



**CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL**

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA 61 SITZUNG
26.3.1991

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

BENEDIKTER Alfons (Gruppo Union für Südtirol)	pag.	3-9-10-13-16-18- 23-36-73-75-76-90
ANDREOLLI Tarcisio (Gruppo Democrazia Cristiana)	"	6-9-11-14-18-21- 22-24-38-41-75
MERANER Gerold (Gruppo Union für Südtirol)	"	8-17-22-40-41-95- 96-99-101
MARZARI Aldo (Partito Democratico della Sinistra)	"	20-37
TRIBUS Arnold (Gruppo Lista Verde - Grüne Fraktion-Grupa Vërc)	"	81
CASAGRANDA Sergio (Gruppo Partito Autonomista Trentino Tirolese)	"	84
FERRETTI Remo (Gruppo Democrazia Cristiana)	"	84-95
TONELLI Paolo (Gruppo Misto)	"	86
SFONDRINI Giuseppe (Gruppo Socialista Italiano)	"	87
BRUGGER Siegfried (Gruppo Südtiroler Volkspartei)	"	88-99
VIOLA Romano (Partito Democratico della Sinistra)	"	92
MONTALI Luigi (Gruppo Movimento Sociale Italiano-Destra Nazionale)	"	93
KLOTZ Eva (Gruppo Union für Südtirol)	"	94-97

PELLEGRINI Alessandro <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	pag.	101
GIORDANI Marco <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	"	103
BOATO Alessandro <i>(Gruppo Lista Verde – Grüne Fraktion – Grupa Věc)</i>	"	105

INDICE

Disegno di legge n. 56:

Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 3

Voto n. 32, presentato dai consiglieri regionali Benedikter, Klotz, Meraner, Tonelli e Berger, concernente l'abolizione del potere di indirizzo e coordinamento dello Stato

pag. 76

Disegno di legge n. 57:

Aumento della quota di partecipazione della Regione al capitale sociale della S.p.a. "Autostrada del Brennero" con sede in Trento (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 101

Interrogazioni e Interpellanze

pag. 109

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 56:

Bestimmungen über den Haushalt und das allgemeine Rechnungswesen der Region (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 3

Begehrensantrag n. 32, eingebracht von den Regionalratsabgeordneten Benedikter, Klotz, Meraner, Tonelli und Berger, betreffend die Abschaffung der Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis des Staates

Seite 76


Gesetzentwurf Nr. 57:

Erhöhung des Beteiligungsanteils der Region am Gesellschaftskapital der Aktiengesellschaft "Brennerautobahn" mit dem Sitz in Trient (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 101

Anfragen und Interpellationen

Seite 109



Presidenza del Presidente Franco Tretter

Ore 10.03

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI: (segretario): (fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Alber, Angeli, Bauer, Chiodi, Frasnelli, Rella e per la seduta pomeridiana il cons. Bolognini.

Nel corso della seduta sono sopraggiunti i consiglieri Durnwalder, Mayr e Grandi.

Prego il cons. Morelli di dare lettura del processo verbale della precedente seduta.

MORELLI: (segretario): (legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni in merito al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

Signori consiglieri,
penso di interpretare il pensiero unanime del Consiglio regionale nel ricordare la figura del senatore Bruno Kessler, recentemente scomparso.

Fu un politico impegnato ed un amministratore attento. Consigliere regionale nelle terza, quarta, quinta, sesta e settima legislatura dal 1960 al 1976, Presidente della Giunta provinciale di Trento dal 1960 al 1973, Presidente della Giunta regionale dal 1974 al 1976, rappresentante della nostra autonomia nella Commissione dei Dodici per le norme di attuazione, il senatore Bruno Kessler ha segnato della sua personalità e della sua opera un periodo importante per l'autonomia regionale e provinciale.

Una personalità e un'opera che sono state più e più volte sottolineate in questi giorni da quanti hanno espresso il cordoglio della nostra comunità per la sua scomparsa.

Io voglio qui ricordarlo soprattutto come uno dei padri della nostra autonomia, come l'uomo che, al di fuori e al di sopra delle contrapposizioni politiche e ideologiche, seppe interpretare i bisogni della sua terra e della sua gente, contribuendo a costruire quella realtà che noi oggi siamo chiamati a rappresentare.

Sua fu l'intuizione del primo piano urbanistico generale per il Trentino, suo il comprendere che bisognava dare sostegno alla nostra specificità sul piano culturale, approntando strumenti moderni in grado di far compiere alla nostra terra quel salto di qualità senza del quale tutto finirebbe con l'isterilirsi.

Segnò con la sua azione un periodo storico, per molti aspetti difficile. Ma fu tra coloro che compresero come la nostra autonomia poteva e doveva consolidarsi nell'incontro sereno e costruttivo tra le due Province di Trento e di Bolzano, nel raccordo tra le diverse etnie che abitano la regione, nell'apertura verso orizzonti più ampi, nella capacità di fondere culture e tradizioni diverse, in una cultura universale in grado di dare un'anima nuova al vecchio continente.

Per tutto questo noi oggi lo ricordiamo, additandone l'esempio e facendo tesoro del suo insegnamento.

(Il Consiglio osserva un minuto di silenzio)

PRESIDENTE: Grazie.

Comunicazioni:

In data 23 febbraio 1991 il Commissario del Governo ha restituito, munito del proprio visto, il disegno di legge n. 43: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 ottobre 1988, n. 23, concernente "Soppressione dell'istituzione pubblica denominata Villaggio Italo-Svizzero della Croce Rossa in Valfloriana" ed in data 21 marzo 1991 il disegno di legge n. 53: Autorizzazione all'aumento del conferimento al fondo di dotazione del Mediocredito Trentino-Alto Adige.

In data 11 marzo 1991 i Consiglieri regionali Holzmann, Taverna, Montali, Bolzonello e Benussi hanno presentato il disegno di legge n. 60: Concessione di un contributo per interventi a favore delle popolazioni albanesi in esilio volontario nel territorio dello Stato italiano.

In data 18 marzo i Consiglieri regionali Casagrande, Andreotti, Betta, Craffonara e Levegghi hanno presentato il Voto n. 34, concernente il limite di età per il pensionamento dei lavoratori addetti all'estrazione del porfido.

In data 21 marzo i Consiglieri regionali Casagrande, Andreotti e Craffonara hanno presentato la Mozione n. 24, concernente le limitazioni dei permessi di transito automobilistico internazionale.

Sono state presentate le seguenti interrogazioni:

- da parte del Consigliere Holzmann l'interrogazione n. 62, concernente le condizioni di lavoro dei dipendenti del Consiglio nella sede di Bolzano;
- da parte dei Consiglieri Rella, Chiodi, Marzari e Viola la n. 63, concernente due immobili da destinare a sede del Catasto e Fondiario di Trento e Fiera di Primiero;
- da parte del Consigliere Rella la n. 64 circa spese per pubblicazioni e documentazioni inerenti l'attività europea-stica e interregionale per l'anno 1991;
- ancora da parte del Consigliere Rella la n. 66, riguardante le spese per la produzione e divulgazione di notiziari televisivi;
- da parte del Consigliere Brugger la n. 67, riguardante la "Commissione Gladio" del Consiglio regionale;
- da parte del Consigliere Taverna la n. 68, concernente le assenze dei Consiglieri dalle sedute del Consiglio;
- da parte del Consigliere Marzari la n. 69, riguardante il film "Die verkaufte Heimat" della regista Brandauer.

Il testo delle interrogazioni e le relative risposte scritte formano parte integrante del resoconto stenografico della presente seduta.

Il Comune di Tuenno ha inviato una deliberazione del Consiglio comunale del 15 febbraio u.s. concernente la crisi nel Golfo Persico.

Il Comune di Avio ha inviato una deliberazione del Consiglio comunale del 26 gennaio concernente anch'essa la crisi del Golfo.

Mitteilungen:

Am 23. Februar 1991 hat der Regierungskommissär, versehen mit dem Sichtvermerk, den Gesetzentwurf Nr. 43: "Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz

vom 17. Oktober 1988, Nr. 23 betreffend "Auflösung der öffentlichen Institution Italienisch-Schweizerisches Dorf des Roten Kreuzes in Valfloriana" und am 21. März 1991 den Gesetzentwurf Nr. 53: "Ermächtigung zur Erhöhung des Anteiles am Dotationsfonds der Investitionsbank Trentino-Südtirol", zurückerstattet.

Am 11. März 1991 haben die Regionalratsabgeordneten Holzmann, Taverna, Montali, Bolzonello und Benussi den Gesetzentwurf Nr. 60: "Gewährung eines Beitrages für finanzielle Eingriffe zugunsten der Bevölkerung Albanien, die freiwillig in den italienischen Staat geflüchtet ist", eingebracht.

Am 18. März haben die Regionalratsabgeordneten Casagranda, Andreotti, Betta, Craffonara und Leveghi den Begehrensantrag Nr. 34 betreffend die Altersgrenze für die Pensionierung der Porphyrarbeiter eingebracht.

Am 21. März haben die Regionalratsabgeordneten Casagranda, Andreotti und Craffonara den Beschlußantrag Nr. 24 betreffend die Einschränkungen der Transitgenehmigungen eingebracht.

Es sind folgende Anfragen eingebracht worden:

- vom Regionalratsabgeordneten Holzmann die Anfrage Nr. 62 betreffend die Arbeitsbedingungen der Regionalratsbediensteten im Sitz von Bozen;
- von den Regionalratsabgeordneten Rella, Chiodi, Marzari und Viola die Anfrage Nr. 63 betreffend zwei Liegenschaften, die als Sitz des Grundbuchs und Katasters von Trient und von Fiera di Primiero dienen sollen;
- vom Regionalratsabgeordneten Rella die Anfrage Nr. 64 betreffend die Ausgaben für Veröffentlichungen und Informationsmaterial für die europäische und interregionale Tätigkeit für das Jahr 1991;
- wiederum vom Regionalratsabgeordneten Rella die Anfrage Nr. 66 betreffend die Ausgaben für die Erarbeitung von Fernsachrichten und ihre Ausstrahlung;
- vom Regionalratsabgeordneten Brugger die Anfrage Nr. 67 betreffend die "Gladio-Kommission" des Regionalrates;
- vom Regionalratsabgeordneten Taverna die Anfrage Nr. 68 betreffend das Fernbleiben der Regionalratsabgeordneten von den Sitzungen;
- vom Regionalratsabgeordneten Marzari die Anfrage Nr. 69 betreffend den Film "Die verkaufte Heimat" der Regisseurin Brandauer.

Der Text der Anfragen und die schriftlichen Antworten bilden integrierenden Teil des stenographischen Berichtes über diese Sitzung.

Die Gemeinde Tuenno hat eine Abschrift des Beschlusses des Gemeinderates vom 15. Februar d.J. betreffend die Krise am Persischen Golf übermittelt.

Die Gemeinde Avio hat eine Abschrift des Beschlusses des Gemeinderates vom 26. Jänner betreffend die Krise am Persischen Golf übermittelt.

PRESIDENTE: Passiamo alla trattazione del punto n. 1 dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 56: Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione (presentato dalla Giunta regionale).**

Nella precedente seduta è stata iniziata la discussione generale ed è prenotato per un suo secondo intervento il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Im grundlegenden Art. 1 dieses Gesetzes steht, daß die Werkzeuge der Programmierung der Mehrjahreshaushalt und der Jahreshaushalt sind und im Art. 2, daß diese beiden Haushalte, der Mehrjahreshaushalt und der Jahreshaushalt, die finanziellen Werkzeuge für die Programmierung sind. Es ist die Rede von der Programmierung der Region, also dessen,

was die Region selbstverständlich noch programmieren kann – und es heißt dann, diese werden gemäß dem mehrjährigen Tätigkeitsprogramm ausgearbeitet. Jetzt möchte ich nur darauf hinweisen und den Präsidenten des Regionalausschusses auch darauf aufmerksam machen, daß da steht: "Werkzeuge der Programmierung der Region", aber es gibt das Staatsgesetz vom 5. August 1978, Nr. 468, das für alle Regionen und selbstverständlich auch für die autonomen Provinzen gilt, welches besagt: "Entro il 15 settembre il CIP approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale." Und dann: "Le regioni – und dies gilt für die Regionen und für die Provinzen – con il concorso degli enti locali e territoriali determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo, ed in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato. Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma può promuovere la questione di merito per contrasti di interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione." Also meiner Ansicht nach müßte auch diese Region, auch wenn sie nur wenig Zuständigkeiten hat, die sich überhaupt für eine Programmierung eignen, anstatt hier vom mehrjährigen Tätigkeitsprogramm vom regionalen Entwicklungsprogramm reden, um dem Staatsgesetz Folge zu leisten, das als ein Rahmengesetz vorgesehen ist. Es geht hier nicht nur um Worte mehrjähriges Tätigkeitsprogramm der Region oder Entwicklungsprogramm, die Frage beruht auf dem Entwicklungsprogramm der Region, das dasselbe wie das mehrjährige Tätigkeitsprogramm der Region sein dürfte, denn dies muß ja vom Regionalrat genehmigt werden. Und in diesem Zusammenhang müßte eine Prozedur vorgesehen werden, wie es alle übrigen Regionen – und ich sage auch die Provinzen – haben, wie wir es noch nicht haben.

Dasselbe gilt dann für den Art. 4, wo es heißt, daß sich der Mehrjahreshaushalt aus dem Voranschlag der Einnahmen, dem Voranschlag der Ausgaben und der zusammenfassenden Übersicht zusammensetzt. In diesem Artikel sind jedoch auch die "elementi" und die programmatischen Tätigkeiten näher ausgeführt, die als Grundlage für die Festsetzung der finanziellen Ausmaße genommen werden, während es gemäß Staatsgesetz heißen müßte, daß in den Mehrjahreshaushalten und Jahreshaushalten die programmatischen Zielsetzungen im Zusammenhang mit dem regionalen Entwicklungsprogramm spezifiziert, näher ausgeführt werden.

Dasselbe gilt dann auch für den zweiten Absatz, wo anstelle dieser Ausführungen aus Seite 3, wo es heißt: "mit besonderem Bezug auf die Projekte, Programme und Kosten- und Verantwortungsschwerpunkte. In diesem Falle kann die entsprechende Klassifizierung von der Aufteilung der im Jahreshaushalt angeführten Ausgaben abweichen" einfach auf das regionale Entwicklungsprogramm bezug nehmen müßte.

Ebenso im dritten Absatz des Art. 6, wo auch statt anstelle der Programme und der Ausrichtungen, die da ausgearbeitet worden sind, einfach auf das regionale Entwicklungsprogramm bezug genommen werden müßte. Das ist mein grundsätzlicher Einwand. Auch im Art. 27 müßte die Rede vom regionalen Entwicklungsprogramm sein. Das ist ein grundsätzlicher Einwand und es geht nicht nur um Worte, ob man es Mehrjahresprogramm der Tätigkeiten der Region nennt, sondern es geht darum, daß man sich an das Staatsgesetz hält, wo dann dort die Drohung enthalten ist: Falls die Regierung feststellen sollte, daß diese Bestimmung, diese Harmonisierung, diese Übereinstimmung, nicht eingehalten wird, kann sie vor dem Parlament sogar die meritorische Frage aufwerfen. Unabhängig davon kommt mir vor, daß sowohl die Provinzen – und die Provinz Trient hat es getan – als auch die Region von einem Entwicklungsprogramm reden sollen, das selbstverständlich vom Regionalrat, vom jeweiligen Parlament, genehmigt werden muß. Danke!

(Dall'art. 1 di questo disegno di legge risulta che il bilancio pluriennale e quello annuale sono gli strumenti della programmazione e nell'art. 2 si prevede che ambedue i bilanci, quello annuale e quello pluriennale, siano gli strumenti finanziari della programmazione. Si parla di programmazione della Regione, quindi di ciò che la Regione può programmare; si parla inoltre di una loro elaborazione secondo il programma pluriennale di attività. Desidero ora rilevare e contemporaneamente far notare al Presidente della Giunta regionale, che qui si citano espressamente gli "strumenti della programmazione della Regione" ma che per contro esiste una legge statale del 5 agosto 1978, la numero 486, la quale disciplina la materia a livello nazionale, disciplina che quindi deve venire applicata anche nelle Province autonome. Tale legge cita: "Entro il 15 settembre il CIP approva la relazione previsionale e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale. Le regioni — e questo vale per le Regioni e le Province — con il concorso degli enti locali e territoriali determinano gli obiettivi programmatici dei propri bilanci pluriennali in riferimento ai programmi regionali di sviluppo ed in armonia con gli obiettivi programmatici risultanti dal bilancio pluriennale dello Stato. Qualora il Governo riscontri la mancata attuazione della armonizzazione prevista dal precedente comma può promuovere la questione di merito per contrasti di interessi ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione." Secondo me quindi, anche la Regione, in considerazione delle esigue competenze assegnatele, che coinvolgono la programmazione, dovrebbe parlare in questo disegno di legge, non di programma pluriennale di attività bensì di un programma regionale di sviluppo onde applicare la normativa statale, prevista come legge quadro. Non si tratta solo delle dizioni "programma pluriennale di attività" o di "programma regionale di sviluppo"; il problema scaturisce dall'applicazione del programma regionale di sviluppo che dovrebbe essere lo stesso del programma pluriennale di sviluppo e che dovrebbe venire votato dal Consiglio regionale. In questo contesto dovrebbe venir prevista una procedura, che tra l'altro esiste in tutte le Regioni d'Italia, tranne che nella nostra.

Lo stesso dicasi per l'art. 4 dove viene indicata la struttura del bilancio pluriennale che si compone di stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione delle spese e del quadro generale riassuntivo. In questo articolo sono anche citati più dettagliatamente gli elementi e le attività programmatiche, assunte come punto di riferimento per la determinazione delle grandezze finanziarie, mentre secondo quanto previsto dalla legge statale, nel bilancio pluriennale ed in quello annuale, dovrebbero venire specificati più dettagliatamente gli obiettivi programmatici in connessione con il programma di sviluppo.

Lo stesso vale anche per il secondo comma, dove si parla di "un particolare riferimento ai progetti, programmi di attività, nonché ai centri di costo e di responsabilità. In tal caso la relativa classificazione può differire dalla ripartizione delle spese riportate nel bilancio annuale", mentre dovrebbe valere come riferimento il programma di sviluppo.

Nel terzo comma dell'art. 6 si dovrebbe semplicemente fare riferimento al programma di sviluppo e non ai programmi ed agli indirizzi elaborati. Questo è il rilievo principale che intendo muovere ed anche nell'art. 27 si dovrebbe citare il programma di sviluppo. Si tratta quindi di un rilievo sostanziale e non dell'inserimento della parola "programma di sviluppo" anziché "programma pluriennale di attività"; si tratta invece dell'attenersi alle leggi dello Stato, che prevedono il seguente: nel caso in cui il Governo dovesse constatare che questa norma, questa armonizzazione, questa concordanza, non viene rispettata, questi può sollevare la questione di merito davanti al Parlamento, indipendentemente dal fatto che le Province e la Provincia di Trento vi abbiano già provveduto. Si dovrebbe parlare, lo ripeto, di programmi di sviluppo che dovrebbe naturalmente venire approvati dal rispettivo Parlamento. Grazie!)

(Vizepräsident Peterlini übernimmt den Vorsitz)
(Assume la Presidenza il Vicepresidente Peterlini)

PRÄSIDENT: Wer meldet sich in der Generaldebatte zu Wort? Niemand. Möchte der Ausschuß zur Replik das Wort?

Der Präsident Andreolli hat das Wort.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire in sede di discussione generale? Nessuno. La Giunta desidera ottenere la parola per la replica?

Prego Presidente Andreolli, Lei ha facoltà di parola.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. L'ampia relazione che ho letto la seduta precedente esplica chiaramente quali sono gli obiettivi politici che ci siamo posti in questo testo.

Sono intervenuti due colleghi, il cons. Benedikter, che ha completato il proprio intervento oggi, ed il collega Rella. Voglio subito prendere le mosse dall'ultimo intervento del collega Benedikter, per dire che lui ha ragione, che la legge-quadro nazionale fa riferimento a questi duplici obiettivi, tanto è vero che una nostra prima bozza di disegno di legge prevedeva un apposito articolo tendente ad includere questo provvedimento, ma in analogia al comportamento assunto dalla Provincia autonoma di Trento, che ha fatto due distinti disegni di legge, uno per l'introduzione di bilancio triennale, l'altro per i criteri della programmazione, siamo dell'idea di procedere nella stessa direzione. Accolgo comunque nella sostanza il discorso e lo condivido, i momenti saranno diversi, ma appena approvato questo disegno di legge il nostro impegno è di presentare l'altra proposta.

La Provincia di Bolzano non ce l'ha ancora, sappiamo che poteva intervenire, perchè la legge è del 1978, se non l'ha fatto avrà avuto i suoi buoni motivi.

Per quanto riguarda invece i rilievi mossi dal collega Rella in merito all'art. 18, che riguarda il fondo di riserva per spese impreviste, sostenendo che la formulazione dell'articolo potrebbe dar adito ad un'interpretazione estensiva della portata della norma stessa, nel senso di dare alla Giunta la libertà di spingersi oltre i limiti dell'accettabile, tengo a precisare che dopo opportuna riflessione, siamo convenuti sull'opportunità di introdurre un emendamento modificativo del secondo comma di tale articolo e lo abbiamo depositato mezz'ora fa. Informo peraltro che questo articolo, così come formulato, corrisponde alla norma vigente, abbiamo copiato la norma vigente sulla contabilità della Regione, dove si parla che il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a prelevare dal fondo, mediante propri decreti, somme da destinare a nuovi capitoli o a quelli già esistenti, nella misura massima di 30 milioni. La proposta emendativa è di sopprimere le parole "nuovi capitoli". Nella sostanza non cambia nulla, perchè a margine del bilancio c'è l'elenco dei capitoli che possono essere rimpinguati, quindi quando si approva il bilancio si sa quali sono i capitoli che il Presidente della Giunta può rimpinguare; eventuali nuovi capitoli devono essere introdotti con variazioni di bilancio, quindi con legge, e successivamente dovrebbero essere riportati nell'elenco dei capitoli da incrementare. Comunque togliamo questa norma, onde evitare possibili incomprensioni, nella sostanza non cambia nulla, ma veniamo incontro a questa richiesta.

Il secondo rilievo mosso dal collega Rella riguarda l'assestamento e le variazioni di bilancio contemplate nell'art. 21, laddove ritiene impropria la norma che stabilisce il termine per la presentazione del bilancio o delle variazioni non oltre il 31 ottobre, in quanto la Giunta dovrebbe essere libera di presentarlo in qualsiasi momento. Questa è una norma ormai consolidata, prevista nelle leggi dello Stato e nelle due leggi provinciali di Trento e di Bolzano, ci sono mere ragioni tecniche, non di scelta di autolimitazione, perchè se non entra in vigore la

variazione di bilancio entro il 31 dicembre, la norma è vana e quindi è perfettamente inutile.

Un terzo rilievo il collega Rella lo ha sollevato all'art. 23, mutui e prestiti, laddove ravvisa una contraddizione nella norma, al primo comma, che recita: "La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione del medesimo...".

Vorrei accogliere parzialmente questa obiezione, che del resto trova il suo fondamento nel fatto che soltanto con la variazione di bilancio o col bilancio è possibile dare copertura finanziaria e quindi di per sé le cose devono andare di pari passo, perchè come loro sanno, diversamente dalle due Province autonome, ogni legge sostanziale da parte nostra non può avere contestualmente la copertura formale e la variazione di bilancio, perchè la legge sostanziale si approva con votazione unica, mentre le variazioni di bilancio, che sono leggi formali, vengono approvate con votazioni separate e quindi implicano due momenti legislativi. Per ovviare comunque a questa possibile obiezione e per darci obiettivamente maggior margine di manovra, noi saremmo dell'idea di sostituire — ho già depositato un emendamento — alla seconda riga del comma primo dell'art. 23, la parola "esclusivamente" con la parola "di norma". Ne consegue che in via ordinaria si procederà in quel modo, ma si rende inoltre possibile la presentazione di provvedimenti diversi da quelli del bilancio per la contrazione di mutui.

Altra obiezione sull'art. 27, legge finanziaria. Il cons. Rella dice che la legge finanziaria, approvata con il bilancio può di fatto modificare la direzione di settore, favorendo in tal modo abusi. Noi diciamo che la legge finanziaria è una facoltà sancita dalla legge del 1978 nel bilancio dello Stato e serve per introdurre nuove o maggiori entrate e per modificare od introdurre nuove leggi di spesa. La Regione ha mutuato la norma delle leggi di contabilità delle Province di Trento e di Bolzano. Qui richiamo il discorso di Rella che afferma che nella Provincia di Trento si è impiegato settimane e mesi a definire la questione, mentre in questa sede viene affrontata affrettatamente; signori, la Regione è arrivata ultima, ha però fatto tesoro dell'esperienza di Trento e di Bolzano, quindi quel lavoro preparatorio non è passato invano, tanto è vero che se c'è chi ha un po' di pazienza e confronta le due leggi provinciali con la nostra, vi troverà enormi affinità, perchè in effetti il discorso ha grandi similitudini.

Detto questo, credo di aver risposto alle obiezioni sollevate nel corso degli interventi e mi auguro che questo passo serva per dotarci di strumenti più moderni nel gestire il nostro patrimonio e le nostre finanze, fermo restando che questo inizio di programmazione non è finito, perchè poi può arrivare il secondo momento, laddove si potrà introdurre con una legge anche una norma per darci un programma di sviluppo degli obiettivi programmatici, come già detto per la Provincia autonoma di Trento e come auspicio avvenga per la Provincia autonoma di Bolzano. Grazie.

PRÄSIDENT: Danke, Herr Präsident!

Damit kommen wir zur Abstimmung. Wir stimmen über den Übergang zur Sachdebatte ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt gegen den Übergang zur Sachdebatte? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 2.

Bei 2 Stimmenthaltungen ist der Übergang zur Sachdebatte genehmigt.
...Bitte, Abg. Meraner zur Geschäftsordnung.

PRESIDENTE: Grazie signor Presidente!

Passiamo quindi alla votazione sul passaggio alla discussione articolata. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene dalla votazione? 2 astenuti.

Con due astensioni il passaggio alla discussione articolata è approvato.

...Prego cons. Meraner, Lei può intervenire il merito al Regolamento interno.

MERANER: Herr Präsident, könnten Sie uns bitte mitteilen, wieviele Damen und Herren Abgeordnete für den Übergang gestimmt haben. Danke!

(Signor Presidente, potrebbe comunicarci quanti consiglieri hanno votato a favore del passaggio alla discussione articolata? Grazie!)

PRÄSIDENT: Kollege Meraner, das heißt, ich soll eine Überprüfung der Abstimmung vornehmen. Haben Sie das beantragt? Weil in der normalen Zählung natürlicherweise die Abschätzung der Mehrheit üblich ist, ohne daß man einzeln zählt. Aber wenn Sie wünschen, daß wir die Abstimmung wiederholen, dann müßte man das natürlicherweise machen. Wünschen Sie das? Es wird also eine Überprüfung der Abstimmung verlangt. Ich bitte diejenigen, die für den Übergang zur Sachdebatte stimmen, die Hand zu erheben. Bitte zählen! 34 Ja–Stimmen. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 6 Enthaltungen.

Mit 34 Ja–Stimmen, keiner Gegenstimme und 6 Enthaltungen ist der Übergang zur Sachdebatte genehmigt.

PRESIDENTE: Collega Meraner, Lei intende forse, che dovrei procedere alla verifica della votazione? Lo ha richiesto? Normalmente si calcola approssimativamente il numero dei voti, senza contarli ad uno ad uno. Ma se Lei lo desidera ripeteremo la votazione. Lo desidera? Viene richiesta dunque una riprova della votazione. Prego coloro che sono a favore del passaggio alla discussione articolata di alzare al mano. 34 consiglieri sono a favore. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene dalla votazione? 6 astensioni.

Con 34 voti favorevoli, nessun voto contrario e sei astensioni è approvato il passaggio alla discussione articolata.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zum Art. 1 des Gesetzentwurfes:

PRESIDENTE: Passiamo quindi alla trattazione dell'art. 1 del disegno di legge:

Art. 1 Instrumente der Programmierung

1. Instrumente der Programmierung sind:

- der mehrjährige Haushalt;
- der Jahreshaushalt.

Art. 1 Strumenti di programmazione

1. Sono strumenti della programmazione:

- il bilancio pluriennale;
- il bilancio annuale.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort?

Der Abg. Benedikter hat das Wort.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire?

Cons. Benedikter, Lei ha facoltà di parola.

BENEDIKTER: Der Präsident hat sich etwas sehr kurz und bündig mit meinem Einwand befaßt, denn er ist gar nicht darauf eingegangen. Ich weiß nicht, haben Sie es nicht verstanden. Ich habe gesagt: gemäß Staatsgesetz nennt sich das Instrument der Programmierung "programma regionale di sviluppo" – regionales Entwicklungsprogramm". Ich habe auch diese Stellen vom Staatsgesetz vorgelesen und das müßte hier im Art. 1 erwähnt werden. Ebenso wie in den Art. 2 und anderen, wo nur von einem Mehrjahresprogramm der Tätigkeiten der Region die Rede ist, statt dessen dieses regionale Entwicklungsprogramm genannt werden, das dann – wie Sie gesagt haben, wenn ich richtig verstanden habe – Gegenstand einer sogenannten eigenen Gesetzgebung über die Prozedur sein soll. Aber wenn dieser Text bleibt bzw. im Art. 1, wo es heißt, es sind Werkzeuge der Programmierung, wenn dieses regionale Entwicklungsprogramm angenommen wird, dann muß man es nennen, sonst scheint es nirgends auf und man darf nicht in den Art. 2 und mehreren anderen Artikeln nur von einem mehrjährigen Tätigkeitsprogramm sondern von Entwicklungsprogramm reden und nicht nur von gewissen Tätigkeiten, wie es im Art. 4 heißt, von gewissen "centri di costi e responsabilità" usw., sondern vom regionalen Gesamtprogramm als solchen.

(Il Presidente ha risposto in modo molto conciso alla mia obiezione, senza neppure analizzarla dettagliatamente. Non so se Lei, signor Presidente, non abbia capito quale sia il problema. Ho detto nelle mie esposizioni che secondo la legge statale, lo strumento della programmazione si chiama programma regionale di sviluppo. Ho anche letto alcuni passi della legge statale e nell'art. 1 del disegno di legge che stiamo trattando dovrebbe quindi comparire la dicitura "programma di sviluppo regionale". Lo stesso dicasi per l'art. 2 e per gli altri che ho già citato, in cui si parla di un programma pluriennale di attività, che, come Lei stesso ha detto, se ho ben capito, dovrebbe essere oggetto di una disegno di legge proprio. Ma se questo testo rimane così com'è stato presentato, ed in particolare l'art. 1, dove si parla di strumenti della programmazione, rimane invariato, se questo programma di sviluppo regionale viene accettato, allora bisogna anche menzionarlo ed in questo disegno di legge tale programma non compare in nessun articolo. Quindi non si può parlare solamente di un programma pluriennale di attività bensì di un programma di sviluppo, di un programma globale regionale e non ci si può limitare solamente a "determinate attività" come è scritto nell'art. 4.)

PRÄSIDENT: Sind weitere Wortmeldungen zum Art. 1? Ich sehe keine. Dann gebe ich dem Präsidenten Andreolli das Wort zur Replik.

Bitte, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Ci sono altri consiglieri che desiderano intervenire sull'art. 1? Nessuno. Allora cedo la parola al Presidente Andreolli per la replica.

Prego, signor Presidente.

ANDREOLLI: Collega Benedikter, sono stato conciso, ma chiaro, lei di fatto non ha contestato questo, ma per sua memoria le leggo quello che dice la legge provinciale di Trento del 1974: "Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione costituiscono strumenti finanziari della programmazione della Provincia autonoma di Trento".

Le leggo quello che dice la legge provinciale di Bolzano del 1980, n. 8: "Il bilancio pluriennale e il bilancio annuale di previsione costituiscono strumenti finanziari della

programmazione della Provincia autonoma di Bolzano".

Le ho già detto che siamo intenzionati a presentare un secondo disegno di legge, che tenga conto delle osservazioni che lei ha mosso, ma in un secondo momento.

PRÄSIDENT: Danke!

Damit stimmen wir über den Art. 1 ab. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 3 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme? 5 Enthaltungen. Damit ist der Art. 1 mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie!

Passiamo quindi alla votazione sull'art. 1. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? 3 voti contrari. Chi si astiene? 5 astenuti. L'art. 1 è approvato a maggioranza.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 2:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 2:

Art. 2 Mehrjähriger Haushalt

1. Der mehrjährige Haushalt und der jährliche Haushaltsvoranschlag sind die finanziellen Instrumente der Programmierung der Region. Sie werden in Übereinstimmung mit dem mehrjährigen Tätigkeitsprogramm erstellt.

2. Der mehrjährige Haushalt wird nach Kompetenzgebarung erstellt und umfaßt einen Zeitraum von drei Jahren. Er wird mit dem jährlichen Haushaltsgesetz genehmigt und jedes Jahr aktualisiert, wobei die anfängliche Laufzeit jedenfalls wiederhergestellt wird.

Art. 2 Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale di previsione costituiscono strumenti finanziari della programmazione della Regione. Essi sono elaborati in coerenza con il programma pluriennale di attività.

2. Il bilancio pluriennale è redatto in termini di competenza e copre un periodo di tre anni. Esso è approvato con la legge del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone la iniziale estensione temporale.

PRÄSIDENT: Der Abg. Benedikter hat das Wort zum Art. 2.

PRESIDENTE: Il consigliere Benedikter ha la facoltà di parola in merito all'art. 2.

BENEDIKTER: ...vorgelesen das Gesetz der Provinz Trient von 1984 und das Gesetz der Provinz Bozen von 1980 und da steht drinnen, daß der Mehrjahreshaushalt und der Jahreshaushalt die finanziellen Werkzeuge der Programmierung sind. Das stimmt. Das ist in Ordnung. Man geht jedoch von den finanziellen zu den allgemeinen Werkzeugen der Programmierung über, und im Art. 1 heißt es nicht "finanzielle Werkzeuge" sondern nur Werkzeuge. Im Art. 2, bei dem wir jetzt sind, ist zuerst die Rede von den finanziellen Werkzeugen, und dann von den Werkzeugen,

die gemäß dem Programm ausgearbeitet werden. Und hier stelle ich die Frage: Welchem Programm? Dem regionalen Entwicklungsprogramm, oder dem mehrjährigen Tätigkeitsprogramm? Dem regionalem Entwicklungsprogramm. Das habe ich ausgesetzt, Herr Präsident. Sie haben mich noch nicht verstanden. Denn wenn in den Landesgesetzen "finanzielle Werkzeuge" steht, dann sind es die finanziellen Werkzeuge. Aber wenn man dann auf die allgemeine Programmierung übergeht, dann muß es eben heißen – und das kostet ja nichts –: das allgemeine Entwicklungsprogramm der Region, über das dann das Gesetz gemacht werden soll, daß Sie angekündigt haben. Denn wir werden nicht ein Gesetz machen, wo es heißt: jetzt regeln wir, wie man das mehrjährige Tätigkeitsprogramm genehmigen soll. Das mehrjährige Tätigkeitsprogramm ist meinetwegen im Vorlagebericht zum Haushalt enthalten. Das ist nicht eine eigene Einrichtung, ein eigenes Werkzeug, sondern das kann im Vorlagebericht zum Haushaltsvoranschlag enthalten sein. Aber wenn ein eigenes Entwicklungsprogramm auch von der Region, wie es von den Provinzen sein soll, gemacht werden soll – und Sie haben die diesbezügliche Prozedur angekündigt, dann muß es gesagt werden.

(...ho dato lettura della legge della Provincia di Trento del 1984 e della legge della Provincia di Bolzano del 1980, le quali prevedono che il bilancio pluriennale e quello annuale sono gli strumenti finanziari della programmazione. E questo è vero. Si passa tuttavia dagli strumenti finanziari a quelli generali della programmazione e nell'art. 1 non si parla di strumenti finanziari, ma solo di strumenti. All'art. 2, che stiamo esaminando, si parla prima di strumenti finanziari e la prima frase è corretta nella sua formulazione e poi di strumenti che vengono elaborati secondo il programma. Ed io mi chiedo: secondo quale programma? Secondo quello di sviluppo o quello di attività pluriennali? Secondo quello di sviluppo naturalmente!

Lei non ha ancora capito cosa intendo dire, poiché, quando nelle leggi provinciali si parla di strumenti finanziari, si tratta effettivamente di mezzi finanziari; ma se si passa alla programmazione generale, allora si deve parlare di programma generale di sviluppo regionale, sulla cui base si deve sviluppare la legge che Lei ha annunciato, poiché non faremo una legge, con cui discipliniamo come si approva un programma pluriennale di attività. Il programma pluriennale di attività è secondo me contenuto nella relazione accompagnatoria al disegno di legge e non è una cosa distinta, uno strumento a se, ed è contenuto nella relazione accompagnatoria al bilancio di previsione. Ma se si deve fare un programma regionale di sviluppo, come viene fatto dalle Province, e Lei ne ha annunciato la procedura corrispondente, allora queste osservazioni debbono venire fatte e si deve menzionare espressamente il programma di sviluppo regionale).

PRÄSIDENT: Sind weitere Wortmeldungen?

Der Präsident Andreolli, bitte schön.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi?

Presidente Andreolli, prego Lei ha facoltà di parola.

ANDREOLLI: Grazie, signor Presidente. Il collega Benedikter è sempre attento e puntuale e quando ha ragione gliela riconosco volentieri. La frase: "Essi sono elaborati in coerenza con il programma pluriennale di attività" è incoerente rispetto al testo dell'art. 1. Riconosco che abbiamo dimenticato di stralciare questo inciso, pertanto chiedo alla Presidenza di sospendere questo art. 2, al fine di poter presentare materialmente un emendamento soppressivo necessario per eliminare l'incoerenza tra il primo articolo ed il secondo.

PRÄSIDENT: Die Abstimmung über den Art. 2 wird damit ausgesetzt.

Wir kommen jetzt zum Art. 3, den ich verlesen darf:

PRESIDENTE: La votazione sull'art. 2 viene quindi sospesa.

Passiamo ora alla trattazione dell'articolo 3, di cui darò lettura:

Art. 3

Gültigkeit des mehrjährigen Haushaltes

1. Der mehrjährige Haushalt stelle den Rahmen der Mittel dar, die die Region im entsprechenden Zeitraum einzunehmen und einzusetzen vorsieht, und zwar sowohl aufgrund der bereits bestehenden Gesetzgebung als auch aufgrund der neuen vorgesehenen Gesetzesmaßnahmen.

2. Im besonderen stellt er die Grundlage für die Überprüfung der finanziellen Deckung von neuen Ausgaben oder Mehrausgaben dar, die durch Regionalgesetze zu Lasten künftiger Finanzgebarungen ermächtigt worden sind.

3. Die Aufnahme des mehrjährigen Haushaltes bringt keine Ermächtigung zur Einhebung der Einnahmen und zur Tätigkeit der darin vorgesehenen Ausgaben mit sich.

Art. 3

Efficacia del bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale rappresenta il quadro delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato, sia in base alla legislazione già in vigore, sia in base ai previsti nuovi interventi legislativi.

2. Esso costituisce, in particolare, sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese autorizzate da leggi della Regione a carico di esercizi futuri.

3. L'adozione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione a riscuotere le entrate nè a eseguire le spese in esso previste.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen zum Art. 3? Ich sehe keine. Dann stimmen wir über den Art. 3 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen?

Bei 4 Enthaltungen ist der Art. 3 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno desidera intervenire in merito all'art. 3? Nessuno. Passiamo quindi alla votazione dell'art. 3. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? Nessuno. Astensioni?

Con 4 astensioni l'art. 3 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 4:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 4:

Art. 4

Aufbau des mehrjährigen Haushaltes

1. Der mehrjährige Haushalt besteht aus dem Voranschlag der Einnahmen,

dem Voranschlag der Ausgaben und der zusammenfassenden allgemeinen Übersicht. Darin sind außerdem die Grundlagen und die Programmierungstätigkeiten angeführt, die unter Bezugnahme auf die Bestimmung der finanziellen Ausmaße übernommen wurden.

2. Im mehrjährigen Haushalt folgt die Gliederung der Einnahmen der für den Jahreshaushalt angewandten Unterteilung. Die Ausgaben können nach kennzeichnenden und bezeichnenden Grundsätzen des mehrjährigen Tätigkeitsprogrammes unterteilt werden, und zwar mit besonderem Bezug auf die Vorhaben, Tätigkeitsprogramme sowie auf die Kosten- und Verantwortungsschwerpunkte. In diesem Falle kann die entsprechende Klassifizierung von der Aufteilung der im Jahreshaushalt angeführten Kosten abweichen.

3. Die im Artikel 14 für den Jahreshaushalt vorgesehenen Einschränkungen für einen Haushaltsausgleich müssen auch für den mehrjährigen Haushalt im Hinblick auf jedes einzelne Bezugsjahr eingehalten werden.

Art. 4

Struttura del bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale si compone dello stato di previsione delle entrate, dello stato di previsione delle spese e del quadro generale riassuntivo. Nello stesso sono altresì specificati gli elementi e le azioni programmatiche assunti a riferimento per la determinazione delle grandezze finanziarie.

2. Nel bilancio pluriennale le entrate sono classificate secondo lo schema adottato per il bilancio annuale. Le spese possono essere ripartite per elementi caratterizzanti e significativi del programma pluriennale di attività, con particolare riferimento ai progetti, programmi di attività, nonché ai centri di costo e di responsabilità. In tal caso la relativa classificazione può differire dalla ripartizione delle spese riportate nel bilancio annuale.

3. I vincoli di equilibrio previsti per il bilancio annuale dall'art. 14 debbono essere rispettati anche per il bilancio pluriennale relativamente a ciascun anno del periodo considerato.

PRÄSIDENT: Der Abg. Benedikter hat das Wort zum Art. 4.

PRESIDENTE: Il Consigliere Benedikter può intervenire sull'art. 4.

BENEDIKTER: Herr Präsident Andreolli! Sie haben den Art. 2 aussetzen lassen, um ihn anders zu formulieren, d.h. soviel ich verstanden habe im Sinne des Staatsgesetzes von 1978. Aber im Art. 4 wird nämlich im ersten und auch im zweiten Absatz der Inhalt dieses Mehrjahresprogrammes beschrieben. Zum Beispiel heißt es im ersten Absatz: "Nello stesso sono altresì specificati gli elementi e le azioni programmatiche...", als ob da in diesem Mehrjahreshaushalt das Mehrjahresprogramm enthalten wäre, während Sie gesagt haben, da kommt das Entwicklungsprogramm. Dasselbe gilt beim zweiten Absatz, wo es heißt: "per elementi caratterizzanti e significativi del programma..." anstatt hier einfach zu sagen: "significativi del programma regionale di sviluppo" und Schluß und wir werden sehen, was dort drinnen ist, wird da der Inhalt "pluriennale di attività, con particolare riferimento ai progetti, programmi di attività, centri di costo e di responsabilità. In tal caso la relativa classificazione può differire dalla ripartizione delle spese...". Also das ist alles überflüssig. Man nimmt einfach auf das "programma regionale di sviluppo" Bezug, auf das regionale Entwicklungsprogramm, wenn schon in dieser Linie gearbeitet werden soll.

(Signor Presidente Andreolli, Lei ha sospeso l'art. 2, per formularlo in altro modo, e se ho ben capito ai sensi della legge statale del 1978. Ma nel primo e nel secondo comma nell'art. 4 è descritta la struttura del programma pluriennale di attività. Nel primo comma si dice ad. es. "nello stesso sono altresì specificati gli elementi e le azioni programmatiche..." come se in questo bilancio pluriennale di attività fosse contenuto il programma pluriennale, mentre Lei stesso ha detto al suo posto ci sarà scritto "...il programma di sviluppo". Lo stesso vale per il secondo comma in cui si parla di "elementi caratterizzanti e significativi del programma..." invece di dire semplicemente: "significativi del programma regionale di sviluppo" e tutta la frase "pluriennale di attività, con particolare riferimento ai progetti, programmi di attività, centri di costo e di responsabilità. In tal caso la relativa classificazione può differire dalla ripartizione delle spese" diventerà superflua. Ci si riferirà quindi solamente al programma di sviluppo regionale, sempre che si voglia seguire linea su cui abbiamo già discusso).

PRÄSIDENT: Sind weitere Wortmeldungen zum Art. 4? Ich sehe keine. Will der Herr Präsident des Regionalausschusses darauf antworten?

Bitte, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Ci sono altri interventi in merito all'art. 4? Nessuno. Il Presidente della Giunta regionale desidera forse la parola per la replica?

Prego signor Presidente!

ANDREOLLI: Collega Benedikter, anche questo testo risente in parte di quel ragionamento che lei ha fatto e che condividiamo, però mi consenta di dirle che le frasi in questo caso sono molto più attenuate, quindi sarei dell'idea di lasciarlo così, non perchè voglio trovare un alibi per non cambiare il testo, ma perchè anche facendo solo un bilancio pluriennale si dovrà giustificare determinate poste al secondo e terzo anno. E' giusto evidenziare qualche elemento, parliamo di elementi caratterizzanti l'approvazione, azioni programmatiche, anche nel solo bilancio pluriennale, perchè altrimenti sarebbero delle mere cifre, messe lì a caso, senza nessuna giustificazione.

Quindi ho accolto nello spirito la sostanza di ricorso, sarei però dell'avviso di lasciare questo testo, perchè anche il bilancio triennale deve giustificare in certo qual modo l'inserimento di determinati stanziamenti di bilancio.

Quindi non per usare questo strumento come sotterfugio per introdurre la programmazione, che deve essere uno strumento più pregnante, più forte, ma un elemento per giustificare le cifre e la mia proposta è di lasciare il testo così com'è.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zur Abstimmung über den Art. 4. Wer dafür ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 5 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen ist der Artikel mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo quindi alla votazione sull'art. 4.

Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Voti contrari? 5. Chi si astiene?

Con 5 voti contrari e 5 astensioni l'articolo è approvato a maggioranza.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 5:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 5:

Art. 5

Höhe der Einnahmen im mehrjährigen Haushalt

1. Mehrjährigen Haushalt sind die Einnahmen aus Regionalabgaben, jene aus der Beteiligung an Staatsabgaben sowie die Einkünfte und Erträge aus Staatsabgaben, die laut Statut zur Gänze oder teilweise der Region abgetreten werden, in dem auf der Grundlage der Entwicklung des entsprechenden Ertrages im laufenden Jahr und in den vorangegangenen Jahren vorgesehenen Ausmaß sowie auf der Grundlage der hinsichtlich der künftigen Änderungen dieses Ertrages erstellten Voranschläge anzuführen, wobei für die Staatsabgaben die gegebenenfalls von der Regierung erstellten Voranschläge zu berücksichtigen sind.

2. Die anderen Einnahmen werden aufgrund der in der geltenden Gesetzgebung festgelegten Bestimmungen und Richtlinien angeführt.

Art. 5

Quantificazione delle entrate nel bilancio pluriennale

1. Nel bilancio pluriennale, le entrate relative a tributi propri della Regione, quelle per compartecipazioni a tributi erariali ed i proventi e gettiti di tributi erariali devoluti per Statuto interamente o in quota alla Regione, sono indicate nell'ammontare presunto in base all'andamento del relativo gettito nell'anno in corso e negli anni precedenti, nonché in base alle previsioni formulate sulle variazioni future di tale gettito, attenendosi, per i tributi erariali, alle previsioni eventualmente formulate dal Governo.

2. Le altre entrate sono indicate sulla base delle norme e dei criteri stabiliti dalla legislazione in vigore.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen zum Art. 5? Ich sehe keine. Dann stimmen wir über den Art. 5 ab. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 9 Enthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Artikel ohne Gegenstimme genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno chiede di intervenire in merito all'art. 5? Nessuno. Passiamo quindi alla votazione sull'art. 5. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Contrari? Nessuno. Chi si astiene?

Con 9 astenuti ed il resto dei voti favorevoli l'articolo è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen nun zum Art. 6:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 6:

Art. 6

Höhe der Ausgaben im mehrjährigen Haushalt

1. Im mehrjährigen Haushalt werden die Ausgaben aus der Anwendung der geltenden Gesetze und die notwendigen Ausgaben für die Tätigkeit der Organe und der Ämter der Region im vorgesehenen Ausmaß angegeben, wobei auch die Erhöhungen aus Preissteigerungen und, was die Personalkosten anbelangt, aus der Anwendung der geltenden Bestimmungen zu berücksichtigen sind.

2. In bezug auf die Ammortisierungslasten sind außerdem die Ausgaben aus bereits aufgenommenen Anleihen und Darlehen sowie, in getrennter Weise, jene Ausgaben anzuführen, die für Anleihen und Darlehen im Laufe des berücksichtigten Zeitraumes aufgenommen werden sollen.

3. Schließlich sind die aus den neuen Gesetzesmaßnahmen der Region erwachsenden Ausgaben in der nach den ausgearbeiteten Programmen und Richtlinien angenommenen Höhe, einschließlich der Ausgaben für neue Anleihen und Darlehen anzuführen.

4. Der mehrjährige Haushalt gilt für die Zwecke der Deckung von neuen Ausgaben oder von Mehrausgaben mit mehrjähriger Dauer im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 bis zum Höchstausmaß der Differenz zwischen dem Gesamtbetrag der darin gemäß Artikel 5 eingetragenen Einnahmen und dem Gesamtbetrag der bereits festgelegten und laut Absatz 1 und 2 dieses Artikels vorgesehenen Ausgaben als ausreichend.

Art. 6

Quantificazione delle spese nel bilancio pluriennale

1. Nel bilancio pluriennale sono indicate le spese conseguenti all'applicazione delle leggi in vigore e quelle necessarie per il funzionamento degli organi e uffici regionali nell'ammontare previsto tenendo anche conto degli incrementi dipendenti dall'aumento dei prezzi e, per le spese di personale, dall'applicazione della normativa in vigore.

2. Sono inoltre indicate, in relazione all'onere di ammortamento, le spese derivanti dal servizio dei prestiti e dei mutui già contratti, nonché distintamente, di quelli che si prevede di stipulare nel corso del periodo considerato.

3. Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della regione, nell'ammontare presunto secondo i programmi o gli indirizzi elaborati.

4. Il bilancio pluriennale è considerato capiente ai fini della copertura di nuove o maggiori spese a carattere pluriennale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, fino a concorrenza della differenza tra il totale delle entrate in esso iscritte a norma dell'articolo 5 ed il totale delle spese già determinate, previste a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Art. 6 zu Wort?

Der Abg. Benedikter und dann der Abg. Meraner.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire in merito all'art. 6?

Il cons. Benedikter e poi il cons. Meraner.

BENEDIKTER: Herr Präsident! Sie haben die Änderung im Art. 4 abgelehnt und ich muß nur sagen: Wenn Sie im Art. 2 nun vorschlagen – wie Sie gesagt haben –, daß man auf regionales Entwicklungsprogramm verweist, dann ist das das Programm, das eben für den Mehrjahreshaushalt gelten soll, nicht zwei Programme: ein regionales Entwicklungsprogramm und dann noch einmal ein eigenes Programm für einen Mehrjahreshaushalt. Da komme ich nicht mit. Und beim Art. 6, im dritten Absatz, soll es nicht heißen: "...nell'ammontare presunto secondo i programmi e gli indirizzi elaborati", sondern "gemäß regionalem Entwicklungsprogramm". Wenn ich auf dieses Konzept übergehe, wie es das Staatsgesetz verlangt, dann muß ich überall, wo vom mehrjährigen Tätigkeitsprogramm die Rede ist, "regionales Entwicklungsprogramm" setzen. Sonst ist das ein Widerspruch. Und ich komme nicht mit. Ich bitte um Entschuldigung, um Verzeihung, daß ich nicht mitkomme.

(Signor Presidente! Lei ha respinto l'emendamento all'art. 4 e a questo punto devo dire: Se Lei adesso propone all'art. 2 — come ha detto — di fare riferimento ai programmi di sviluppo regionale allora è questo il programma che deve valere per il bilancio pluriennale, non due programmi, ovvero un programma di sviluppo regionale e poi ancora un programma apposito per il bilancio pluriennale. Non riesco a seguire la logica. E all'art. 6, terzo comma, non bisogna dire "...nell'ammontare presunto secondo i programmi e gli indirizzi elaborati", ma "...secondo il programma di sviluppo regionale". Se introduco questo concetto, come prevede la legge nazionale, allora ovunque si parla di "programmi pluriennali di attività" bisogna scrivere "programma di sviluppo regionale" Perché altrimenti è controsenso, e non riesco a seguirne la logica. Chiedo scusa, ma proprio non capisco.)

PRÄSIDENT: Der Abg. Meraner hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola al cons. Meraner.

MERANER: Ich glaube, daß es im Grunde genommen schon darum geht, daß eine unterschiedliche Auffassung über ein mehrjähriges Tätigkeitsprogramm und über das Entwicklungsprogramm der Region besteht. Das ist eigentlich doch ein sehr wesentlicher Unterschied. Ich bin der Meinung, wir sollten den jetzt endgültig abklären, damit wir nicht bei allen zukünftigen Artikeln nochmals das Wort diesbezüglich ergreifen müssen. Unsere Position ist an und für sich ja klar und wir ersuchen den Herrn Präsidenten, uns ein für alle Mal zu sagen, ob er sich der begrifflichen Auffassung, so wie wir sie haben, anschließen kann oder nicht. Täte er es nicht, dann wären auch die vorhergehenden Aussagen meiner Meinung nach nicht konsequent und diesbezüglich schließe ich mich voll den Ausführungen des Kollegen Benedikter an.

Noch eine ganz kurze Präzisierung: Nicht als Kritik aufgefaßt, Herr Vizepräsident: Sie haben im vierten Absatz von der Deckung von Ausgaben oder von Mehrausgaben geredet. Es muß heißen: "von neuen Ausgaben". So steht es auch im Text geschrieben. Dies nur als Präzisierung, damit es auch im Protokoll klargestellt ist.

(Ritengo che qui in sostanza si tratti di stabilire se esiste un differenza concettuale tra "programma pluriennale di attività" e "Programma di sviluppo regionale". Ed effettivamente è una differenza sostanziale. Personalmente sono dell'avviso che vada chiarita una volta per tutte, per evitare che agli articoli seguenti si intervenga ogni volta su questo punto. La nostra posizione di per sé è chiara, e noi chiediamo al signor Presidente di dirci una volta per tutte se intende la stessa cosa che intendiamo noi, oppure no. Se non lo fa, allora anche le dichiarazioni di prima a mio avviso mancano di coerenza, e in tal senso mi associo pienamente a quanto dichiarato dal collega Benedikter.

Ancora una piccola precisazione, che non vuole essere una critica, signor Vicepresidente. Lei al quarto comma ha parlato di copertura delle spese e di maggiore spesa. Bisognerebbe dire "di nuove spese", perché così recita il testo. Era solo una precisazione in modo che anche il verbale sia chiaro in questo senso.)

PRÄSIDENT: Danke! Sind weitere Wortmeldungen?

Bitte, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Grazie! Qualcun altro intende intervenire?

Prego, signor Presidente!

ANDREOLLI: Anche da questo punto di vista, abbiamo già detto quali sono i nostri intendimenti al collega Meraner, credo non occorra ripetere tre volte la stessa cosa. Colgo anche in questo caso una nostra dimenticanza e proporrò un emendamento soppressivo al comma 3, ultima riga, laddove si dice: "nell'ammontare presunto secondo i programmi o gli indirizzi elaborati", al fine di cancellare le parole "i programmi", perchè, coerentemente a quanto affermato prima nell'articolo, sono sufficienti gli indirizzi.

Grazie del vostro intervento e della vostra attenzione puntuale nel verificare il testo.

PRÄSIDENT: Ich verlese den Abänderungsantrag zum Art. 6:

"Al comma 3 eliminare le parole all'ultima riga "i programmi". Das heißt im deutschen Text: "Im dritten Absatz wären die Worte "ausgearbeiteten Programmen und" zu streichen, so daß es jetzt folgendermaßen heißt, ich lese diesen Absatz neu: "Schließlich sind die aus den neuen Gesetzesmaßnahmen der Region erwachsenden Ausgaben in der nach den Richtlinien angenommenen Höhe, einschließlich der Ausgaben für neue Anleihen und Darlehen anzuführen". Das heißt im italienischen Text laut dieser Abänderung: "Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto secondo gli indirizzi elaborati". ...Im deutschen Text heißt es "nach den ausgearbeiteten Richtlinien", es werden also nur die Worte "Programmen und..." gestrichen. Das ist also ein Abänderungsantrag.

Der Abg. Benedikter hat das Wort zum Abänderungsantrag.

PRESIDENTE: Darò ora lettura dell'emendamento presentato all'art. 6:

"Al comma 3 eliminare le parole all'ultima riga "i programmi". In lingua tedesca l'emendamento dice: "Im dritten Absatz wären die Worte "ausgearbeiteten Programmen und" zu streichen". Quindi l'articolo così emendato ora recita, in lingua tedesca: "Schließlich sind die aus den neuen Gesetzesmaßnahmen der Region erwachsenden Ausgaben in der nach den Richtlinien angenommenen Höhe, einschließlich der Ausgaben für neue Anleihen und Darlehen anzuführen". E in italiano: "Sono infine indicate le spese dipendenti dai nuovi previsti interventi legislativi della Regione, nell'ammontare presunto secondo gli indirizzi elaborati". ...In tedesco ora si parla di "nach den ausgearbeiteten Richtlinien", quindi vengono stralciate solo le parole "Programmen und...". Questo é quanto previsto dall'emendamento.

La parola al cons. Benedikter sull'emendamento.

BENEDIKTER: Ich erlaube mir und bitte vielmals um Entschuldigung, daß da der Widerspruch bleibt, denn wenn ein Entwicklungsprogramm gemacht wird, Herr Präsident, dann ist alles im Entwicklungsprogramm enthalten und ich kann nicht neben dem Entwicklungsprogramm ein Ausrichtungsprogramm, oder wie es im Art. 4 geheißen hat, "programma pluriennale di attività" usw. machen. Ich werde nicht 2, 3 oder 4 Programme machen? Ich mache ein Programm und das wird genehmigt und dort ist alles drinnen. Aber nicht neben dem Programm noch Ausrichtungen, die irgendwo ausgearbeitet worden sind. Das ist nicht logisch.

(Vogliate nuovamente scusarmi, ma vorrei sottolineare che la contraddizione rimane, poiché se viene fatto un programma di sviluppo, signor Presidente, allora in questo vi è contenuto tutto e quindi non possiamo fare anche un programma pluriennale di attività, come è stato specificato all'art. 4. Non si possono fare 2, 3 o 4 programmi. Si fa un programma che

contenga tutto, e non un programma pluriennale di attività accanto al programma di sviluppo, con progetti elaborati chissà dove. Non è logico.)

PRÄSIDENT: Wünscht noch jemand das Wort? Dann stimmen wir über vorgeschlagenen Abänderungsantrag, dem Streichungsantrag, ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 3 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen ist der Abänderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'emendamento soppressivo. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti?

Con 3 voti contrari e 4 astensioni l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Meldet sich noch jemand zum Artikel zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den so abgeänderten Artikel ab. Wer mit dem Art. 6 einverstanden ist, möge zum Zeichen der Zustimmung die Hand erheben. Danke! Wer stimmt dagegen? 3. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen ist der Art. 6 in der abgeänderten Fassung genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire sull'articolo? Nessuno. Allora passiamo alla votazione dell'articolo così emendato. Chi è favorevole all'articolo 6 così emendato è pregato di alzare la mano. Grazie! Contrari? 3. Astenuti?

Con 3 voti contrari e 5 astensioni l'articolo 6 così emendato è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 7:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 7:

Art. 7

Gesetze zur Regelung der Ausgaben

1. Die Gesetzentwürfe, die neue Ausgaben oder Mehrausgaben bzw. eine Verringerung der Einnahmen mit sich bringen, müssen mit einer Überprüfungs- und Bewertungskarte versehen sein, in welcher das Ausmaß der mit den vorgesehenen Zielsetzungen zusammenhängenden Gesamtausgaben festgelegt ist.

2. Die Regionalgesetze, die fortdauernde oder wiederkehrende Tätigkeiten oder Maßnahmen vorsehen, bestimmen in der Regel die Ausgaben betreffend das erste Jahr und die wiederkehrenden Ausgaben für künftige Jahre fest; sie können außerdem die Festlegung des Ausmaßes der entsprechenden Ausgabe auf das jährliche Haushaltsgesetz übertragen.

3. Die Gesetze, die Ausgaben von mehrjähriger Dauer verfügen, legen sowohl das Ausmaß für das erste Anwendungsjahr als auch die Gesamtausgaben fest, wobei für die Bestimmung der Anteile, die auf jeden der nachfolgenden Jahre lasten sollen, auf das jährliche Haushaltsgesetz verwiesen wird.

4. Der Regionalausschuß kann Verträge abschließen oder jedenfalls Verpflichtungen in den Grenzen des gesamten Ausgabenbetrages eingehen, zu denen mit den Gesetzen nach diesem Artikel ermächtigt wurde. Die entsprechenden Zahlungen müssen sich jedenfalls innerhalb der Grenzen der jährlichen Haushaltsermächtigungen bewegen.

Art. 7
Leggi che disciplinano spese

1. I disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese ovvero diminuzione di entrate devono essere corredati da una scheda di analisi e valutazione che ne quantifichi gli oneri complessivi in relazione agli obiettivi previsti.

2. Le leggi regionali che prevedono attività o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma l'onere relativo al primo anno e l'onere a regime; possono rinviare inoltre alla legge di bilancio annuale la determinazione dell'entità della relativa spesa.

3. Le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale quantificano sia l'onere relativo al primo anno di applicazione, sia la spesa complessiva, rinviando alla legge di bilancio annuale l'indicazione, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni successivi.

4. La Giunta regionale può stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera spesa autorizzata dalle leggi di cui al presente articolo. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

PRÄSIDENT: Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß im deutschen Text im Absatz 2, erster Satz, das letzte Wort "fest" überflüssig ist und somit sprachlich unkorrekt ist. Wenn Sie einverstanden sind, streichen wir das vom Präsidium her, ohne daß dafür ein Abänderungsantrag notwendig ist. Es heißt also: "...bestimmen in der Regel die Ausgaben betreffend das erste Jahr und die wiederkehrenden Ausgaben für künftige Jahre;".

Meldet sich jemand zum Art. 7 zu Wort?

Bitte, Abg. Marzari, Sie haben das Wort.

PRESIDENTE: Vorrei solo osservare che nel testo tedesco la parola "fest" è superflua e quindi non corretta da un punto di vista linguistico. Se i signori Consiglieri sono d'accordo, sarà effettuata d'ufficio la necessaria correzione, senza che sia necessario un apposito emendamento. Il testo tedesco sarà quindi: "...bestimmen in der Regel die Ausgaben betreffend das erste Jahr und die wiederkehrenden Ausgaben für künftige Jahre;".

Chi chiede la parola sull'articolo 7?

Prego, cons. Marzari, a Lei la parola.

MARZARI: Grazie, signor Presidente. Sull'art. 7 mi preme porre un problema riguardante soprattutto la presentazione di disegni di legge che non siano proposti dalla Giunta, in quanto ritengo che corredare tali documenti con una scheda di analisi e valutazione che quantifichi gli oneri complessivi non risulti spesso agevole da parte di chi non ha sottomano la situazione del bilancio e la contabilità generale della Regione. In questi termini potrebbe risultare difficile proporre un disegno di legge. E' evidente la necessità di un'intesa, che deve intervenire in questa sede, nel momento in cui si approva questo articolo, intesa che dovrebbe in sostanza garantire che la scheda relativa ad ogni proposta di legge proveniente da forze non rappresentate in Giunta venga predisposta da parte degli uffici, senza che vi sia la minima interferenza sulla volontà politica che il disegno di legge intende esprimere, perchè altrimenti andiamo a limitare la possibilità di avanzare proposte da parte dei gruppi minoritari.

La proposta non deve essere coerente con un'impostazione di bilancio, altrimenti le leggi potrebbero venire solo dalla maggioranza o dalla Giunta, ma bisogna consentire che una legge possa anche "stravolgere" il bilancio, perchè può darsi l'ipotesi di una legge che si ritiene necessaria e rispetto alla quale può esserci anche una messa in discussione del

bilancio stesso, fatto salvo la regola che il bilancio deve pareggiare; non intendo comunque dilungarmi su questo.

Allora o c'è questa garanzia di assistenza tecnica e non di interferenza politica o diversamente questo articolo è fortemente discriminante, meglio sarebbe non prevedere questa scheda tecnica e lasciare che in sede di Commissione vi possa essere questo confronto sugli oneri che il disegno di legge rappresenta e quindi in quella sede, se il disegno di legge, come proposta politica di merito, si ritiene percorribile, vi sarà la fase di adattamento dell'articolo finanziario.

Questo è quanto volevo dire, con la preoccupazione di non limitare quella che è la libertà di proposta delle forze che non sono rappresentate nella Giunta regionale.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Marzari.

Meldet sich noch jemand zum Artikel zu Wort? Ich sehe keine Wortmeldungen. Möchte der Präsident zur Replik das Wort?

Bitte, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Marzari.

Qualcun altro chiede la parola sull'articolo? Nessuno. Il Presidente intende replicare?

Prego, signor Presidente.

ANDREOLLI: Sarei dell'idea di non modificare il testo, ma concordo con il cons. Marzari che non ci può essere, attraverso questo strumento, una discriminazione fra chi ha in mano gli uffici e chi non li ha. Quindi da parte nostra nessun problema, qualora ci fosse questa circostanza che gli uffici siano a disposizione, come per la Giunta, per predisporre la scheda tecnica necessaria.

PRÄSIDENT: Danke! Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer für den Artikel stimmt, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 3 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Gegenstimmen und 7 Enthaltungen ist der Artikel genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie! Passiamo ora alla votazione. Chi è favorevole all'articolo, è pregato di alzare la mano. Contrari? 3. Astenuti?

Con 3 voti contrari e 7 astensioni l'articolo 7 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum Art. 8:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 8:

Art. 8 Ausgabenverfahren

1. Um die notwendige Koordinierung mit den Programmierungsinstrumenten zuzusichern und die Effizienz der Ausgabenverfahren zu fördern, legt der Regionalausschuß – falls die Regionalgesetze, die die Tätigkeit von Ausgaben zu Lasten des Haushaltes der Region mit sich bringen, nicht direkt die Fristen festlegen, innerhalb welcher die erforderlichen Maßnahmen getroffen werden müssen – diese Fristen mit eigenen Beschlüssen fest.

Art. 8 Procedimenti di spesa

1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli strumenti della programmazione e promuovere l'efficienza dei procedimenti di spesa, ove le leggi regionali che comportano l'erogazione di spese a carico del bilancio della Regione non stabiliscano direttamente i termini entro i quali deve essere provveduto a necessari adempimenti, la Giunta regionale stabilisce tali termini con proprie deliberazioni.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen zum Art. 8?
Bitte, Abg. Meraner.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'articolo 8?
Prego, cons. Meraner.

MERANER: Herr Präsident des Regionalausschusses! Kolleginnen und Kollegen! Es ist an und für sich schon ein politisch unzumutbarer Vertrauensvorschuß, wenn der Absatz 4 des Art. 7 genehmigt wird. Denn dieser ist schon eine Art Ermächtigungsgesetz in dem Sinne, daß der Regionalausschuß für 3 Jahre im vorhinein über doch recht beträchtliche Summen verfügen und sie kompetenzhalber verpflichten kann, wenn sie auch nur dann im entsprechenden Haushaltsjahr ausgegeben werden dürfen. So verstehe ich ihn zumindest. Daß jetzt die Termine auch noch ausschließlich von der Regierung festgelegt werden, scheint mir doch den Bogen doch etwas zu überspannen, denn dann braucht es eigentlich den Regionalrat wohl kaum noch. Dann soll die Regionalregierung alleine alles tun und alleine die Verantwortung tragen und wir bleiben dann am besten zu Hause.

(Signor Presidente della Giunta regionale! Colleghe e colleghi! Mi sembra che si pretenda da parte nostra troppa fiducia, nel chiederci di approvare il 4. comma dell'articolo 7. Si tratta qui di una specie di legge di autorizzazione, con la quale la Giunta regionale verrebbe a disporre per 3 anni di consistenti somme che potrebbe impegnare come vuole, anche se poi queste risorse possano essere spese solo nel relativo anno finanziario. Almeno così interpreto questo comma. Che i termini possano essere stabiliti esclusivamente dalla Giunta, mi sembra francamente esagerato, poiché in tal modo non servirebbe più il Consiglio regionale e la Giunta regionale potrebbe far tutto da sola e avrebbe l'intera responsabilità. E allora noi faremmo meglio a rimanere a casa.)

PRÄSIDENT: Sind weitere Wortmeldungen zum Art. 8? Ich sehe keine.
Wünscht der Präsident Andreolli das Wort zur Replik?
Bitte, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire sull'art. 8?
Il Presidente Andreolli intende replicare?
Prego, signor Presidente.

ANDREOLLI: Mi pare che la preoccupazione del collega Meraner sia eccessiva, nel senso che questo testo parla di termini, non di quantità, del resto un testo analogo esiste nelle leggi provinciali di Trento e di Bolzano, non c'è nulla di diverso, non vuol dire che ciò rappresenti l'ottimo, però un punto di riferimento già collaudato da anni c'è e non è mai successo che le Province di Trento e di Bolzano abbiano trasbordato nei loro compiti. Qui si parla di termini e non di quantità e quindi il testo, a mio avviso, resta così com'è.

PRÄSIDENT: Da keine weiteren Wortmeldungen mehr sind, stimmen wir jetzt über den Art. 8 ab. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 3. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen ist der Art. 8 genehmigt.

PRESIDENTE: Poiché non è iscritto nessun altro a parlare, voteremo ora l'articolo 8. Chi è favorevole, è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? 3. Astenuti?

Con 3 voti contrari e 6 astensioni l'articolo 8 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen jetzt, nachdem dieses Kapitel fertig ist, zurück zum Art. 2. Ich verlese dazu den Abänderungsantrag, eingebracht von den Abg. Andreolli, von Egen und Romano:

PRESIDENTE: Poiché è terminata la trattazione di questo capitolo, torneremo ora sull'articolo 2. Darò ora lettura dell'emendamento presentato dai cons. Andreolli, von Egen e Romano:

La frase "Essi sono elaborati in coerenza con il programma pluriennale di attività" è soppressa.

Der Satz "Sie werden in Übereinstimmung mit dem mehrjährigen Tätigkeitsprogramm erstellt" wird gestrichen.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu diesem Abänderungsantrag zu Wort? ...Abg. Benedikter, er ist vor ca. 5 Minuten verteilt worden.

Abg. Benedikter, bitte.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'emendamento? ...Cons. Benedikter, l'emendamento è stato distribuito 5 minuti fa.

Cons. Benedikter, prego.

BENEDIKTER: Der Präsident des Regionalausschusses hat vorgeschlagen, daß man diesen zweiten Satz vom ersten Absatz des Art. 2 streicht. Also mit anderen Worten: Es braucht kein regionales Entwicklungsprogramm. Die Streichung, ohne daß man es ersetzt, ...auf das läuft es hinaus, also es braucht kein Programm. Im Dreijahreshaushalt können im Vorlagebericht Hinweise drinnen sein, was man zu tun gedenkt, aber es braucht kein Programm, wenn es so, sicut simpliciter gestrichen wird. Ich habe Sie so verstanden, daß man es in dem Sinn ersetzt, daß man sagt, sie werden ausgearbeitet im Sinne des regionalen Entwicklungsplanes. Sie hingegen streichen es einfach, also es braucht kein Programm und es genügen Hinweisen im Dreijahreshaushalt auf das, was man irgendwie zu tun gedenkt. Das ist genau das Gegenteil dessen, was ich beantragt habe.

(Il Presidente della Giunta regionale propone di stralciare questa seconda frase dal primo comma dell'articolo 2. In altre parole: non abbiamo bisogno di un programma di sviluppo. Lo stralcio, senza una sostituzione, significa in poche parole che non serve un programma. Nella relazione accompagnatoria al piano triennale potranno essere contenute delle indicazioni su ciò che si intende fare, ma non serve un programma. Questo è quanto risulta dallo stralcio della frase. Io invece intendevo emendare l'articolo nel senso che si inserisse il riferimento ad un programma di

sviluppo regionale. Lei invece stralcia la frase, senza sostituirla, per cui ne risulta che non è necessario un programma e che sono sufficienti delle indicazioni sulla futura attività nel programma triennale. E questo è esattamente il contrario di ciò che avevo richiesto.)

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Abänderungsantrag der Regionalregierung zu Wort? Ich sehe niemanden mehr. Besteht der Wunsch auf dem Einwand des Abg. Benedikter zu antworten?

Der Präsident Andreolli möchte das Wort, bitte.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sull'emendamento della Giunta? Nessuno. La Giunta intende rispondere all'obiezione sollevata dal cons. Benedikter?

La parola al Presidente Andreolli. Prego.

ANDREOLLI: La risposta mi sembra superflua, lo cancelliamo perchè introduciamo tutto il discorso del programma di sviluppo in un disegno di legge ad hoc. Abbiamo già detto chiaramente qual è il nostro intendimento, lei è di opinione diversa, rispettabilissima, le ho già dato la risposta prima.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zur Abstimmung über den Änderungsantrag zum Art. 2. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? 2. Wer enthält sich der Stimme? 3.

Bei 2 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen ist der Abänderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Passiamo ora alla votazione sull'emendamento all'art. 2. Chi è favorevole? Chi è contrario? 2. Chi si astiene?

Con 2 voti contrari e 3 astensioni l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Sind noch Wortmeldungen zum Art. 2? Keine. Dann stimmen wir über den Art. 2 ab, so abgeändert. Wer damit einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 2. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Gegenstimmen und 3 Enthaltungen ist der Art. 2 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire sull'articolo 2? Nessuno. Allora passiamo alla votazione dell'articolo 2 così emendato. Chi è d'accordo, è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? 2. Chi si astiene?

Con 2 voti contrari e 3 astensioni l'articolo 2 è approvato.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zum Kapitel 2 des Gesetzes, das den Jahreshaushalt betrifft und zwar zum Art. 9:

PRESIDENTE: Passiamo al capitolo 2 del disegno di legge che si riferisce al bilancio annuale o meglio all'art. 9:

Art. 9 Finanzjahr

1. Die Finanzgebarung der Region wickelt sich auf der Grundlage des jährlichen Haushaltsvoranschlags ab. Die Erstellung dieser Haushalte erfolgt nach Kompetenz

und Kasse, und das entsprechende Gesetz ermächtigt die Region, die darin enthaltenen Einnahmen und Ausgaben vorzunehmen.

2. Die Finanzgebarung hat die Dauer eines Jahres und fällt mit dem Kalenderjahr zusammen.

Art. 9 Anno finanziario

1. La gestione finanziaria della Regione si svolge in base al bilancio annuale di previsione. Tale bilancio è redatto in termini di competenza e in termini di cassa e la relativa legge autorizza la Regione a conseguire le entrate e ad effettuare le spese in esso comprese.

2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

PRÄSIDENT: Sind Wortmeldungen zum Art. 9? Keine. Dann stimmen wir über den Art. 9 ab. Wer damit einverstanden ist, möge die Hand erheben. Gegenstimmen? Keine. Enthaltungen? 3. Bei 3 Enthaltungen ist der Art. 9 genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono interventi in merito all'art. 9? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'art. 9. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 3 astenuti.

Con tre astenuti l'art. 9 è approvato.

Art. 10 Jährlicher Haushaltsvoranschlag

1. Der jährliche Haushalt der Region umfaßt den Voranschlag der Einnahmen, den Voranschlag der Ausgaben und die allgemeine zusammenfassende Übersicht.

2. Jeder dieser Voranschläge und die allgemeine zusammenfassende Übersicht werden der Reihe nach durch getrennte Artikel des Haushaltsgesetzes genehmigt.

3. Der jährliche Haushaltsvoranschlag hat für jedes Einnahmen- und Ausgabenkapitel anzuführen:

- a) das voraussichtliche Ausmaß der Einnahmen- und der Ausgabenrückstände bei Abschluß der dem Haushalt vorangegangenen Finanzgebarung;
- b) das Ausmaß der im entsprechenden Haushaltsjahr voraussichtlich zu ermittelnden Einnahmen und der im selben Jahr voraussichtlich anzusetzenden Ausgaben;
- c) das Ausmaß der im entsprechenden Haushaltsjahr voraussichtlich einzuhebenden Einnahmen und der im selben Jahr voraussichtlich zu tätigen Ausgaben, und zwar ohne Unterscheidung zwischen Kompetenz und Rückstände.

4. Unter den Einnahmen und den Ausgaben nach vorstehendem Buchstaben b) ist der am Ende der vorhergehenden Finanzgebarung allenfalls angenommene Überschuß bzw. Fehlbetrag der Abschlußrechnung ausgewiesen. Unter den Einnahmen und den Ausgaben nach vorstehendem Buchstaben c) ist außerdem der allfällige positive bzw. negative Kassensaldo ausgewiesen, der zu Beginn der Gebarung angenommen wird, auf die sich der Haushalt bezieht.

5. Gegenstand der Genehmigung von seiten des Regionalrates bilden nur die Bereitstellungen nach Buchstaben b) und c) des vorstehenden Absatzes 3.

Art. 10 Bilancio annuale di previsione

1. Il bilancio annuale della Regione comprende lo stato di previsione dell'entrata, lo stato di previsione della spesa ed un quadro generale riassuntivo.

2. Ciascuno dei detti stati di previsione ed il quadro generale riassuntivo sono approvati, nell'ordine, con distinti articoli della legge di bilancio.

3. Il bilancio annuale di previsione indica per ciascun capitolo di entrata e di spesa:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce;
- c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra operazioni in conto competenza e in conto residui.

4. Tra le entrate e le spese di cui alla precedente lettera b) è iscritto l'eventuale avanzo, rispettivamente disavanzo di consuntivo presunto al termine dell'esercizio precedente. Tra le entrate e le spese di cui alla precedente lettera c) è altresì iscritto l'eventuale saldo di cassa positivo, rispettivamente negativo, presunto all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

5. Formano oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale solo gli stanziamenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3.

PRÄSIDENT: Sind Wortmeldungen zum Art. 10? Ich sehe keine. Dann stimmen wir über den Art. 10 ab. Wer ist damit einverstanden? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Enthaltungen ist der Art. 10 genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono degli interventi in merito all'art. 10? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'art. 10. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

Con due astenuti l'art. 10 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 11:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 11:

Art. 11

Vorlegung und Genehmigung des Haushaltsvoranschlags

1. Der Haushaltsvoranschlag wird vom Ausschuß beschlossen und zusammen mit einem erläuternden Bericht dem Regionalrat innerhalb 31. Oktober des dem entsprechenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres vorgelegt und wird mit Regionalgesetz nach dem im Artikel 34 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen Verfahren genehmigt.

Art. 11

Presentazione e approvazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è deliberato dalla Giunta ed è presentato al Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce, insieme ad una relazione illustrativa ed è approvato con legge della Regione seguendo la procedura prevista dall'art. 84 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

PRÄSIDENT: Sind Wortmeldungen zum Art. 11? Ich sehe keine. Dann stimmen wir über den Art. 11 ab. Wer ist damit einverstanden? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Enthaltungen ist der Art. 11 genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono degli interventi in merito all'art. 11? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'art. 11. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

Con due astenuti l'art. 11 è approvato.

Art. 12

Kompetenzansätze

1. Die Ansätze für Kompetenzausgaben laut Artikel 10 Absatz 3 Buchstabe b) werden im Haushalt in dem Ausmaß eingetragen, wie er für die Ausübung der Tätigkeiten und für die Maßnahmen erforderlich ist, die aufgrund der geltenden Gesetze und des in den Eingriffsprogrammen und Vorhaben der Region vorgesehenen Ausgabenbedarfes im Laufe der Gebarung voraussichtlich zu Ausgabenbereitstellungen führen.

2. Für die mehrjährigen und auf mehrere Gebarungen aufgeteilten Ausgaben ist der im Haushalt bereitzustellende Anteil nach den im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Richtlinien in den Grenzen des im Gesetz angeführten Gesamtbetrages festgelegt, wobei sowohl die in den früheren Haushalten bereitgestellten Anteile als auch die in den entsprechenden Gebarungen eingegangenen Verpflichtungen zu berücksichtigen sind.

Art. 12

Stanzamenti di competenzaa

1. Gli stanziamenti di spesa di competenzaa di cui alla lettera b) dell'articolo 10, comma 3, sono iscritti nel bilancio nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti, ed ai fabbisogni di spesa previsti nei programmi di intervento e nei progetti della Regione, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio ad impegni di spesa.

2. Per le spese a carattere pluriennale ripartite in più esercizi, la quota di stanziare in bilancio è determinata, con i criteri previsti al precedente comma, nei limiti della somma totale indicata dalla legge e tenendo conto sia delle quote stanziate nei precedenti bilanci, sia degli impegni assunti nei relativi esercizi.

PRÄSIDENT: Sind Wortmeldungen zum Art. 12? Ich sehe keine. Dann stimmen wir über den Art. 12 ab. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Enthaltungen ist der Art. 12 genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono degli interventi in merito all'art. 12? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'art. 12. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

Con tre astenuti l'art. 12 è approvato.

Art. 13 Kassenansätze

1. Die Ansätze für Kassenausgaben nach Artikel 10 Buchstabe c) sind im Haushalt in dem zur Deckung der Ausgaben erforderlichen Ausmaß ausgewiesen, die voraussichtlich in der Finanzgebarung infolge der bereits eingegangenen Verpflichtungen und für dieselbe Gebarung genehmigter Verpflichtungen getätigt werden, wobei des insgesamt verfügbaren Kassenbetrages der Region Rechnung zu tragen ist.

Art. 13 Stanziamenti di cassa

1. Gli stanziamenti di spesa di cassa di cui alla lettera c) dell'articolo 10 sono iscritti in bilancio nella misura necessaria per far fronte ai pagamenti che si prevede saranno effettuati nell'esercizio a seguito degli impegni già assunti e di nuovi impegni autorizzati per l'esercizio medesimo, tenendo conto delle complessive disponibilità di cassa della Regione.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Art. 13 ab. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Enthaltungen ist der Art. 13 genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono degli interventi in merito all'art. 13? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'art. 13. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

Con tre astenuti l'art. 13 è approvato.

Art. 14 Ausgleich des Kompetenz- und Kassenhaushaltes

1. Im jährlichen Haushalt muß der Gesamtbetrag der Ausgaben, deren Zweckbindung genehmigt wird, samt dem allfälligen Abschlußfehlbetrag dem Gesamtbetrag der voraussichtlich festzustellenden Einnahmen und den aus neuen, ordnungsgemäß bewilligten Darlehen und Anleihen erwachsenden und um den allfälligen Abschlußüberschuß erhöhten Einnahmen entsprechen.

2. Im jährlichen Haushalt darf der Gesamtbetrag der Ausgaben, deren Zahlung genehmigt wird, den Gesamtbetrag der voraussichtlich einzuhebenden Einnahmen nicht überschreiten, wobei die angenommenen anfänglichen Kassensalden zu berücksichtigen sind.

3. Im jährlichen Haushalt darf der Gesamtbetrag der laufenden Ausgaben und der Ausgaben für die Rückzahlung von Anleihen und Darlehen den Gesamtbetrag der in den zwei ersten Titeln des Artikels 16 ausgewiesenen Einnahmen nicht überschreiten, wobei die allfälligen darin vorgesehenen Einnahmen aus Zuweisungen von seiten des Staates

ausgeschlossen sind, die für die Finanzierung von Ausgaben auf Kapitalkonto bestimmt sind.

Art. 14

Equilibrio del bilancio di competenza e di cassa

1. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, comprese quelle derivanti dai nuovi mutui e prestiti regolarmente autorizzati, aumentato dell'eventuale avanzo di consuntivo.

2. Nel bilancio annuale il totale delle spese di cui si autorizza il pagamento non può superare il totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenendo conto dei presunti saldi iniziali di cassa.

3. Nel bilancio annuale il totale delle spese correnti e delle spese per il rimborso di prestiti e mutui non può superare il totale delle entrate iscritte nei primi due titoli previsti dall'articolo 16, escluse le eventuali entrate in essi previste relative ad assegnazioni statali destinate al finanziamento di spese in conto capitale.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Enthaltungen ist der Art. 14 mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono degli interventi in merito all'art. 14? Nessuno. Allora passiamo alla votazione sull'art. 14. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

Con due astenuti l'art. 14 è approvato.

Art. 15

Universalität und Vollständigkeit des Haushaltes

1. Alle Einnahmen sind im Haushalt ohne Abzug der Einhebungsausgaben und der anderen allfälligen damit verbundenen Ausgaben eingetragen.

2. Alle Ausgaben sind im Haushalt vollständig und ohne Abzug der entsprechenden Einnahmen ausgewiesen.

3. Die Gebarung von Fonds außer Haushalt ist außer in den durch Sondergesetze ermächtigten Fällen, deren Verzeichnis dem Haushaltsvoranschlag beigelegt ist, untersagt.

Art. 15

Universalità e integrità del bilancio

1. Tutte le entrate sono iscritte nel bilancio al lordo delle spese di riscossione e delle altre eventuali spese ad esse connesse.

2. Tutte le spese sono iscritte nel bilancio integralmente, senza essere ridotte delle entrate correlative.

3. Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio, salvo nei casi autorizzati da leggi speciali il cui elenco è allegato al bilancio di previsione.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Ich sehe keine. Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen?

Niemand. Enthaltungen?

Bei 3 Enthaltungen ist der Art. 15 genehmigt.

PRESIDENTE: Ci sono degli interventi in merito all'art. 15? Nessuno. Allora passiamo alla votazione dell'art. 15. Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

Con tre astenuti l'art. 15 è approvato.

Art. 16

Klassifizierung der Einnahmen und der Ausgaben

1. Die Einnahmen der Region werden unterteilt:

- in Titel, je nachdem, ob es sich um Steuereinnahmen, nicht aus Abgaben erwachsende Einnahmen, Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögensgütern und aus Kreditrückzahlungen oder um Einnahmen aus der Aufnahme von Darlehen oder Anleihen handelt;
- in Kategorien, je nach ihrer Art;
- in Kapitel, je nach dem jeweiligen Gegenstand.

2. Die Ausgaben der Region werden unterteilt:

- in Titel, je nachdem, ob es sich um laufende Ausgaben (oder um Ausgaben für die Tätigkeit und Instandhaltung), Ausgaben auf Kapitalkonto (oder Investitionsausgaben) oder um Ausgaben zur Rückzahlung von Darlehen und Anleihen handelt;
- in Sektionen, je nach der funktionellen Analyse;
- in Rubriken, je nach dem Organ, das die Ausgaben verwaltet oder auf dessen Dienste sich die entsprechenden Ausgaben beziehen;
- in Kategorien, je nach der wirtschaftlichen Analyse;
- in Kapitel, je nach dem entsprechenden Gegenstand.

3. In eigenen dem Ausgabenvoranschlag beigelegten Verzeichnissen sind die Zusammenfassungen der Unterteilungen nach dem vorstehenden Absatz anzuführen.

4. Das Kapitel stellt die Grundeinheit zur Klassifizierung der Einnahmen und der Ausgaben dar.

5. In der allgemeinen zusammenfassenden Übersicht werden die Ausgleiche angeführt, die der Haushalt im Sinne des Artikels 14 berücksichtigen muß.

6. Die Numerierung der Sektionen, der Rubriken, der Kategorien und der Kapitel kann mit Bezug auf die Erfordernisse der EDV-Kodifizierung auch nicht fortlaufend sein.

Art. 16

Classificazione delle entrate e delle spese

1. Le entrate della Regione sono ripartite:

- in titoli, secondo che siano tributarie, extratributarie, provengano dalla alienazione di beni patrimoniali e dal rimborso di crediti, ovvero riguardino l'assunzione di mutui o di prestiti;
- in categorie, secondo la loro natura;
- in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

2. Le spese della Regione sono ripartite:

- in titoli, secondo che siano di pertinenza della parte corrente (o di funzionamento e mantenimento), della parte in conto capitale (o di investimento), ovvero riguardino il

- rimborso di mutui o di prestiti;
- in sezioni, secondo l'analisi funzionale;
- in rubriche, secondo l'organo che amministra la spesa od ai cui servizi si riferiscono gli oneri relativi;
- in categorie, secondo l'analisi economica;
- in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

3. In appositi elenchi annessi allo stato di previsione della spesa sono riportati i riassunti delle ripartizioni di cui al comma precedente.

4. Il capitolo costituisce l'unità fondamentale per la classificazione delle entrate e delle spese.

5. Nel quadro generale riassuntivo è data dimostrazione degli equilibri che il bilancio deve osservare ai sensi dell'art. 14.

6. La numerazione delle sezioni, delle rubriche, delle categorie e dei capitoli può essere discontinua in relazione alle necessità della codificazione meccanografica.

PRÄSIDENT: Danke für die Verlesung. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den Art. 16 ab. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 3 Enthaltungen ist der Art. 16 genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie per averne dato lettura. Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione dell'art. 16.

Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

Con tre astenuti l'art. 16 è approvato.

Art. 17

Rücklagenbetrag für Pflichtausgaben und ordentliche Ausgaben

1. Im laufenden Teil des Voranschlages der Ausgaben wird sowohl unter den Kompetenzansätzen als auch unter den Kassenansätzen ein Rücklagenbetrag für Pflichtausgaben und für ordentliche Ausgaben eingetragen, dessen Dotierung jährlich mit eigenem Artikel des Gesetzes zur Genehmigung des Haushaltes festgelegt wird.

2. Die Behebung aus dem genannten Rücklagenbetrag wird vom Regionalausschuß mit Beschluß verfügt, der dem Rechnungshof zwecks Sichtvermerk und Registrierung zu unterbreiten ist.

3. Unter den Ausgaben der vorgenannten Rücklage scheinen die Beträge auf, die notwendig sind:

- a) für die Aufstockung der Bereitstellungen der Kapitel für Pflichtausgaben oder der mit der Ermittlung und Einhebung der Einnahmen zusammenhängenden Bereitstellungen;
- b) für die Zahlung der laufenden Ausgabenrückstände, die in den vergangenen Finanzgebarungen wegen verwaltungsmäßigen Verfalls gestrichen wurden, im Falle einer Forderung von seiten der Anspruchsberechtigten bei Neueintragung unter den Herkunftskapiteln oder unter neu zu errichtenden Kapiteln, falls das Herkunftskapitel in der Zwischenzeit aufgelassen worden ist.

4. Das Verzeichnis der Kapitel nach Buchst. a) des vorstehenden dritten Absatzes wird dem Ausgabenvoranschlag beigelegt.

Art. 17
Fondo di riserva per spese obbligatorie

1. Nella parte corrente dello stato di previsione della spesa è iscritto, sia tra gli stanziamenti di competenza, sia tra quelli di cassa, un fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine, la cui dotazione è annualmente determinata con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.

2. Il prelevamento da detto fondo di riserva è disposto con deliberazione della Giunta regionale, che va sottoposta al visto e registrazione della Corte dei conti.

3. Fra le spese di cui al predetto fondo figurano le somme necessarie:

- a) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate;
- b) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reinscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.

4. L'elenco dei capitoli di cui alla lettera a) del precedente comma 3 viene allegato allo stato di previsione della spesa.

PRÄSIDENT: Danke, Abg. Morelli. Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wer ist dafür? Niemand. Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Enthaltungen ist der Art. 17 genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie, cons. Morelli. Chi desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione dell'art. 17.

Chi è a favore è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene?

Con due astenuti l'art. 17 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen zum Art. 18:

PRESIDENTE: Passiamo all'art. 18:

Art. 18
Rücklagenbetrag für unvorhergesehene Ausgaben

1. Um allfälligen Fehlbeträgen in den Haushaltszuweisungen entgegenzuwirken, die nicht die Ausgaben nach dem vorstehenden Artikel 17 betreffen und jedenfalls nicht die folgenden Haushalte andauernd belasten, wird im Voranschlag der Ausgaben sowohl für die Kompetenzansätze als auch für die Kassenansätze ein Rücklagenbetrag für die unvorhergesehenen Ausgaben eingetragen, dessen Dotierung jährlich mit eigenem Artikel des Gesetzes zur Genehmigung des Haushaltes festgelegt wird.

2. Der Präsident des Regionalausschusses ist ermächtigt, mit eigenen Dekreten von der genannten Rücklage Beträge im Höchstausmaß von dreißig Millionen Lire je Kapitel zu beheben, die für neue Kapitel oder für andere bereits bestehende Kapitel zu bestimmen sind. Die Behebungen, welche die genannte Höchstgrenze überschreiten, werden mit Beschluß des Ausschusses verfügt.

3. Die Dekrete und die Beschlüsse nach dem vorstehenden Absatz unterliegen dem Sichtvermerk und der Registrierung von seiten des Rechnungshofes.

4. Das Verzeichnis der Kapitel, die laut Bestimmung des vorliegenden Artikels ergänzt werden können, ist dem Ausgabenvoranschlag beizulegen.

5. Im Gesetz zur Genehmigung der allgemeinen Rechnungslegung der Region ist ein Verzeichnis der Dekrete und der Beschlüsse nach dem zweiten Absatz beizulegen, in dem die Gründe anzuführen sind, weshalb die Behebungen aus der in vorliegendem Artikel vorgesehenen Rücklage vorgenommen wurden.

Art. 18

Fondo di riserva per spese impreviste

1. Allo scopo di supplire ad eventuali deficienze di assegnazioni di bilancio, che non riguardino le spese di cui al precedente articolo 17 e che, comunque, non impegnino i bilanci futuri con carattere di continuità, viene iscritto nello stato di previsione della spesa, sia per gli stanziamenti di competenza che di cassa, un fondo di riserva per le spese impreviste, la cui dotazione viene annualmente determinata con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio.

2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a prelevare dal detto fondo, mediante propri decreti, somme da destinare a nuovi capitoli o a quelli già esistenti nella misura massima di trenta milioni per ciascun capitolo. I prelevamenti superiori a detto limite sono disposti con deliberazione della Giunta.

3. I decreti e le deliberazioni di cui al comma precedente sono soggetti al visto e registrazione della Corte dei conti.

4. L'elenco dei capitoli che possono essere integrati a norma del presente articolo è allegato allo stato di previsione della spesa.

5. Alla legge di approvazione del rendiconto generale è allegato un elenco dei decreti e delle deliberazioni di cui al secondo comma, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di cui al presente articolo.

PRÄSIDENT: Zu diesem Art. 18 ist ein Abänderungsantrag vorgelegt worden, den ich verlese:

PRESIDENTE: A questo articolo 18 è stato presentato un emendamento, di cui darò lettura:

Im Art. 18 Absatz 2 werden die Worte "die für neue Kapitel oder für andere bereits bestehende Kapitel" durch die Worte "die für die Kapitel des Haushaltes" ersetzt.

Nel secondo comma dell'art. 18, le parole "a nuovi capitoli o a quelli già esistenti" sono sostituite dalle seguenti: "ai capitoli di bilancio".

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Abänderungsantrag zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Enthaltungen ist der Abänderungsantrag genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con due astensioni l'emendamento è approvato.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Artikel zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Damit ist der Art. 18 bei 2 Enthaltungen mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti?

L'art. 18 è approvato con due astensioni.

Art. 19

Rücklagenbetrag des Kassahaushaltes

1. Im jährlichen Kassahaushalt ist eine Rücklage zur Deckung von Mehrzahlungen eingetragene, die sich im Laufe des Finanzjahres gegenüber den für die einzelnen Kapitel vorgesehenen Bereitstellungen als notwendig erweisen.

2. Die Behebung von Beträgen aus der im vorgehenden Absatz erwähnten Rücklage zugunsten anderer Kapitel des Kassahaushaltes wird mit Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses verfügt, der dem Sichtvermerk und der Registrierung von seiten des Rechnungshofes unterliegt.

Art. 19

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Nel bilancio annuale di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell'esercizio rispetto agli stanziamenti previsti per i singoli capitoli.

2. Il prelevamento di somme dal fondo di cui al precedente comma a favore di altri capitoli del bilancio di cassa è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, soggetto al visto e registrazione della Corte dei conti.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Artikel zu Wort? Niemand. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Enthaltungen ist der Art. 19 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire in merito all'articolo? Nessuno. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Con due astensioni l'art. 19 è approvato.

Art. 20

Sammelfonds

1. Im Voranschlag der Ausgaben sind eigene Fonds auszuweisen, die zur Deckung von Ausgaben bestimmt sind, welche aus gesetzgeberischen Maßnahmen erwachsen, die voraussichtlich im Laufe der Finanzgebarung genehmigt werden können.

2. Je nachdem, ob sie zur Finanzierung laufender Ausgaben oder von Ausgaben auf Kapitalkonto bestimmt sind, müssen die Fonds getrennt angeführt werden. In eigenen dem Voranschlag der Ausgaben beigelegten Verzeichnissen sind die Maßnahmen anzuführen, für die die Deckung mit Mitteln der Sonderfonds vorgesehen ist.

3. Die bis zum Abschluß der Finanzgebarung nicht verwendeten Fondsanteile

stellen Ausgabeneinsparungen dar.

4. Die finanzielle Deckung für gesetzgeberische Maßnahmen, die nicht bis zum Abschluß der Finanzgebarung verabschiedet sind, bleibt für die nachfolgende Finanzgebarung aufrecht, sofern diese Maßnahmen bis Ende der genannten Finanzgebarung in Kraft treten. Die finanzielle Deckung bleibt außerdem über die angegebenen Fristen hinaus, falls die Maßnahme vor dem Verfassungsgerichtshof angefochten wird, bis zum Urteil dieses Gerichtshofes aufrecht.

5. In diesen Fällen sind, unbeschadet der Übernahme der im vorstehenden Absatz vorgesehenen finanziellen Deckung, im Haushalt des Jahres, in welchem sie eingetragen wurde, die neuen Ausgaben oder Mehrausgaben an der Verabschiedung der entsprechenden gesetzgeberischen Maßnahmen Haushalt der Finanzgebarung einzutragen, im Laufe deren die Gesetze zur Haushaltsänderung in Kraft treten, durch welche die genannten Maßnahmen wirksam werden.

6. In eigenen, der allgemeinen Rechnungslegung beigelegten Verzeichnissen sind die Maßnahmen nach Absatz 4 und die damit zusammenhängenden Ausgabeneinsparungen anzuführen, die zu diesem Zweck in den nachfolgenden Finanzgebarungen zu verwenden sind.

Art. 20 Fondi globali

1. Nello stato di previsione della spesa sono iscritti appositi fondi destinati a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio.

2. I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o in conto capitale. In appositi elenchi allegati allo stato di previsione della spesa sono indicati gli interventi per i quali si prevede la copertura con fondi speciali.

3. Le quote di fondi non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono economie di spesa.

4. La copertura finanziaria relativa a provvedimenti legislativi non perfezionati entro il termine dell'esercizio resta valida per l'esercizio successivo purché tali provvedimenti entrino in vigore entro il termine di detto esercizio. La copertura finanziaria resta altresì valida oltre i termini indicati, nel caso in cui il provvedimento venga impugnato davanti alla Corte Costituzionale, fino alla pronuncia della Corte stessa.

5. In tali casi, ferma restando l'acquisizione della copertura finanziaria, come prevista nel comma precedente, al bilancio dell'esercizio in cui è stata iscritta, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore le leggi di variazione del bilancio che rendono operanti i provvedimenti stessi.

6. In appositi elenchi allegati al rendiconto generale è data indicazione dei provvedimenti di cui al quarto comma e delle conseguenti economie di spesa da utilizzare a tal fine negli esercizi successivi.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zum Artikel zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Enthaltungen ist der Art. 20 genehmigt.

Da war im Absatz 5 eine sprachliche Ergänzung. Da muß es in der drittletzten Zeile heißen: "...im Haushalt einzutragen". Aber das ist nur eine technische Ergänzung.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire in merito all'articolo? Nessuno. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

Con due astensioni l'art. 20 è approvato.

Al 5° comma va inserita un'integrazione linguistica. Nella terzultima riga del testo tedesco bisognerebbe dire: "...im Haushalt einzutragen". Ma si tratta solamente di un'integrazione tecnica.

Art. 21

Nachtragshaushalt und Haushaltsänderungen

1. Innerhalb Juni eines jeden Jahres legt der Regionalausschuß dem Regionalrat einen eigenen Gesetzentwurf für die Zwecke des Nachtrages der Haushaltsansätze auch auf der Grundlage des Bestandes der Einnahmen- und Ausgabenrückstände vor, welcher bei der Rechnungslegung der am 31. Dezember des Vorjahres abgelaufenen Finanzgebarung festgestellt worden ist.

2. Die Gesetzentwürfe, die weitere Änderungen der Kompetenz- und Kassendotierungen vorsehen, müssen bis spätestens 31. Oktober dem Regionalrat vorgelegt werden.

3. Die Maßnahmen nach diesem Artikel werden mit Regionalgesetz nach den im Artikel 84 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 vorgesehenen Verfahren genehmigt.

Art. 21

Assestamento e variazioni di bilancio

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio un apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente.

2. I disegni di legge che prevedono ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di cassa possono essere presentate al Consiglio regionale non oltre il termine del 31 ottobre.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono approvati con legge della Regione seguendo la procedura prevista dall'art. 84 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen?

Bitte, Abg. Benedikter und dann Abg. Marzari.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire?

Prego, prima tocca al cons. Benedikter, poi al cons. Marzari.

BENEDIKTER: Ich glaube, es ist schon in der Generaldebatte aufgeworfen worden, warum sich die Region hier selbst einschränken soll, selbst ein Verbot auferlegen, daß nach dem 31. Oktober keine Änderungen mehr vorgeschlagen werden können, sei es, was die Finanzen, die zustehen, sei es, was die Ausgaben als solche betrifft. Denn es können ja um diese Zeit Gesetze kommen oder es kann passieren, – die Region hat ja sonst nur Ordnungszuständigkeiten, bei denen eigentlich überhaupt keine Ausgaben auftreten, aber sie hat den Feuerwehrdienst – daß

Katastrophen erfolgen könnten, Naturkatastrophen, Brandkatastrophen und andere, die einen Sondereinsatz der Feuerwehren erforderlich machen. Dieser ist im normalen Haushaltsansatz der Region – die ja den Feuerwehrdienst den Provinzen delegiert hat, aber trotzdem diesen Dienst finanziert – vorgesehen, aber jetzt braucht man eine sofortige höhere Finanzierung, die gerechtfertigt ist. Ich sehe nicht ein, warum wir uns da gesetzlich, mit eigenem Gesetz, binden sollen. Ich weiß, man soll nicht am Jahresende sondern rechtzeitig Änderungen vornehmen. Aber es kann eben trotzdem – sei es aufgrund von Gesetzen, die von oben kommen, vom Staat kommen, sei es aufgrund von solchen Vorkommnissen – sofort notwendig sein, solche Änderungen vorzunehmen ohne bis Jänner abwarten zu müssen. In der Regel ist ja so, daß meistens der Regionalausschuß solche Änderungen vorschlägt und der muß selber wissen, ob es einen Sinn hat. Und wenn es nicht unbedingt notwendig ist, wird man es eben auch nicht tun. Denn grundsätzlich, aufgrund des Autonomiestatutes ist es ja so, daß man jederzeit Änderungen vornehmen kann. Die Vernunft wird ja in erster Linie dem Regionalausschuß eingegeben, daß er es nicht tut, wenn es nicht wirklich notwendig ist.

(Credo che già in sede di discussione generale qualcuno abbia sollevato questa questione: perché la Regione deve porsi un limite, un divieto, in base al quale non possono essere presentate variazioni alle dotazioni di competenza e alle spese come tali oltre il termine del 31 ottobre? Infatti potrebbe succedere che successivamente a questa data, vengano emanate delle leggi oppure si verificano calamità naturali. La regione ha solo competenza ordinamentale che non implica alcuna spesa, ma ha pur sempre il servizio antincendi, e in caso di calamità naturali o incendi di particolare intensità è necessario un intervento straordinario dei vigili del fuoco. Nel bilancio ordinario della regione è previsto il finanziamento del servizio antincendi anche se la gestione è stata delegata alle due province. Ma in caso di calamità si richiedono maggiori risorse finanziarie, la cui spesa è giustificata. Non capisco perché dobbiamo vincolarci con una legge. So che le variazioni di bilancio non vanno fatte a fine anno ma per tempo. Però – sia per via di leggi emanate dallo stato, sia per via di questi inconvenienti – a volte è necessario provvedere subito a queste variazioni senza dover attendere fino a gennaio. Di solito è la Giunta regionale a proporre queste variazioni. Quindi deve sapere se sono giustificate. E se non sono assolutamente necessarie, non si fanno. Perché ai sensi dello Statuto di autonomia è possibile provvedere alle variazioni di bilancio in qualsiasi momento. E sarà la ragione a suggerire alla Giunta regionale di non farle, se non sono necessarie.)

PRÄSIDENT: Der Abg. Marzari hat das Wort.

PRESIDENTE: La parola al cons. Marzari.

MARZARI: La mia è un'osservazione di prudenza, nel senso che finora abbiamo sempre esaminato provvedimenti di assestamento, ma non è detto che questo sia sempre necessario, allora per evitare termini perentori, che complicano la vita dell'istituzione, direi che qualora se ne ravvisi la necessità entro il mese di giugno ecc.

Quindi bisognerebbe introdurre una clausola che non renda obbligatorio un atto, che magari non è necessario.

PRÄSIDENT: Sind Wortmeldungen aus den Reihen der Abgeordneten? Ich sehe keine. Möchte der Herr Präsident Stellung nehmen?

Bitte, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Qualche consigliere intende intervenire? Non vedo nessuno. Il Presidente intende prendere la parola?

Prego Presidente.

ANDREOLLI: L'art. 21 disciplina due aspetti, che riguardano l'assestamento di giugno ed il termine di fine anno del 31 ottobre. La prima parte è di carattere programmatico, nel senso che non esclude che vi possano anche essere altri assestamenti, lo abbiamo fatto un mese fa, quindi il primo comma è di carattere programmatico, che è di fatto necessario, non fosse altro per i residui, una volta approvato il conto consuntivo, però non ha rilevanza pregnante.

La seconda parte, riferita al termine del 31 ottobre – ne ho avuto modo di parlarne all'inizio in sede di discussione generale – è stata inserita per una questione di opportunità, è inclusa nella legge dello Stato e in quella delle Province di Bolzano e di Trento, siamo in termini uguali e se esiste nella norma dello Stato e delle Province una qualche razionalità ci sarà. Noi diciamo che è razionale nella misura in cui di fatto successivamente non sussistono più i tempi tecnici. Lo diciamo al fine di dare una ricognizione complessiva ed è opportuno che si sappiano i termini, in modo che anche la Giunta sia autoimpegnata a rispettare questo termine e predisporre l'ultima variazione entro il termine del 31 ottobre, nulla vieta che con legge si modifichino i termini che con legge si danno, perchè la legge non è un valore assoluto, ma è pur sempre modificabile.

Quindi l'opinione della Giunta è di lasciare il testo così com'è inserito anche nelle due leggi provinciali e in quella dello Stato.

PRÄSIDENT: Danke! Wir stimmen damit über den Artikel ab. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 8 Enthaltungen ist der Art. 21 genehmigt.

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo alla votazione dell'articolo. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 8 voti di astensione l'art. 21 è approvato.

Art. 22

Umbuchungsverbot

1. Sofern in den Artikeln 17, 18 und 19 nichts anderes bestimmt ist, ist die Übertragung von Beträgen durch Verwaltungsakt von einem Kapitel auf ein anderes sowohl hinsichtlich der Kompetenzansätze als auch hinsichtlich der Kassenansätze untersagt.

Art. 22

Divieto di storni

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 19, è vietato il trasporto, con atto amministrativo, di somme da un capitolo all'altro sia per quanto riguarda gli stanziamenti di competenza, sia per quanto riguarda gli stanziamenti di cassa.

2. E' comunque vietato lo storno di fondi tra i residui, nonché tra i residui e la competenza e viceversa.

PRÄSIDENT: Wer meldet sich zu Wort? Niemand. Wir stimmen ab. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 4 Enthaltungen ist der Art. 22 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 4 voti di astensione l'art. 22 è approvato.

Art. 23

Darlehen und Anleihen

1. Die Aufnahme von Darlehen oder die Ausgabe von Anleihen von seiten der Region ist ausschließlich mit Gesetz zur Genehmigung des Haushaltes oder mit Gesetz zur Änderung desselben und nur für die Finanzierung von Investitionsausgaben bis zur Erreichung der Differenz zwischen dem um den allfälligen Abschlußfehlbetrag erhöhten Gesamtbetrag der im Kompetenzhaushalt eingetragenen Ausgaben und dem um den allfälligen Abschlußüberschuß erhöhten Gesamtbetrag der anderen im Haushalt eingetragenen Einnahmen genehmigt.

2. Im Gesetz müssen der Höchstzinssatz, die Minstdauer der Tilgungszeit, die Sicherstellungen sowie die Auswirkung der Vorgänge auf die laufende Finanzgebarung und auf die darauffolgenden Haushalte und die Deckung der entsprechenden Ausgaben mit Bezug auf die Voranschläge des Jahreshaushaltes und des mehrjährigen Haushaltes angegeben werden. Die Durchführung der Vorgänge, die Festlegung der im Gesetz nicht bestimmten Einzelvorschriften und Bedingungen stehen dem Regionalausschuß zu.

3. In jeder Finanzgebarung darf die Aufnahme von Darlehen nur im Ausmaß genehmigt werden, daß der Betrag jeweiligen jährlichen Tilgungsraten, einschließlich jener aus den bereits aufgenommenen Darlehen, 20 Prozent des Gesamtausmaßes der im Sinne des Artikels 16 im Haushalt eingetragenen, aus Abgaben erwachsenden Einnahmen nicht überschreitet, sofern die künftigen Tilgungsausgaben im Rahmen des mehrjährigen Haushaltes Deckung finden.

4. Die Aufnahme neuer Darlehen darf nicht bewilligt werden, wenn vom Regionalrat die Rechnungslegung jener Finanzgebarung noch nicht genehmigt worden ist, die gegenüber dem Haushalt, auf den sich die neuen Darlehen beziehen, zwei Jahre zurückliegt.

Art. 23

Mutui e prestiti

1. La contrazione di mutui o l'emissione di prestiti da parte della Regione è autorizzata esclusivamente con la legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione del medesimo e solo per il finanziamento di spese di investimento, fino a concorrenza della differenza fra il totale delle spese iscritte nel bilancio di competenza, aumentato dell'eventuale disavanzo di consuntivo e il totale delle altre entrate iscritte nel bilancio medesimo aumentate dell'eventuale avanzo consuntivo.

2. La legge deve specificare l'entità massima del tasso, la durata minima dell'ammortamento, le garanzie, nonché l'incidenza delle operazioni sull'esercizio in corso e sugli esercizi futuri e la copertura dei relativi oneri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale. L'effettuazione delle operazioni, la determinazione delle modalità e delle condizioni non stabilite nella legge spetta alla Giunta regionale.

3. In ciascun esercizio non può essere autorizzata la contrazione di mutui in

misura tale che l'importo delle relative annualità di ammortamento, comprese quelle derivanti dai mutui già contratti, superi il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie iscritto in bilancio ai sensi dell'articolo 16, semprechè gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.

4. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio precedente di due anni quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.

PRÄSIDENT: Dazu ist ein Abänderungsantrag seitens der Regionalregierung vorgelegt worden:

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento, a nome della Giunta regionale:

Im Art. 23 Absatz 1 wird das Wort "ausschließlich" durch die Worte "in der Regel" ersetzt.

Nel primo comma dell'art. 23, la parola "esclusivamente" è sostituita dalle seguenti: "di norma".

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer stimmt für den Abänderungsantrag? Wer stimmt dagegen? 1 Gegenstimme. Wer enthält sich der Stimme? 6 Enthaltungen.

...Bitte, Abg. Meraner zur Geschäftsordnung.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Chi è favorevole all'emendamento? Chi è contrario? 6 voti contrari. Chi si astiene? 6 astensioni.

... Prego, cons. Meraner, sul Regolamento.

MERANER: Herr Vizepräsident! Ich stelle fest, daß ich vorhin nicht verstanden worden bin. An und für sich hätte ich gerne die Erläuterung dieses Abänderungsantrages gehabt.

(Signor Vicepresidente! Vorrei solo puntualizzare che prima non sono stato compreso. Volevo l'illustrazione del presente emendamento.)

PRÄSIDENT: Es tut mir leid. Ich habe es nicht interpretieren können. Wir haben jetzt schon darüber abgestimmt, aber wir haben noch die Möglichkeit, über den Artikel zu diskutieren. Wer meldet sich zu Wort?

Bitte, Abg. Meraner.

PRESIDENTE: Mi dispiace. Non l'avevo capita. Ormai abbiamo votato, ma c'è ancora la possibilità di intervenire sull'articolo. Chi chiede la parola?

Prego, cons. Meraner.

MERANER: An und für sich muß ich innerhalb dieses Artikels jetzt zum neuen Text Stellung nehmen und möchte den Präsidenten fragen, warum das "ausschließlich" nicht gut geht und anstelle dessen "in der Regel" stehen muß? Warum brauchen wir diese Ausnahme? Kann ein konkreter Fall genannt werden, wo die Regierung glaubt, daß sie in irgendeiner unzulässiger Weise behindert wäre, wenn wir das "ausschließlich" im Text behalten hätten?

(Ora parlerò sull'articolo così emendato ed in questo senso vorrei chiedere al Presidente perché adesso è stata inserita la parola "di norma" invece che "esclusivamente". Perché

dobbiamo fare delle eccezioni? Mi può fare un esempio concreto, in cui la Giunta crede che sarebbe stata in qualche modo impedita, se avesse lasciato "esclusivamente" nel testo?)

PRÄSIDENT: Danke! Sind weitere Wortmeldungen? Keine. Dann bitte ich den Präsidenten Andreolli dazu Stellung zu nehmen.

Bitte, Herr Präsident.

PRESIDENTE: Grazie! Qualcun altro chiede la parola? Nessuno. Allora pregherei il Presidente Andreolli di dare risposta ai quesiti rivoltigli.

Grazie, signor Presidente.

ANDREOLLI: Ebbi modo in discussione generale di spiegare questo emendamento. In sede di discussione generale sono state sollevate obiezioni su questa eccessiva rigidità del testo e le abbiamo accolte, nel senso che resta come fatto programmatico, ma non vincolante, perchè di norma vuol dire che in via ordinaria l'eventuale assunzione di mutui, molto ipotetici per la Regione, debba essere accompagnata contestualmente dalla variazione di bilancio, ma questa è una regola che può prevedere benissimo una eccezione e quindi discostarsi.

Quindi è un mero fatto programmatico rispetto al testo precedente, originario, che poneva un preciso vincolo. Grazie.

PRÄSIDENT: Wir stimmen jetzt über den Artikel ab.

...Bitte, Abg. Meraner, zur Geschäftsordnung.

PRESIDENTE: Votiamo ora sull'articolo.

...Prego, cons. Meraner, sul Regolamento.

MERANER: Wir stellen dem Präsidenten des Regionalausschusses heute schon zum x-ten Mal, wie ich meine, sehr klare Fragen. Sie und ich, wir beide können ihn natürlich nicht zwingen, anders zu antworten, als er es tut. Ich stelle aber fest, daß es nicht gerade demokratischen Prinzipien entspricht, wenn er jedes Mal auf die Frage, wie alt er sei, uns antwortet, daß er 1,81 m groß ist.

(E' già l'ennesima volta che rivolgiamo oggi al Presidente regionale le stesse domande, domande che, per altro, mi sembrano abbastanza chiare. Noi e Lei, non possiamo naturalmente imporli di rispondere diversamente. Ma vorrei ribadire non è certo democratico rispondere che si è alti 1,81 m, alla domanda quanti anni si abbia.)

PRÄSIDENT: Kollege Meraner, als Vorsitzender kann ich jedem das Wort erteilen. Aber, ich kann natürlicherweise niemandem vorschreiben, wie er die Wortmeldung inhaltlich ausfüllt. Das steht jedem Abgeordneten und natürlich auch der Regierung frei, zu sagen, was sie für richtig erachtet.

PRESIDENTE: Collega Meraner! Quale Presidente ho la facoltà di dare la parola ai consiglieri. Ma non posso naturalmente prescrivere agli oratori che cosa devono dire. Questo lo decide ogni consigliere per sé, ed in questo senso anche la Giunta è libera di rispondere come vuole.

PRÄSIDENT: Damit kommen wir zur Abstimmung. Wer mit dem Artikel einverstanden ist, möge bitte die Hand erheben. Wer stimmt dagegen? 3. Wer enthält sich der Stimme? Darf ich

die Abstimmung wiederholen: Wer stimmt dafür? Wer stimmt dagegen? 2 Gegenstimmen. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 2 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen ist der Artikel so abgeändert, genehmigt.

PRESIDENTE: E con questo siamo giunti alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione dell'articolo, è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? 3. Chi si astiene? Vorrei ripetere la votazione. Favorevoli? Contrari? 2. Astenuti?

Con 2 voti contrari e 6 astensioni l'articolo così emendato è approvato.

Art. 24

Kassavorschüsse

1. Die Aufnahme von Kassavorschüssen im Sinne der Bestimmungen über den Schatzamtsdienst der Region zur Überbrückung vorübergehender Kassaengpässe wird vom Regionalausschuß mit eigenem Beschluß verfügt, der dem Sichtvermerk und der Registrierung von seiten des Rechnungshofes unterliegt.

Art. 24

Anticipazioni di cassa

1. All'assunzione di anticipazioni di cassa a termini delle norme sul servizio di tesoreria della Regione per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, provvede la Giunta regionale con propria deliberazione, soggetta al visto e registrazione della Corte dei conti, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni del bilancio di competenza e del bilancio di cassa.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 7.

Bei 7 Enthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Art. 24 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? Nessuno. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? 7.

Con 7 astensioni l'articolo 24 è approvato a maggioranza.

Art. 25

Vorläufige Gebarung

1. Die Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung wird mit Gesetz für Zeiträume von nicht mehr als insgesamt vier Monaten erteilt.

2. Das Gesetz über die vorläufige Haushaltsgebarung ermächtigt zur Ermittlung und Einhebung der Einnahmen und zur Zweckbindung und Zahlung der Ausgaben aufgrund des dem Regionalrat vorgelegten Haushaltes, ohne Betragsgrenzen.

3. Dasselbe Gesetz kann überdies Beschränkungen für die Tätigkeit nicht obligatorischer Ausgaben festlegen, und zwar sowohl in Hinsicht auf das Ausmaß der verwendbaren Bereitstellungen als auch in Hinsicht auf einzelne Ausgabenkapitel, deren Verwendung bis zur Genehmigung des Haushaltsgesetzes zur Gänze oder teilweise untersagt werden kann.

4. Falls der Haushalt dem Regionalrat noch nicht vorgelegt oder von diesem

rückverwiesen und der neue Haushalt noch nicht vorgelegt sein sollte, wird zur vorläufigen Gebarung auf der Grundlage des letzten genehmigten Haushaltes und seiner nachfolgenden Änderungen ermächtigt.

5. In dem im vorstehenden Absatz vorgesehenen Fall ist die Haushaltsgebarung für soviel Zwölftel der in jedem Kapitel vorgesehenen Ausgaben gestattet, als die Monate der vorläufigen Gebarung ausmachen, oder, falls es sich um Pflichtausgaben und um von Zweckbindungen unabhängige Ausgaben oder um nicht in Zwölftel unterteilbare Zahlungen handelt, innerhalb der Grenzen der erforderlichen Mehrausgaben gestattet. Diese Begrenzungen betreffen sowohl die Ermächtigungen zur Zweckbindung als auch jene zur Zahlung.

Art. 25 Esercizio provvisorio

1. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio è concessa con legge per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

2. La legge di esercizio provvisorio autorizza l'accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno ed il pagamento delle spese sulla base del bilancio presentato al Consiglio senza limiti di somma.

3. La legge stessa può peraltro stabilire limitazioni all'esecuzione delle spese non obbligatorie, sia in ordine all'entità degli stanziamenti utilizzabili, sia in ordine a singoli capitoli di spesa il cui utilizzo può essere in tutto o in parte vietato fino alla approvazione della legge di bilancio.

4. Nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato al Consiglio, ovvero sia stato da questo respinto e non sia stato ancora presentato il nuovo bilancio, l'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato e sue successive variazioni.

5. Nell'ipotesi richiamata al comma che precede, la gestione del bilancio è consentita per tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Tali limitazioni si intendono riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di pagamento.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Damit ist der Artikel genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti?

L'articolo è approvato.

Art. 26 Vorläufige Haushaltsführung

1. Falls das Gesetz zur Genehmigung des Haushaltes oder jenes zur Genehmigung der vorläufigen Haushaltsgebarung vom Regionalrat innerhalb 31. Dezember des dem betreffenden Haushalt vorausgehenden Jahres genehmigt worden ist, wird zur vorläufigen Gebarung des genannten Haushaltes in Anhängigkeit der Verfahren nach den Artikeln 55 und 57 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 beschränkt auf ein

Zwölfstel der in jedem Kapitel vorgesehenen Ausgaben oder, falls es sich um Pflichtausgaben und um von Zweckbindungen unabhängige Ausgaben oder um in Zwölfstel nicht unterteilbare Zahlungen handelt, innerhalb der Grenzen der erforderlichen Mehrausgaben ermächtigt.

2. Falls gegen den Gesetzentwurf zur Genehmigung des Haushaltes oder gegen den Gesetzentwurf zur Genehmigung der vorläufigen Gebarung von seiten der Regierung die Frage der Gesetzmäßigkeit oder die meritorische Frage im Sinne des Art. 55 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Einheitstextes aufgeworfen wurde, ist die Regionalverwaltung ermächtigt, in Erwartung der entsprechenden Erkenntnisse den Haushalt beschränkt auf ein Zwölfstel der in jedem Kapitel vorgesehenen Ausgabe für jeden Monat der Anhängigkeit des Verfahrens oder, falls es sich um Pflichtausgaben und um von Zweckbindungen unabhängige Ausgaben oder um nicht in Zwölfstel unterteilbare Zahlungen handelt, in den Grenzen der erforderlichen Mehrausgabe zu führen.

Art. 26

Gestione provvisoria del bilancio

1. Qualora la legge di approvazione del bilancio o quella di autorizzazione all'esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui agli articoli 55 e 57 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, è autorizzata la gestione in via provvisoria del bilancio medesimo limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Nell'eventualità che sul disegno di legge di approvazione del bilancio o sul disegno di legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio sia stata promossa dal Governo la questione di legittimità o quella di merito ai sensi dell'art. 55 del T.U. approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, l'Amministrazione regionale è autorizzata, in pendenza dei relativi giudizi a gestire il bilancio limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Enthaltungen ist der Art. 26 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti?

L'art. 26 è approvato con 6 astensioni.

Art. 27

Finanzgesetz

1. Um die Ausgaben des Haushaltes der Region den im Rahmen des mehrjährigen Programmes festgelegten allgemeinen Zielsetzungen anzupassen und den vom Art. 14 vorgeschriebenen Ausgleich des Haushaltes zu verwirklichen, kann der Regionalausschuß, gleichzeitig mit dem Gesetzentwurf zur Genehmigung des Haushaltes oder zum Nachtrag zu diesem, einen Entwurf eines "Finanzgesetzes" vorlegen, durch welches Änderungen und Ergänzungen zu Gesetzesbestimmungen vorgenommen werden können, die

sich auf den Haushalt auswirken.

Art. 27
Legge finanziaria

1. Al fine di adeguare le spese del bilancio della Regione agli obiettivi generali individuati nell'ambito del programma pluriennale e per realizzare l'equilibrio del bilancio prescritto dall'articolo 14, la Giunta regionale può presentare al Consiglio contemporaneamente al disegno di legge di approvazione del bilancio o di assestamento del medesimo, un disegno di "legge finanziaria" con la quale possano operarsi modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio.

PRÄSIDENT: Das Wort "ausschließlich" wurde in der Kommission bereits gestrichen.

PRESIDENTE: La parola "ausschließlich" nel testo tedesco qui è stata tolta già in sede di commissione.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 5 Enthaltungen ist der Art. 27 mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti?

L'art. 27 è approvato a maggioranza con 5 astensioni.

Art. 28
Buchhaltungsautonomie des Regionalrates

1. Für die Ausübung seiner Befugnisse verfügt der Regionalrat über einen autonomen Haushalt, der im Einklang mit den in der Geschäftsordnung festgelegten Bestimmungen geführt wird.

2. Die im Haushalt der Region für die Organisation und für die Tätigkeit des Regionalrates bereitgestellten Beträge werden diesem auf Antrag seines Präsidenten in einmaliger Zahlung oder durch mehrere Auszahlungen zur Verfügung gestellt.

Art. 28
Autonomia contabile del Consiglio regionale

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo gestito in conformità alle norme stabilite dal Regolamento interno.

2. Le somme stanziare nel bilancio regionale per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono messe a disposizione del Consiglio medesimo, in una o più soluzioni, a richiesta del suo Presidente.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 7 Enthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen ist der Art. 28 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti?

L'art. 28 è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

Art. 29

Rechnungsamt der Region

1. Das Rechnungsamt der Region ist gemäß den Bestimmungen der Regionalgesetze über die Ordnung der Ämter der Region und über die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung des Personals geregelt.

Art. 29

Ragioneria della Regione

1. La Ragioneria della Regione è ordinata secondo le norme delle leggi regionali sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico e trattamento economico del personale regionale.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Enthaltungen ist der Art. 29 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti?

L'art. 29 è approvato con 6 astensioni.

Art. 30

Aufgaben des Rechnungsamtes

1. Dem Rechnungsamt der Region obliegen nachstehende Aufgaben:
- Erstellung des jährlichen und des mehrjährigen Haushaltsvoranschlags, der entsprechenden Änderungsmaßnahmen und der allgemeinen Rechnungslegung;
 - Durchführung der wirtschaftlichen Analysen und Kontrolle über die Ausgabegebarung;
 - Zusammenarbeit mit den zuständigen Ämtern bei der Erstellung des mehrjährigen Tätigkeitsprogrammes;
 - Vormerkung der Akte zur Bereitstellung und Aufstellung der Titel für die Einhebung der Einnahmen und die Zahlung der Ausgabenbeträge;
 - Registrierung der Ermittlungen und der Einhebungen der Einnahmen sowie der Bereitstellungen, der Liquidierungen und der Zahlungen der regionalen Ausgaben;
 - Erstellung der Berechtigung für die Einhebung der Einnahmen und für die Zahlung der Ausgaben;
 - verwaltungsmäßige und buchhalterische Überprüfung der Rechnungslegungen der bevollmächtigten Beamten;
 - Überprüfung der Haushalte und der Rechnungslegungen der einer Aufsicht unterliegenden Körperschaften;
 - Aufsicht über die Vermögensverwaltung der Region auf der Grundlage der Richtlinien des Regionalausschusses;
 - Aufsicht über die Gebarungen der Güterverwahrer und der Rechnungsführer der Region;

- Aufsicht über die Dienste für die Ermittlung und Einhebung der Einnahmen;
- Abwicklung der Amtsgeschäfte betreffend die Besoldung und die Ruhestandsbehandlung des Personals der Region und des Personals der einer Aufsicht unterliegenden Körperschaften;
- Beachtung der von den steuerrechtlichen Bestimmungen vorgesehenen Obliegenheiten hinsichtlich der Aufgaben und Tätigkeiten der Region;
- Prüfung der finanziellen Aspekte und Erstellung der Bestimmungen betreffend die Deckung der finanziellen Belastung aus Gesetzesentwürfen, die auf Anregung des Regionalausschusses eingebracht wurden;
- Prüfung, ob die Ausgaben in Übereinstimmung mit den Gesetzgebungs- und Verordnungsbestimmungen durchgeführt und in der für die Region vorteilhaftesten Weise getätigt wurden;
- Wahrnehmung aller anderen Befugnisse, die ihm durch Sondergesetze übertragen sind.

Art. 30 Compiti della Ragioneria

1. Alla Ragioneria della Regione sono attribuiti i seguenti compiti:

- predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, dei relativi provvedimenti di variazione e del rendiconto generale;
- effettuazione delle analisi economiche e del controllo di gestione della spesa;
- collaborazione con le competenti strutture nella predisposizione del programma pluriennale di attività;
- prenotazione degli atti di impegno ed emissione dei titoli di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese;
- registrazione degli accertamenti e delle riscossioni delle entrate, nonché degli impegni, delle liquidazioni e dei pagamenti delle spese regionali;
- riscontro amministrativo-contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;
- esame dei bilanci e dei rendiconti degli enti soggetti a vigilanza;
- vigilanza sull'amministrazione del patrimonio della Regione, in base a direttive della Giunta regionale;
- vigilanza sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione;
- vigilanza sui servizi di accertamento e di riscossione delle entrate;
- trattazione degli affari concernenti il trattamento di attività e quiescenza del personale regionale e del personale degli enti soggetti a vigilanza;
- cura degli adempimenti previsti dalle norme tributarie in relazione ai compiti ed alle attività della Regione;
- esame degli aspetti finanziari e predisposizione delle norme concernenti la copertura degli oneri inerenti a disegni di legge di iniziativa della Giunta regionale;
- verifica dell'effettuazione delle spese in conformità delle norme legislative e regolamentari e nel modo più proficuo per la Regione;
- esercizio delle altre attribuzioni ad essa conferite con leggi speciali.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 7 Enthaltungen ist der Art. 30 genehmigt.

PRESIDENTE: Chi desidera intervenire? Nessuno. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno. Astenuti?

L'art. 30 è approvato con 7 astensioni.

Art. 31 Fasen der Einnahmen

1. Alle Einnahmen der Region durchlaufen die nachstehenden Phasen:

- Ermittlung;
- Einhebung;
- Einzahlung.

2. Diese Phasen können für einige Einnahmen gleichzeitig erfolgen.

Art. 31 Stadi delle entrate

1. Tutte le entrate della Regione passano per i seguenti stadi:

- accertamento;
- riscossione;
- versamento.

2. Tali stadi per talune entrate possono essere simultanei.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Enthaltungen ist der Art. 31 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 6 voti di astensione l'art. 31 è approvato.

Art. 32 Ermittlung der Einnahmen

1. Die Einnahme ist ermittelt, sobald die Regionalverwaltung den Grund des Guthabens der Region und die Identität des Schuldners feststellt und als Kompetenz der Finanzgebarung das Ausmaß des innerhalb desselben Jahres fälligen Guthabens einträgt.

2. Für die Einnahmen betreffend eigene Abgaben der Region wird die Ermittlung unter Berücksichtigung der innerhalb derselben Gebarung fälligen Raten verfügt.

3. Für die Einnahmen aus der Beteiligung und Zuwendung an staatlichen Abgaben wird die Ermittlung auf der Grundlage des entsprechenden Betrages in bezug auf die durch die Durchführungsbestimmungen auf dem Sachgebiet des Finanzwesens festgelegten Einzelheiten verfügt.

4. Für die Vermögenseinnahmen wird die Ermittlung in der Regel auf der Grundlage der Akte verfügt, die deren Ausmaß festlegen und deren Einhebung zugunsten der Kompetenzgebarung genehmigen.

5. Für die Einnahmen betreffend die Sonderbuchführungen wird die Ermittlung in bezug auf das Ausmaß der Einhebungen sowie infolge der Aufnahme von Verpflichtungen oder der Tätigkeit von Zahlungen im entsprechenden Teil der Ausgaben

verfügt.

6. In jedem anderen Fall wird die Ermittlung – falls das Gutachten nicht vorher festgestellt wurde – gleichzeitig mit der Einhebung der Einnahmen verfügt.

7. Alle Beschlüsse und Verwaltungsakte, aus denen Einnahmenermittlungen zugunsten des regionalen Haushaltes hervorgehen, müssen zusammen mit den entsprechenden Unterlagen dem Rechnungsamt übermittelt werden, welches nach Überprüfung des Guthabentitels und der Vorschriftsmäßigkeit der Unterlagen die richtige Zuweisung der Einnahmen zum Haushaltskapitel feststellt und nach Durchführung ihrer Registrierung mit dem Sichtvermerk versieht.

8. Jede den Amtshandlungen nach den vorstehenden Absatz nachfolgende Amtshandlung, die sich auf die durchgeführten Ermittlungen bezieht, muß dem Rechnungsamt für die notwendigen buchhalterischen Anmerkungen mitgeteilt werden.

Art. 32

Accertamento delle entrate

1. L'entrata è accertata quando l'Amministrazione regionale appura la ragione del credito della Regione, l'identità del debitore e iscrive come competenza dell'esercizio finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.

2. Per le entrate concernenti tributi propri della Regione, l'accertamento è disposto tenendo conto delle rate che scadono entro il termine dell'esercizio.

3. Per le entrate provenienti dalla compartecipazione e dalla devoluzione di tributi erariali, l'accertamento è disposto sulla base del rispettivo gettito, in relazione alle modalità stabilite dalle norme di attuazione in materia finanziaria.

4. Per le entrate di natura patrimoniale l'accertamento è disposto, di norma, sulla base degli atti che ne quantificano l'ammontare e ne autorizzano la riscossione nell'esercizio di competenza.

5. Per le entrate relative alle contabilità speciali, l'accertamento è disposto in relazione all'ammontare delle riscossioni, nonché in conseguenza dell'assunzione di impegni o dell'effettuazione di pagamenti nella corrispondente parte delle spese.

6. In ogni altro caso, ove il credito non sia stato precedentemente accertato, l'accertamento è disposto contestualmente alla riscossione delle entrate.

7. Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali conseguono accertamenti di entrata a favore del bilancio regionale, devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, alla Ragioneria, la quale, verificato il titolo del credito e la regolarità della documentazione, accerta l'esatta imputazione dell'entrata al capitolo di bilancio e vi appone il visto dopo averne effettuato la registrazione.

8. Ogni atto successivo a quelli di cui al comma precedente ed avente attinenza con gli accertamenti effettuati, deve essere comunicato alla Ragioneria per le occorrenti annotazioni contabili.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 7 Enthaltungen und keiner Gegenstimme ist der Art. 32 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 7 voti di astensione l'art. 32 è approvato.

Art. 33
Einhebung der Einnahmen

1. Die Einnahme ist eingehoben, sobald der dazu Verpflichtete die Zahlung des entsprechenden Betrages zugunsten der Region über das Schatzamt oder über ein anderes gesetzlich dazu ermächtigtes Amt oder Körperschaft getätigt hat und dies der Region mitgeteilt worden ist.

2. Die Einhebung der Einnahmen wird mittels Inkassoaufträge festgestellt, die auch mehrere Einnahmen umfassen können und vom Leiter des Rechnungsamtes unterzeichnet sind.

Art. 33
Riscossione delle entrate

1. L'entrata è riscossa quando il soggetto che vi è tenuto ha effettuato il pagamento del relativo importo alla Regione, tramite il tesoriere o altro ufficio o ente a ciò autorizzato per legge, e la Regione stessa ne ha avuto comunicazione.

2. La riscossione delle entrate è riscontrata mediante reversali di incasso anche cumulative a firma del Dirigente della Ragioneria.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 10 Enthaltungen ist der Art. 33 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 10 voti di astensione l'art. 33 è approvato.

Art. 34
Einzahlung der Einnahmen

1. Die Einnahme ist eingezahlt, wenn der entsprechende Betrag bei der Regionalkasse eingegangen ist.

2. Der Schatzmeister der Region nimmt die Einzahlung des Betrages durch Ausstellung der Einnahmebestätigung entgegen.

3. Die der Region zustehenden Beträge, die aufgrund eines beliebigen Titels eingehoben werden oder von den Schuldnern zu entrichten sind, müssen beim regionalen Schatzmeister innerhalb der festgelegten Fristen eingezahlt werden.

4. Diese Pflicht besteht auch dann, wenn die genannten Beträge noch nicht im Haushaltsvoranschlag eingetragen worden sind.

5. Der regionale Schatzmeister teilt monatlich und sobald er dazu aufgefordert wird dem Rechnungsamt der Region die erfolgten Einzahlungen mit.

6. Die Registrierung der Einzahlungen und die Zuweisung derselben zu den zuständigen Haushaltskapiteln wird vom Rechnungsamt der Region vorgenommen.

Art. 34
Versamento delle entrate

1. L'entrata è versata quando il relativo ammontare risulta acquisito alla cassa della Regione.

2. Il tesoriere della Regione provvede all'introito della somma mediante emissione della quietanza di incasso.

3. Le somme di spettanza della Regione, a qualsiasi titolo riscosse dagli agenti o dovute dai debitori, devono essere versate al tesoriere regionale entro i termini stabiliti.

4. Detto obbligo sussiste anche quando le somme predette non siano state ancora iscritte nel bilancio di previsione.

5. Il tesoriere regionale comunica mensilmente, ed ogni qualvolta ne sia richiesto, alla Ragioneria della Regione i versamenti effettuati.

6. Alla registrazione dei versamenti e alla imputazione di essi ai competenti capitoli del bilancio provvede la Ragioneria della Regione.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 10 Enthaltungen ist der Art. 34 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 10 voti di astensione l'art. 34 è approvato.

Art. 35

Ergänzungsbestimmungen betreffend die Einhebungsbeamten

1. Die mit der Einhebung der Einnahmen beauftragten Beamten der Regionalverwaltung müssen sich an die geltenden Bestimmungen sowie an die Bestimmungen dieses Gesetzes halten.

2. Alle Beamten nach dem vorstehenden Absatz können all jene Einnahmen ohne Betragsbegrenzung einheben, die aus den eigenen Funktionen sowie aus Bewilligungs- oder Verfügungsakten hervorgehen, die in ihre Zuständigkeit fallen. Die dem Einzahler ausgestellte Quittung hat diesem gegenüber befreiende Wirkung.

3. Die Einhebungsbeamten können anordnen, daß die Zahlung von seiten eines jeden beliebigen Schuldners über eine Bank oder über die Post vorgenommen wird. In diesem Fall ist die Quittung abzutrennen und unter den Akten zur Verfügung des Schuldners aufzubewahren.

Art. 35

Norme integrative sugli agenti della riscossione

1. Gli agenti dell'Amministrazione regionale, incaricati delle riscossioni di entrate, debbono attenersi alle disposizioni in atto, nonché a quanto stabilito dalla presente legge.

2. Gli agenti di cui al precedente comma possono riscuotere tutte le entrate, senza limiti di somma, che derivino dalle proprie funzioni, nonché da atti di concessione o di disposizione rientranti nella propria competenza. La quietanza rilasciata al versante ha efficacia liberatoria nei confronti del medesimo.

3. Gli agenti della riscossione possono disporre che il pagamento, da parte di

qualunque debitore, avvenga mediante operazione bancaria o postale. In tal caso la quietanza è staccata e conservata agli atti a disposizione del debitore.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 7 Enthaltungen und dem Rest Ja–Stimmen ist der Art. 35 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 7 voti di astensione e tutti gli altri favorevoli l'art. 35 è approvato.

Art. 36

Verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung der Einnahmen

1. Nach den Einhebungen gemäß vorstehendem Artikel, erbringen die Beamten die verwaltungsgerichtliche Rechnungslegung der Einnahmen betreffend jede einzelne Finanzgebarung, wobei sie diese an das Rechnungsamt der Region innerhalb der zwei Monate nach Abschluß der Finanzgebarung oder nach der aus welchem Grund auch immer erfolgten Ablegung des Amtes oder des Auftrages von seiten des Rechnungsbeamten übermitteln.

2. Das Rechnungsamt der Region prüft innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt die Rechnungslegungen, wobei es diese mit dem Sichtvermerk der Ordnungsmäßigkeit versieht und dem Rechnungshof zusendet.

3. Im Falle einer Abweichung oder einer vermuteten Unregelmäßigkeit, schickt das Rechnungsamt der Region die Rechnungslegung mit den entsprechenden Anmerkungen in Befolgung der Bestimmungen des vorstehenden Absatzes innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Antwort von seiten des Beamten zurück, der dazu innerhalb des dreißigsten Tages nach Erhalt der zurückgeschickten Rechnungslegung gehalten ist.

Art. 36

Conti giudiziali delle entrate

1. In seguito alle riscossioni di cui all'articolo precedente, gli agenti rendono il conto giudiziale delle entrate relative a ciascun esercizio, inviandolo alla Ragioneria della Regione entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o successivi alla cessazione dell'agente contabile dall'ufficio o dall'incarico per qualsiasi causa.

2. La Ragioneria della Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento, riscontra i conti medesimi apponendovi il visto di conformità e li trasmette alla Corte dei conti.

3. In caso di difformità o presunte irregolarità, la Ragioneria della Regione rinvia il conto, con osservazioni, adempiendo a quanto previsto nel precedente comma, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta da parte dell'agente, il quale vi è tenuto entro il trentesimo giorno dal ricevimento del conto rinviato.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 11 Enthaltungen ist der Art. 36 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 11 voti di astensione l'art. 36 è approvato.

Art. 37

Einzahlung und Meldung der durch Einhebungsbeamte eingehobenen Einnahmen

1. Innerhalb der ersten fünf Tage eines jeden Monats haben die Einhebungsbeamten beim regionalen Schatzamt die im Laufe des vorhergehenden Monats eingehobenen Beträge einzuzahlen. Die Quittung für diese Einzahlung ist der verwaltungsgerichtlichen Rechnungslegung beizulegen und stellt einen Entlastungsbeleg dar.

2. Über die durch die eigene Person eingehobenen Einnahmen legen die Einhebungsbeamten monatlich dem Rechnungsamt der Region mittels eigener Meldung über den eingehobenen Betrag Rechnung ab.

3. Die Einhebungsbeamten sind persönlich für ihre Gebarung und für anfällige Schäden verantwortlich, die der Regionalverwaltung aufgrund eines Sachverhaltes oder wegen einer Unterlassung zugefügt wurden, die auf die Schuld oder auf die Nachlässigkeit derselben zurückzuführen ist.

Art. 37

Versamento e segnalazione delle entrate riscosse tramite agenti della riscossione

1. Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli agenti della riscossione versano al tesoriere regionale l'ammontare delle somme incassate durante il mese precedente. La quietanza relativa a tale versamento va allegata al conto giudiziale e costituisce documento di scarico.

2. Delle entrate riscosse per il proprio tramite, gli agenti della riscossione rendono conto mensilmente alla Ragioneria della Regione, mediante apposita segnalazione dell'importo introitato.

3. Gli agenti della riscossione sono personalmente responsabili della loro gestione e di eventuali danni arrecati all'Amministrazione regionale per fatto o per omissione imputabile a colpa o negligenza degli stessi.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 8 Enthaltungen ist der Art. 37 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 8 voti di astensione l'art. 37 è approvato.

Art. 38

Bestimmungen zur Zwangseinhebung

1. Jedesmal, wenn staatliche oder regionale Bestimmungen Einnahmen zugunsten der Region festlegen, wird die Zwangseinhebung gemäß dem Verfahren nach dem kgl. Dekret vom 14. April 1910, Nr. 639 vorgenommen, sofern diese Bestimmungen nicht anders verfügen oder keine Rechtsverhältnisse vorsehen, die ausdrücklich anderen Verfahrensweisen unterliegen.

2. Die Region kann durch einen eigenen Beauftragten den Gerichtsvollzieher

oder den zuständigen Beamten des Schlichtungsamtes in der Ermittlung der pfändbaren Güter für die Zwecke der Zwangsvollstreckung beistehen.

3. Die von Privatpersonen geschuldeten Regionaleinnahmen werden für die Zwecke der Vollstreckung als endgültig uneinbringbar betrachtet, sobald der für die Begleichung zuständige Gerichtsvollzieher oder Bote des Schlichtungsamtes, die mit der Zwangsvollstreckung beauftragt wurden, eine Niederschrift über die zweimal erfolglos verlaufene Pfändung hinsichtlich desselben Rechtssubjektes verfaßt haben.

4. Falls ein Rechtssubjekt, ausgenommen der Staat und die autonomen Provinzen Trient und Bozen, gegenüber der Region eine fällig gewordene Schuld hat, kann der Regionalausschuß die Unterbrechung allfälliger Zahlungen verfügen, die die Region zugunsten desselben Rechtssubjektes im Zusammenhang mit Gewährung von Beiträgen oder Zuweisung von Beträgen vorzunehmen hat, und zwar bis dieses Rechtssubjekt seine Schuld beglichen hat.

5. Die Bestimmung nach dem vorstehenden Absatz wird nicht bei Schulden angewandt, gegen die eine Verwaltungsklage oder eine gerichtliche Anfechtungsklage anhängig ist.

Art. 38

Norme per la riscossione coattiva

1. Ogniqualevolta norme statali o regionali stabiliscano entrate a favore della Regione, la riscossione coattiva è effettuata con la procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che le norme medesime non dispongano diversamente o non prevedano rapporti giuridici espressamente sottoposti a diversi regimi di esecuzione.

2. La Regione, a mezzo di un suo incaricato, può assistere l'ufficiale giudiziario o l'usciera addetto all'ufficio di conciliazione nella ricerca dei beni pignorabili ai fini dell'esecuzione coattiva.

3. Le entrate regionali, dovute da privati, si considerano, ai fini esecutivi, definitivamente inesigibili quando l'ufficiale giudiziario o l'usciera addetto all'ufficio di conciliazione incaricati dell'esecuzione coattiva abbiano redatto verbale di pignoramento infruttuoso per due volte in relazione al medesimo soggetto.

4. Qualora un soggetto, escluso lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano, abbia nei confronti della Regione un debito giunto a scadenza, la Giunta regionale può disporre la sospensione di eventuali pagamenti che la Regione debba eseguire a favore del soggetto stesso in relazione a concessione di contributi o assegnazione di somme, fino a quando questi non abbia assolto il proprio debito.

5. La disposizione di cui al precedente comma non si applica nel caso di debiti a fronte dei quali sia pendente impugnativa amministrativa o giurisdizionale.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 8 Enthaltungen ist der Art. 38 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 8 voti di astensione l'art. 38 è approvato.

Art. 39

Verzicht auf Einhebung von Regionaleinnahmen geringen Ausmaßes

1. Das Gesetz zur Genehmigung des Haushaltes ermächtigt den Regionalausschuß, den Verzicht auf die Einhebung von nicht aus Abgaben erwachsenden Einnahmen zu verfügen, falls die Kosten für die Ermittlung, Einhebung und Einzahlung für jede einzelne Einnahme den Betrag derselben überschreiten sollte, wobei im selben Gesetz jährlich ein entsprechender Höchstbetrag festgelegt wird.

Art. 39

Rinuncia alla riscossione di entrate regionali di modesta entità

1. La legge di approvazione del bilancio autorizza la Giunta regionale a disporre la rinuncia alla riscossione di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, promozione e versamento, per ogni singola entrata, risulti eccessivo rispetto all'ammontare della medesima, entro un limite massimo fissato annualmente nella stessa legge.

PRÄSIDENT: Wortmeldungen? Keine. Wer ist dafür? Dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 6 Enthaltungen ist der Art. 39 genehmigt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 6 voti di astensione l'art. 39 è approvato.

Art. 40

Ermittlung der Einnahmerückstände

1. Einnahmerückstände stellen die Differenzen zwischen den ermittelten und den eingehobenen und eingezahlten Beträgen dar.

2. Mit Beschluß des Regionalausschusses werden am Ende einer jeden Finanzgebarung für jedes Haushaltskapitel die auf die neue Finanzgebarung zu übertragenden Einnahmerückstände festgelegt.

3. Die Rechnung dieser Rückstände wird von jener der Kompetenz getrennt geführt.

4. Unter den Einnahmerückständen sind nicht die als uneintreibbar erkannten Forderungen ausgewiesen, für deren Annullierung der Regionalausschuß mit eigenem begründetem und dem Sichtvermerk und der Registrierung des Rechnungshofes unterliegenden Beschluß sorgt.

Art. 40

Ricognizione dei residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le differenze tra le somme accertate e quelle riscosse e versate.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati al termine di ciascun esercizio finanziario, per ogni capitolo di bilancio, i residui attivi da trasportare nel nuovo esercizio.

3. Il conto dei residui stessi è tenuto distinto da quello della competenza.

4. Non sono riportati tra i residui attivi i crediti riconosciuti inesigibili, al cui annullamento provvede la Giunta regionale con propria deliberazione motivata, soggetta al visto e registrazione della Corte dei Conti.

PRÄSIDENT: Wir überprüfen nur einen Augenblick den deutschen Text: Im deutschen Text verschieben wir das Wort "nicht". Es ist nur eine sprachlich-technische Korrektur, die mir aufgefallen ist. Ich verlese jetzt die neue Formulierung: "Unter den Einnahmerückständen sind die als uneintreibbar erkannten Forderungen nicht ausgewiesen, usw."

PRESIDENTE: Stiamo controllando un attimo il testo tedesco. Nel testo tedesco spostiamo la parola "nicht" (non). E' soltanto una correzione stilistica ad un errore di cui mi sono accorto. Darò lettura della nuova dizione: "Unter den Einnahmerückständen sind die als uneintreibbar erkannten Forderungen nicht ausgewiesen, usw."

PRÄSIDENT: Ich sehe keine Wortmeldung. Dann stimmen wir über den Art. 40 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Bei 7 Enthaltungen ist der Art. 40 genehmigt.

PRESIDENTE: Non vedo nessuno che intenda chiedere la parola. Passiamo alla votazione dell'art. 40. Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti?

Con 7 voti di astensione l'art. 40 è approvato.

PRÄSIDENT: Wir kommen damit zum II. Kapitel:

PRESIDENTE: Passiamo al II capitolo:

Art. 41 Fasi delle uscite

1. Alle uscite della Regione attraversano le seguenti fasi:

- Bereitstellung;
- Liquidierung;
- Anordnung und Zahlung.

2. Queste fasi possono anche contemporaneamente verificarsi.

Art. 41 Fasi della spesa

1. Tutte le spese della Regione passano per i seguenti stadi:

- impegno;
- liquidazione;
- ordinazione e pagamento.

2. Tali stadi possono essere simultanei.

PRÄSIDENT: Keine Wortmeldungen? Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Der Art. 41 ist bei 6 Enthaltungen mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire? Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?
L'art. 41 è approvato a maggioranza con 6 astensioni.

Art. 42
Bereitstellungen für Ausgaben

1. Eine Bereitstellung auf die Kompetenzansätze der Gebarung stellen die der Region aufgrund des Gesetzes, eines Vertrages oder eines anderen Titels geschuldeten Beträge dar, vorausgesetzt, daß die Fälligkeit der entsprechenden Verpflichtungen innerhalb der Gebarung vorgesehen ist.

2. Für die laufenden Ausgaben können Bereitstellungen festgesetzt werden, die zu Lasten der nachfolgenden Gebarung ausgedehnt werden, falls dies zur Gewährleistung der Fortführung der Dienste notwendig sein sollte. Handelt es sich um Ausgaben für Mieten oder um andere fortdauernde und wiederkehrende Ausgaben, so kann die Bereitstellung auch auf mehrere Finanzgebarungen ausgedehnt werden, sofern die Verwaltung dies für notwendig oder für vorteilhaft erkennen sollte. Für die Ausgabenverpflichtungen auf Kapitalkonto, welche Arbeiten oder Maßnahmen vorsehen, die auf mehrere Finanzgebarungen aufgeteilt sind, können gleichfalls mehrjährige Verpflichtungen in den Grenzen der im Mehrjahreshaushalt im Sinne der im vorstehenden Artikel 7 Absatz 4 vorgesehenen Bereitstellungen eingegangen werden.

Art. 42
Impegni di spesa

1. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, semprechè la scadenza delle relative obbligazioni sia prevista entro il termine dell'esercizio.

2. Per le spese correnti possono essere assunti impegni estesi a carico dell'esercizio successivo ove ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti l'impegno può anche estendersi a più esercizi se l'Amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza. Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere od interventi ripartiti in più esercizi possono essere parimenti assunte obbligazioni a carattere pluriennale nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio pluriennale ai sensi del precedente articolo 7, comma 4.

PRÄSIDENT: Keine Wortmeldungen? Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Eine Gegenstimme. Wer enthält sich der Stimme?

Der Art. 42 ist bei 9 Enthaltungen mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire? Favorevoli? Contrari? Astenuti?
L'art. 42 è approvato a maggioranza con 9 astensioni.

Art. 43
Ausgabenverpflichtungen aus Funktionen, die vom Staat übertragen wurden

1. Die Ausgaben für die in die Zuständigkeit des Staates fallenden Befugnisse, die von diesem im Sinne des Artikels 16 Absatz 3 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Einheitstextes auf die Region übertragen wurden, werden gemäß den in den Übertragungsgesetzen festgelegten Richtlinien durchgeführt und

getrennt von den in die Zuständigkeit der Region fallenden Ausgaben verwaltet.

Art. 43

Impegni di spesa derivanti da funzioni delegate dallo Stato

1. Le spese inerenti alle funzioni di competenza dello Stato, da questo delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sono effettuate secondo le indicazioni fissate dalle leggi di delega e gestite separatamente dalle spese di competenza regionale.

PRÄSIDENT: Keine Wortmeldungen? Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Der Art. 43 ist bei 8 Enthaltungen mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire? Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 43 è approvato a maggioranza con 8 astensioni.

Art. 44

Ausgabenverpflichtungen aus Funktionen, die auf die Provinzen, Gemeinden und andere örtliche Körperschaften übertragen wurden

1. In den Fällen, in welchen mit Regionalgesetz die Überweisung der notwendigen Beträge für die Tätigkeit der Ausgaben betreffend die im Sinne des Artikels 18 des mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 genehmigten Einheitstextes übertragenen Befugnisse an die Provinzen, Gemeinden und anderen örtlichen Körperschaften verfügt wird, sind diese Ausgaben von den genannten Körperschaften getrennt von den in ihre Zuständigkeit fallenden Ausgaben zu führen.

2. Die genannten Körperschaften übermitteln jährlich der Region einen Bericht über die ausgeübte Tätigkeit, wobei unter anderem die entsprechenden finanziellen Daten genau anzuführen sind.

Art. 44

Impegni di spesa relativi a funzioni delegate alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali

1. Nei casi in cui con legge regionale sia disposto il versamento alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali delle somme occorrenti per l'effettuazione delle spese inerenti alle funzioni loro delegate ai sensi dell'articolo 18 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, tali spese sono gestite dagli enti stessi separatamente da quelle di loro competenza.

2. Gli enti anzidetti inviano annualmente alla Regione una relazione sull'attività svolta, specificando tra l'altro i relativi dati finanziari.

PRÄSIDENT: Keine Wortmeldungen? Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich der Stimme?

Der Art. 44 ist bei 7 Enthaltungen mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire? Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 44 è approvato a maggioranza con 7 astensioni.

Art. 45
Ausgabenbereitstellungen

1. Der Regionalausschuß nimmt mit eigenen Beschlüssen die endgültigen Bereitstellungen für Ausgaben in den Grenzen der im Haushalt zugewiesenen Rücklagenbeträge vor.

2. Die Beschlüsse betreffend wiederkehrende Tätigkeiten können sich auf die Genehmigung periodischer Ausgabenprogramme oder von Tätigkeitsprogrammen mit genauer Anführung der zu verwirklichenden Vorhaben beschränken, die in den allgemeinen Richtlinien der entsprechenden Kosten, der Kriterien und der Einzelheiten zur Verwirklichung derselben zu erkennen sind. Die Durchführung dieser Vorhaben und die endgültige Festlegung der Ausgaben werden vom Präsidenten des Regionalausschusses mit eigenem Dekret geregelt.

Art. 45
Assunzione degli impegni

1. La Giunta regionale assume, con proprie deliberazioni, gli impegni definitivi di spesa entro i limiti dei fondi assegnati in bilancio.

2. Le deliberazioni riferite ad attività di natura ricorrente possono limitarsi alla approvazione di programmi periodici di spesa o programmi di attività con specificazione delle iniziative da realizzare, da individuarsi nelle linee generali, dei costi relativi, dei criteri e modalità di realizzazione delle stesse. All'attuazione delle iniziative stesse ed alla determinazione definitiva dell'onere provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.

PRÄSIDENT: Keine Wortmeldungen? Wer ist dafür? Wer stimmt dagegen? Niemand. Wer enthält sich der Stimme?

Der Art. 45 ist bei 5 Enthaltungen mehrheitlich genehmigt.

PRESIDENTE: Chi intende intervenire? Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 45 è approvato a maggioranza con 5 astensioni.

PRÄSIDENT: Wir haben es jetzt 13.00 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.

Die Sitzung ist geschlossen.

Wir beginnen wieder um 14.30 Uhr.

PRESIDENTE: Sono le ore 13.00. Auguri a tutti buon appetito.

La seduta è tolta.

I lavori riprenderanno alle ore 14.30.

(ore 13.00)

(ore 14.34)

(Assume la Presidenza il Presidente Tretter)

(Präsident Tretter übernimmt den Vorsitz)

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Prego procedere con l'appello nominale:

LEVEGHI: (segretario): (fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Riprendiamo la trattazione del disegno di legge n. 56. Siamo arrivati all'art. 46.

Art. 46

Registrazione degli impegni di spesa

1. Tutte le deliberazioni e gli atti dai quali possa comunque derivare impegno di spesa a carico del bilancio regionale, devono essere trasmessi, unitamente alla relativa documentazione, alla Ragioneria, la quale, verificata la legalità della spesa e la regolarità della documentazione ed accertata l'esatta imputazione della spesa stessa al bilancio e la disponibilità del fondo sul capitolo relativo, vi appone il visto dopo averne effettuata la registrazione.

2. Ogni provvedimento successivo a quelli di cui al comma precedente e avente attinenza con gli impegni assunti, deve essere comunicato alla Ragioneria della Regione per le occorrenti annotazioni contabili.

Art. 46

Registrierung der Ausgabenbereitstellungen

1. Alle Beschlüsse und die Akten, aus denen jedenfalls eine Ausgabenverpflichtung zu Lasten des Haushaltes der Region erwachsen kann, müssen zusammen mit den entsprechenden Unterlagen dem Rechnungsamt übermittelt werden, das sie nach Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Ausgabe und der Ordnungsmäßigkeit der Unterlagen sowie nach Feststellung der genauen Zuweisung der Ausgabe in der Bilanz und der Verfügbarkeit der Mittel im entsprechenden Kapitel registriert und mit dem Sichtvermerk versieht.

2. Jede Maßnahme, die nach den im vorstehenden Absatz angeführten Maßnahmen getroffen wird und mit den eingegangenen Bereitstellungen zusammenhängt, muß dem Rechnungsamt der Region für die notwendigen buchhalterischen Anmerkungen mitgeteilt werden.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 46 è approvato a maggioranza con 11 voti di astensione.

Art. 47

Liquidazione delle spese

1. La liquidazione consiste nell'individuazione della persona del creditore e dell'ammontare della somma da pagare. Essa è disposta sulla base di documentazione atta a comprovare il diritto del creditore.

2. Alla liquidazione delle spese provvedono, salvo quanto disposto dal successivo comma 4, il Presidente della Giunta regionale e gli Assessori, nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

3. L'atto di liquidazione è trasmesso alla Ragioneria della Regione, con richiesta di emissione del titolo di pagamento.

4. La liquidazione delle spese relative ad aperture di credito a favore di funzionari delegati è disposta dagli stessi funzionari.

Art. 47

Liquidierung der Ausgaben

1. Die Liquidierung besteht in der Feststellung des Gläubigers und der genauen Höhe des zu entrichtenden Betrages. Sie wird auf der Grundlage von Unterlagen verfügt, durch die das Recht des Gläubigers bestätigt wird.

2. Die Liquidierung der Ausgaben erfolgt, vorbehaltlich der Bestimmung nach dem nachstehenden Absatz 4, durch den Präsidenten des Regionalausschusses und durch die Assessoren im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeiten.

3. Der Liquidierungsakt wird dem Rechnungsamt der Region mit Antrag auf Ausstellung des Zahlungstitels übermittelt.

4. Die Liquidierung der Ausgaben betreffend Krediteröffnungen zugunsten bevollmächtigter Beamter wird von denselben Beamten verfügt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 47 è approvato a maggioranza con 9 voti di astensione.

Art. 48

Ordinazione e pagamento delle spese

1. Il pagamento delle spese è disposto a mezzo di mandati individuali o collettivi, di ordini di accreditamento, nonché di ruoli di spesa fissa.

2. Prima di provvedere alla predisposizione dei titoli di spesa di cui al precedente comma 1, la Ragioneria della Regione deve verificare la legalità della spesa, la regolarità della liquidazione del conto e della documentazione e riscontrare che la somma da pagare sia contenuta nei limiti dello stanziamento di cassa e dell'impegno di spesa cui si riferisce e che la stessa sia correttamente ascritta al conto della competenza o al conto dei residui distintamente per ciascun esercizio di provenienza.

3. I titoli di spesa sono numerati progressivamente in maniera continua.

4. I titoli di spesa sono firmati dal Presidente della giunta regionale o da chi lo sostituisce e dal Dirigente della Ragioneria della Regione.

5. Con i provvedimenti di assunzione di personale, di promozione o di attribuzione dello stipendio, di altri emolumenti di natura continuativa, nonché dei trattamenti pensionistici, la Giunta regionale è autorizzata a disporre per il pagamento dei trattamenti ivi previsti, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei medesimi provvedimenti e con espressa riserva, da comunicare all'interessato, di ritenzione delle somme che fossero indebitamente pagate.

6. Nel caso in cui, a seguito di rilievi da parte dell'organo di controllo, i pagamenti disposti con tali provvedimenti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.

Art. 48

Anordnung und Zahlung der Ausgaben

1. Die Zahlung der Ausgaben wird durch Einzel- oder Sammelzahlungsanweisungen, durch Gutschriftsaufträge sowie durch Aufstellungen fester Ausgabentitel verfügt.

2. Vor der Erstellung der Ausgabentitel nach dem vorstehenden Absatz 1 muß das Rechnungsamt der Region die Rechtmäßigkeit der Ausgabe, die Ordnungsmäßigkeit der Liquidierung des Kontos und die Ordnungsmäßigkeit der Unterlagen überprüfen und feststellen, ob der zu zahlende Betrag in den Grenzen des Kassenansatzes und der Ausgabenbereitstellung enthalten ist, auf welche sich die Ausgabe bezieht, und ob diese getrennt für jede einzelne Herkunftsgebarung ordnungsgemäß auf Rechnung Kompetenz oder auf Rechnung Rückstände eingetragen ist.

3. Die Ausgabentitel sind fortlaufend numeriert.

4. Die Ausgabentitel werden vom Präsidenten des Regionalausschusses oder von seinem Stellvertreter und vom Leiter des Rechnungsamtes der Region unterzeichnet.

5. Mit den Maßnahmen zur Einstellung von Personal, Beförderung oder Zuerkennung des Gehaltes, anderer fortlaufender Bezüge sowie der Ruhestandsbehandlungen ist der Regionalausschuß ermächtigt, für die Zahlung der darin vorgesehenen Behandlungen vorübergehend und bis zur Vervollständigung derselben Maßnahmen zu verfügen, und zwar mit ausdrücklichem und dem Betroffenen mitzuteilenden Vorbehalt, daß die allenfalls unrechtmäßig ausbezahlten Beträge rückerstattet werden müssen.

6. Falls sich infolge von Ermittlungen durch das Aufsichtsorgan die mit diesen Maßnahmen verfügten Zahlungen als falsch erweisen sollten, wird der entsprechende Ausgleich vorgenommen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 48 è approvato a maggioranza con 10 voti di astensione.

Art. 49

Estinzione dei titoli di spesa

1. I titoli di spesa si estinguono in uno dei seguenti modi:

- a) pagamento diretto al creditore;
- b) accredito in conto corrente postale o bancario al nome del creditore, che ne abbia fatto richiesta scritta;
- c) assegno postale localizzato;
- d) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da recapitare allo stesso a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
- e) commutazione in quietanza di incasso a favore della Regione, per ritenute a qualunque titolo effettuate sui pagamenti.

2. In sede di chiusura dell'esercizio finanziario viene provveduto al riscontro dei pagamenti disposti dalla Ragioneria e di quelli effettivamente compiuti dal tesoriere regionale.

3. I mandati di pagamento non estinti vengono trasportati al nuovo esercizio, dopo averne modificata l'imputazione, dalla competenza ai residui.

Art. 49

Löschung der Ausgabentitel

1. Die Ausgabentitel werden wie folgt gelöscht:

- a) durch direkte Zahlung an den Gläubiger;
- b) durch Gutschrift auf ein auf den Namen des Gläubigers lautendes Post- oder Bankkontokorrent, falls der Gläubiger dies schriftlich beantragt hat;
- c) durch direkte Postanweisung;
- d) durch Umwandlung in einen nicht übertragbaren Zirkularscheck zugunsten des Gläubigers, der diesem mittels Einschreiben mit Empfangsbestätigung zu übermitteln ist;
- e) durch Umwandlung in eine Inkassobestätigung zugunsten der Region für Abzüge, die aus welchem Grund auch immer bei den Zahlungen vorgenommen wurden.

2. Bei Abschluß der Finanzgebarung werden die vom Rechnungsamt verfüigten Zahlungen und die vom Schatzmeister der Region tatsächlich vorgenommenen Zahlungen überprüft.

3. Die nicht erloschenen Zahlungsaufträge werden auf die neue Finanzgebarung nach Änderung ihrer Zuweisung von der Kompetenz auf die Rückstände übertragen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 49 è approvato a maggioranza con 9 voti di astensione.

Art. 50

Funzionari delegati

1. La Giunta regionale ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria della Regione aperture di credito sia in conto competenza che in conto residui, a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese:

- a) spese da effettuarsi in economia;
- b) spese per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;
- c) spese per il funzionamento degli uffici;
- d) altre spese di qualsiasi natura per le quali leggi o regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati.

2. L'importo delle aperture di credito a favore di ciascun funzionario è stabilito con la deliberazione autorizzativa delle spese di cui al precedente comma 1. In ogni caso tale importo non può superare le disponibilità dello stanziamento di cassa di ogni singolo capitolo.

3. A dette aperture di credito intestate al funzionario delegato, con l'indicazione della sua qualità, si provvede mediante ordini di accreditamento emessi dalla Ragioneria della Regione.

4. Ciascun ordine di accreditamento deve indicare la somma prelevabile mediante buoni a favore dello stesso funzionario delegato e quella prelevabile mediante ordinativi a favore dei creditori.

5. Il prelevamento mediante buoni è effettuato di volta in volta secondo le effettive occorrenze e solo in casi di dimostrata necessità può concernere l'intera somma accreditata.

6. I buoni e gli ordinativi predetti sono firmati dal funzionario delegato e dal capo dell'ufficio contabile, ove esista.

Art. 50
Bevollmächtigte Beamte

1. Der Regionalausschuß wird ermächtigt, beim Schatzamt der Region sowohl auf Rechnung der Kompetenz als auch auf Rechnung der Rückstände für die nachstehenden Ausgaben zugunsten von bevollmächtigten Beamten Krediteröffnungen zu bewilligen:

- a) Ausgaben für Arbeiten in Eigenregie;
- b) Ausgaben, für die die unverzügliche Zahlung unerlässlich ist;
- c) Ausgaben für die Tätigkeit der Ämter;
- d) andere Ausgaben jeglicher Art, für die Gesetze oder Verordnungen die Zahlung durch bevollmächtigte Beamte gestatten.

2. Das Ausmaß der Krediteröffnungen zugunsten eines jeden Beamten wird mit dem Beschluß zur Ermächtigung der Ausgaben nach dem vorstehenden ersten Absatz festgelegt. Dieser Betrag darf keinesfalls die verfügbaren Mittel des Kassenansatzes eines jeden einzelnen Kapitels überschreiten.

3. Diese auf den Namen des bevollmächtigten Beamten mit Angabe seiner Eigenschaft lautenden Krediteröffnungen werden mittels Gutschriftsanweisungen vorgenommen, die vom Rechnungsamt der Region ausgestellt werden.

4. Jede Gutschriftsanweisung muß den Betrag, der durch Gutscheine zugunsten des bevollmächtigten Beamten abgehoben werden kann, und den Betrag angeben, der durch Zahlungsanweisungen zugunsten der Gläubiger abgehoben werden kann.

5. Die Abhebung durch Gutscheine muß jeweils aufgrund der tatsächlichen Erfordernisse vorgenommen werden und darf nur in den Fällen nachgewiesener Notwendigkeit den gesamten gutgeschriebenen Betrag umfassen.

6. Die genannten Gutscheine und Zahlungsanweisungen werden vom bevollmächtigten Beamten und vom Leiter des Buchführungsamtes, wo ein solches vorhanden ist, unterzeichnet.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 50 è approvato a maggioranza con 7 voti di astensione.

Art. 51
Rendiconti dei funzionari delegati

1. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e liquidate e dei pagamenti effettuati con le somme prelevate dalle aperture di credito.

2. Gli stessi hanno l'obbligo di compilare, per ogni semestre, il rendiconto dei prelevamenti effettuati sulle aperture di credito e delle somme erogate, distintamente per capitolo di bilancio e per la competenza ed i residui.

3. Devono altresì compilare detto rendiconto quando l'accreditamento sia esaurito, ovvero in caso di cessazione delle loro attribuzioni.

4. Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate al termine dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata.

5. Alla chiusura dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata.

6. I rendiconti di cui ai precedenti commi sono trasmessi, insieme a tutti i documenti giustificativi, alla Ragioneria regionale per il riscontro amministrativo-contabile, entro i venticinque giorni successivi al periodo cui si riferiscono. La Ragioneria, dopo aver provveduto a detto riscontro, trasmette i rendiconti alla Corte dei conti per la dichiarazione di regolarità.

Art. 51

Rechnungslegungen der bevollmächtigten Beamten

1. Die bevollmächtigten Beamten sind persönlich für die von ihnen angeordneten und liquidierten Ausgabenbeträge und für die mit Abhebungen von den Krediteröffnungen getätigten Zahlungen verantwortlich.

2. Sie sind dazu verpflichtet, für jedes Halbjahr die Rechnungslegung über die von den Krediteröffnungen getätigten Abhebungen und über die ausgezahlten Beträge, getrennt nach Haushaltskapitel und nach Kompetenz und Rückständen, zu erstellen.

3. Überdies müssen sie die genannte Rechnungslegung erstellen, wenn der gutgeschriebene Betrag erschöpft ist oder ihre Befugnisse aufhören.

4. Die von den bevollmächtigten Beamten aufgrund der Krediteröffnungen eingehobenen Beträge, die bei Abschluß der Gebarung noch nicht entrichtet worden sind, können zur Auszahlung von Ausgaben zurückbehalten werden, die sich ausschließlich auf die abgelaufene Finanzgebarung beziehen. Die Belegung dieser Auszahlungen ist in einer zusätzlichen Rechnungslegung enthalten, die bis spätestens 31. März vorzulegen ist. Die bei Abschluß der zusätzlichen Rechnungslegung nicht entrichteten Beträge werden an das Schatzamt überwiesen und dem Haushalt der Einnahmen zugeschrieben.

5. Bei Abschluß der Finanzgebarung werden die den einzelnen Beamten gemachten Krediteröffnungen auf den tatsächlich abgehobenen Betrag gekürzt.

6. Die Rechnungslegungen nach den vorstehenden Absätzen werden zusammen mit allen Belegen innerhalb von 25 Tagen nach dem Zeitraum, auf den sie sich beziehen, dem Rechnungsamt der Region für die verwaltungsmäßig-buchhalterische Überprüfung zugeleitet. Nach Durchführung dieser Überprüfung übermittelt das Rechnungsamt die Rechnungslegungen dem Rechnungshof für die Ordnungsmäßigkeitserklärung.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 51 è approvato a maggioranza con 7 voti di astensione.

Art. 52

Fondo di cassa e di economato

1. Presso il servizio di cassa ed economato è costituito un fondo di cassa che viene somministrato e reintegrato con mandato diretto a favore del Direttore dell'Ufficio economato.

2. Apposito regolamento determina il limite massimo del fondo stesso, le spese che con il fondo possono effettuarsi, nonché le modalità di esecuzione.

Art. 52

Kassen- und Ökonomatsfonds

1. Beim Kassen- und Ökonomatsdienst wird ein Kassenfonds eingerichtet, der mit unmittelbarem Auftrag zugunsten des Leiters des Ökonomatsamtes überwiesen und ergänzt wird.

2. Eine eigene Verordnung setzt das Höchstausmaß des Fonds und der Ausgaben, die mit den Mitteln des Fonds getätigt werden können, sowie die Durchführungseinzelheiten fest.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 52 è approvato a maggioranza con 7 voti di astensione.

Art. 53

Regolarizzazione d'ufficio degli atti sottoposti a verifica

1. Qualora la Ragioneria riscontri irregolarità ed errori negli atti sottoposti a verifica provvede, ove possibile, alla rimozione d'ufficio delle irregolarità e alla correzione degli errori, dandone comunicazione all'ufficio proponente.

Art. 53

Richtigstellung der zur Überprüfung vorgelegten Unterlagen von Amts wegen

1. Sollte das Rechnungsamt in den zur Überprüfung vorgelegten Unterlagen Unregelmäßigkeiten und Fehler feststellen, behebt es, sofern möglich, selbst die Unregelmäßigkeiten und Fehler, wobei es das einbringende Amt davon in Kenntnis setzt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 53 è approvato a maggioranza con 7 voti di astensione.

Art. 54

Atti inesequibili

1. Il Dirigente della Ragioneria, nell'esercizio delle proprie funzioni, qualora non ritenga di apporre il suo visto ad un atto di impegno di spesa o di dare corso ad una ordinazione di pagamento, restituisce, con le sue osservazioni, i relativi provvedimenti all'Assessore competente.

2. Se l'Assessore insiste perchè sia dato corso al provvedimento, il Presidente della Giunta regionale esprime il suo giudizio e, se del caso, dà in proposito ordine scritto al Dirigente della Ragioneria che deve eseguirlo.

3. Per i provvedimenti concernenti spese di competenza del Presidente della Giunta regionale il Dirigente della Ragioneria, qualora ricorrano i motivi previsti dal precedente comma 1, ne riferisce direttamente al Presidente della Giunta stessa, che, se del caso, gli dà l'ordine scritto.

4. L'ordine scritto non può essere dato quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo di bilancio o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui anziché alla competenza, o a questa piuttosto

che a quelli.

Art. 54 Nicht ausführbare Akte

1. Falls der Leiter des Rechnungsamtes in Ausübung seiner Befugnisse aus bestimmten Gründen nicht der Ansicht sein sollte, eine Maßnahme zur Bereitstellung von Ausgabenbeträgen mit seinem Sichtvermerk zu versehen oder einen Zahlungsauftrag durchzuführen, gibt er die entsprechenden Maßnahmen mit seinen Bemerkungen dem zuständigen Assessor zurück.

2. Sollte der Assessor auf die Durchführung der Maßnahme bestehen, so entscheidet der Präsident des Regionalausschusses und richtet gegebenenfalls einen diesbezüglichen Auftrag an den Leiter des Rechnungsamtes, der ihn ausführen muß.

3. Für die Maßnahmen betreffend die in die Zuständigkeit des Präsidenten des Regionalausschusses fallenden Ausgaben setzt der Leiter des Rechnungsamtes, bei Vorliegen der im vorstehenden ersten Absatz vorgesehenen Gründe, unmittelbar den Präsidenten des Regionalausschusses davon in Kenntnis, der ihm gegebenenfalls den schriftlichen Auftrag erteilt.

4. Der schriftliche Auftrag darf nicht erteilt werden, wenn es sich um eine Ausgabe handelt, die den im entsprechenden Haushaltskapitel veranschlagten Betrag überschreitet oder einem vom angegebenen Kapitel verschiedenen Kapitel anzurechnen ist, oder aber wenn die Ausgabe auf die Rückstände anstatt auf den Kompetenzhaushalt oder auf diesen anstatt auf jene bezogen ist.

PRÄSIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 54 è approvato a maggioranza con 10 voti di astensione.

Art. 55 Firma degli atti

1. Il Presidente della Giunta regionale può disporre che il Dirigente della Ragioneria sia sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, da funzionari della Ragioneria della Regione designati, su sua proposta, mediante decreto soggetto al visto e registrazione della Corte dei conti, per la firma degli atti previsti dalla presente legge.

Art. 55 Unterzeichnung der Akte

1. Der Präsident des Regionalausschusses kann verfügen, daß für die Unterschrift der in diesem Gesetz vorgesehenen Akte der Leiter des Rechnungsamtes bei Abwesenheit oder Verhinderung durch Beamte des Rechnungsamtes der Region ersetzt wird, die auf seinen Vorschlag hin mit einem Dekret bestimmt werden, das dem Sichtvermerk und der Registrierung von seiten des Rechnungshofes unterliegt.

PRÄSIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 55 è approvato a maggioranza con 13 voti di astensione.

Art. 56
Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Con delibera della Giunta regionale tali residui possono però prodursi in un capitolo speciale dei bilanci successivi.
3. I residui delle spese in conto capitale possono essere mantenuti in bilancio non oltre il quinto esercizio successivo a quello cui si riferiscono.
4. Sono però mantenuti oltre il termine stabilito dal precedente comma i residui che si riferiscono a somme che la Regione abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di forniture eseguite.
5. I residui sono tenuti distinti per esercizio di provenienza e il conto degli stessi è tenuto separato da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sui fondi della competenza e viceversa.

Art. 56
Ausgabenrückstände

1. Die Ausgabenrückstände setzen sich aus bereitgestellten und bis zum Abschluß der Gebarung nicht ausgezahlten Beträgen zusammen.
2. Die Rückstände der laufenden Ausgaben, die nicht innerhalb der zweiten Finanzgebarung nach jener, auf die sie sich beziehen, ausgezahlt worden sind, gelten als verwaltungsmäßig verfallen. Mit Beschluß des Regionalausschusses können diese Rückstände jedoch erneut auf ein Sonderkapitel der darauffolgenden Haushalte übertragen werden.
3. Die Rückstände der Ausgaben auf Kapitalkonto dürfen im Haushalt nur bis zur fünften Finanzgebarung nach jener beibehalten werden, auf die sie sich beziehen.
4. Über die im vorstehenden Absatz angegebene Zeit hinaus werden jedoch die Rückstände beibehalten, die sich auf Beträge beziehen, für deren Auszahlung sich die Region aufgrund eines Vertrages oder für Arbeitsleistungen oder für durchgeführte Lieferungen verpflichtet hat.
5. Die Rückstände werden getrennt nach Herkunftsgebarung und ihre Rechnung getrennt von der Kompetenzrechnung geführt, so daß keine die Rückstände betreffende Ausgabe dem Kompetenzfonds angerechnet werden kann und umgekehrt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 56 è approvato a maggioranza con 9 voti di astensione.

Art. 57
Determinazione e ricognizione dei residui passivi

1. La Giunta regionale determina, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, con proprie deliberazioni da sottoporre al visto e registrazione della Corte dei conti, l'ammontare dei residui di ciascun capitolo con l'indicazione delle deliberazioni e degli atti da cui è derivato l'impegno.
2. Il pagamento delle somme riferite ai residui dell'esercizio scaduto può essere

disposto anche prima dell'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma 1.

3. Il riaccertamento delle somme da conservare tra i residui passivi è disposto annualmente in sede di rendiconto generale.

Art. 57

Festlegung und Ermittlung der Ausgabenrückstände

1. Der Regionalausschuß legt bis zum 30. April nach Abschluß der Finanzgebarung mit eigenen, dem Rechnungshof zur Anbringung des Sichtvermerkes und zur Registrierung zu unterbreitenden Beschlüsse das Ausmaß der Rückstände eines jeden Kapitels fest, wobei die Beschlußfassungen und die Akte anzuführen sind, aus denen die Bereitstellung hervorgegangen ist.

2. Die Zahlung der aus Rückständen der abgelaufenen Finanzgebarung bezogenen Beträge kann auch vor den Beschlußfassungen nach dem vorstehenden ersten Absatz verfügt werden.

3. Diese neue Ermittlung der unter den Passivrückständen bereitzuhaltenden Beträge wird jährlich bei der allgemeinen Rechnungslegung verfügt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 57 è approvato a maggioranza con 10 voti di astensione.

Art. 58

Rendiconto generale

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione.

2. Il rendiconto generale comprende:

- il conto del bilancio;
- il conto generale del patrimonio.

Art. 58

Allgemeine Rechnungslegung

1. Die Ergebnisse der Gebarung sind in der jährlichen allgemeinen Rechnungslegung der Region ausgewiesen.

2. Die allgemeine Rechnungslegung umfaßt:

- den Rechnungsabschluß des Haushaltes;
- die allgemeine Vermögensrechnung.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 58 è approvato a maggioranza con 11 voti di astensione.

Art. 59

Conto del bilancio

1. Sono materia del conto del bilancio:

- a) le previsioni definitive di competenza e di cassa;
- b) le entrate accertate e le spese impegnate;
- c) le somme riscosse e versate, nonché quelle pagate;
- d) le maggiori o minori entrate e le economie di spesa distintamente per il bilancio di competenza e per quello di cassa.

2. Il conto del bilancio dimostra i risultati della gestione finanziaria distintamente per capitoli, secondo la classificazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa.

3. La dimostrazione avviene separatamente per i residui e per la competenza.

4. Per i residui attivi e passivi sono messi in evidenza la consistenza relativa all'inizio dell'esercizio al quale il rendiconto si riferisce, le somme versate e pagate durante l'anno finanziario e l'ammontare rispettivo al termine dell'esercizio medesimo.

5. Le risultanze finali dell'esercizio sono accertate nel conto del bilancio tenendo conto:

- delle giacenze o del deficit di cassa all'inizio dell'esercizio;
- delle riscossioni e dei pagamenti;
- dell'ammontare complessivo dei residui attivi e passivi al termine dell'esercizio.

6. Il conto del bilancio deve contenere un prospetto nel quale si evidenziano le operazioni di cui al precedente comma firmato dal Presidente della Giunta regionale e dal Dirigente della Ragioneria e, per la parte relativa al movimento di cassa, dal tesoriere regionale quale attestazione di concordanza con le scritture dallo stesso tenute in ordine alle entrate riscosse e versate ed ai pagamenti effettuati.

7. Un prospetto allegato al conto del bilancio indica, infine, per ogni capitolo, le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti di competenza e di cassa.

Art. 59

Rechnungsabschluß des Haushaltes

1. Der Rechnungsabschluß des Haushaltes umfaßt:

- a) die endgültigen Kompetenz- und Kassavoranschläge;
- b) die festgestellten Einnahmenbeträge und die bereitgestellten Ausgabenbeträge;
- c) die eingehobenen und eingezahlten sowie die ausgezahlten Beträge;
- d) die Mehr- oder Mindereinnahmen und die Ausgabeneinsparungen, getrennt nach Kompetenz- und Kassenhaushalt.

2. Der Rechnungsabschluß des Haushaltes weist die gemäß der Gliederung der Voranschläge der Einnahmen und der Ausgaben nach Kapiteln getrennten Ergebnisse der Finanzgebarung aus.

3. Die Ausweisung wird getrennt für die Rückstände und für die Kompetenz vorgenommen.

4. Für die Einnahmen- und Ausgabenrückstände werden der entsprechende Bestand zu Beginn der Finanzgebarung, auf die sich die Rechnungslegung bezieht, die im Laufe der Finanzgebarung eingezahlten und ausgezahlten Beträge und das entsprechende Ausmaß am Ende der Finanzgebarung aufgezeigt.

5. Die Endergebnisse der Finanzgebarung werden im Rechnungsabschluß des Haushaltes unter Berücksichtigung nachstehender Punkte ermittelt:

- Kassenbestände oder Kassendefizit zu Beginn der Finanzgebarung;
- Einhebungen und Zahlungen;
- Gesamtausmaß der Einnahmen- und Ausgabenrückstände bei Abschluß der

Finanzgebarung.

6. Der Rechnungsabschluß des Haushaltes muß eine Aufstellung enthalten, in welcher die Vorgänge nach dem vorstehenden Absatz hervorgehoben werden, die vom Präsidenten des Regionalausschusses und vom Leiter des Rechnungsamtes sowie, für den die Kassenbewegungen betreffenden Teil, vom regionalen Schatzmeister zur Bestätigung der Übereinstimmung mit den vom selben hinsichtlich der eingehobenen und eingezahlten Einnahmen und hinsichtlich der getätigten Zahlungen zu unterzeichnen ist.

7. Eine dem Rechnungsabschluß des Haushaltes beigelegte Aufstellung hat schließlich für jedes Kapitel die im Laufe der Finanzgebarung hinsichtlich der Kompetenz- und Kassenansätze vorgenommenen Änderungen aufzuzeigen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 59 è approvato a maggioranza con 10 voti di astensione.

Art. 60

Conto generale del patrimonio

1. Il conto generale del patrimonio dimostra, sulla base di valori aggiornati, la consistenza dei beni appartenenti alla Regione e indica le variazioni che hanno subito nell'anno a cui si riferisce:

- a) le attività e passività finanziarie;
- b) i beni mobili e immobili, i crediti, i titoli di credito e le altre attività disponibili;
- c) i beni destinati a servizi della Regione e le altre attività non disponibili;
- d) le passività diverse.

2. Il conto del patrimonio riporta inoltre la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello del patrimonio.

Art. 60

Allgemeine Vermögensrechnung

1. Die allgemeine Vermögensrechnung weist auf der Grundlage der auf den letzten Stand gebrachten Werte den Bestand der der Region gehörenden Güter aus und gibt die Änderungen an, die:

- a) die Finanzaktiva und -passiva;
- b) die beweglichen und unbeweglichen Güter, die Guthaben, die Wertpapiere und die anderen verfügbaren Aktiva;
- c) die für Dienste der Region bestimmten Güter und die anderen verfügbaren Aktiva;
- d) die verschiedenen Passiva, im betreffenden Jahr erfahren haben.

2. Die Vermögensrechnung muß außerdem die Übereinstimmungspunkte zwischen der Abschlußrechnung des Haushaltes und der Vermögensrechnung aufzeigen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 60 è approvato a maggioranza con 11 voti di astensione.

Art. 61

Procedure relative al rendiconto generale

1. Il rendiconto generale deliberato dalla Giunta regionale, viene trasmesso dal Presidente della Giunta stessa, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce, alla Sezione della Corte dei conti con sede in Trento per i fini previsti dall'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.

2. Entro due mesi dall'avvenuta parificazione da parte della Corte dei conti, la Giunta regionale presenta al Consiglio apposito disegno di legge concernente il rendiconto corredato da una relazione illustrativa della gestione finanziaria e patrimoniale. Detto disegno di legge viene approvato seguendo la procedura dell'articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 61

Verfahren betreffend die allgemeine Rechnungslegung

1. Die vom Regionalausschuß beschlossene allgemeine Rechnungslegung wird vom Präsidenten des Ausschusses bis zum 30. Juni des Jahres nach jenem, auf welches sie sich bezieht, der Sektion des Rechnungshofes in Trient für die Zwecke nach Art. 10 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 305 zugeleitet.

2. Innerhalb von zwei Monaten nach der Erklärung der Ordnungsmäßigkeit von seiten des Rechnungshofes, legt der Regionalausschuß dem Regionalrat einen eigenen Gesetzentwurf betreffend die von einem erläuternden Bericht der Finanz- und Vermögensgebarung begleitete Rechnungslegung vor. Dieser Gesetzentwurf ist nach den Verfahren laut Art. 84 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 31. August 1972, Nr. 670 zu genehmigen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 61 è approvato a maggioranza con 11 voti di astensione.

Art. 62

Svolgimento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria regionale può essere affidato a trattativa privata ad un istituto di credito di notoria solidità avente sede legale nella regione, ovvero allo stesso istituto appositamente associato ad uno o più altri istituti di credito con sede nel territorio regionale, mediante convenzione con la quale, in conformità ad apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell'istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio stesso, la garanzia da prestare, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le operazioni di anticipazione di cassa.

2. Il Dirigente della Ragioneria sovrintende al servizio di tesoreria e provvede al movimento dei fondi.

Art. 62

Ausübung des Schatzamtesdienstes

1. Der Schatzamtsdienst der Region kann freihändig einer bekannt zuverlässigen Kreditanstalt mit Rechtssitz in der Region oder demselben mit einem oder mehreren Kreditinstituten mit Sitz im Gebiet der Region verbundenen Institut übertragen

werden, und zwar mittels Vereinbarung, durch welche in Übereinstimmung mit eigenen Sonderbedingungen die Pflichten der Kreditanstalt, die Einzelheiten für die Ausübung des Dienstes, die zu leistende Sicherstellung sowie die Bedingungen für die Verzinsung der Bestände und für die Kassenvorschüsse geregelt werden.

2. Der Leiter des Rechnungsamtes hat die Oberaufsicht über den Schatzamtsdienst und sorgt für die Geldbewegung.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 62 è approvato a maggioranza con 11 voti di astensione.

Art. 63

Applicazione della presente legge

1. Le norme della presente legge si applicano con la presentazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992.

Art. 63

Anwendung des vorliegenden Gesetzes

1. Die in diesem Gesetz angeführten Bestimmungen werden mit der Vorlegung des Haushaltsvoranschlags für die Finanzgebarung 1992 angewandt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 63 è approvato a maggioranza con 11 voti di astensione.

Art. 64

Abrogazione di norme

1. Salvo quanto previsto dall'articolo precedente, con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 13 aprile 1970, n. 6, 25 giugno 1976, n. 7 e 27 novembre 1981, n. 8, nonché le attribuzioni della Ragioneria fissate nell'allegato A della legge regionale 11 giugno 1987, n. 5.

Art. 64

Aufhebung von Bestimmungen

1. Vorbehaltlich der Bestimmung nach dem vorstehenden Artikel, werden mit Inkrafttreten dieses Gesetzes die Regionalgesetze vom 13. April 1970, Nr. 6, vom 25. Juni 1976, Nr. 7 und vom 27. November 1981, Nr. 8 sowie die in der Beilage A zum Regionalgesetz vom 11. Juni 1987, Nr. 5 festgelegten Obliegenheiten des Rechnungsamtes aufgehoben.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Da heißt es im Abschlußartikel: "Wofür in diesem Gesetz auf dem darin geregelten Sachbereich nichts vorgesehen ist, gelten, sofern anwendbar, die Bestimmungen über das allgemeine Rechnungswesen des Staates, mit Ausnahme des Art. 5 des gl. Dekretes vom 18.

November 1923, Nr. 2440 und nachfolgender Änderungen." Und diese Bestimmungen über das allgemeine Rechnungswesen des Staates enthalten eben genau das, was ich erwähnt habe; im Gesetz vom 5. August 1978, Nr. 468 heißt es bei Art. 34, daß die Region unter Mitwirkung der örtlichen Territorialkörperschaften die programmatischen Zielsetzungen ihrer Mehrjahreshaushalte mit Bezug auf die regionalen Entwicklungsprogramme festsetzt, also in Übereinstimmung mit den programmatischen Zielsetzungen, wie sie sich aus dem Mehrjahreshaushalt des Staates ergeben. Also wird diese Bestimmung hier im Abschlußartikel als anwendbar erklärt. Gleichzeitig ist aber in diesem Gesetz fünfmal in vier Artikeln von einem Mehrjahresprogramm die Rede, von programmierten Aktionen, von etwas anderem, was nicht das Entwicklungsprogramm ist. Ich habe darauf hingewiesen, daß man hier auf das Entwicklungsprogramm Bezug nehmen sollte, umso mehr, nachdem man ja im Abschlußartikel sowieso alles, was hier nicht geregelt wird, aus dem Staatsgesetz übernimmt. Also besteht hier ein echter Widerspruch, d.h. der Präsident Andreolli wollte zwar den Schlägen spielen, entschuldigen Sie, aber er hat im Art. 2 "sie werden in Übereinstimmung mit dem Dreijahresprogramm erstellt" herausgenommen, als ob damit das Problem gelöst wäre. Gleichzeitig beruft man sich auf das staatliche Gesetz, laut dem "ein regionales Entwicklungsprogramm erstellt werden muß". Und wenn man überall den Bezug auf das mehrjährige Programm getilgt hätte, dann würde das Staatsgesetz, der Art. 34, gelten, gut! Man müßte also ein Gesetz machen, um die Prozedur für diese Programmierung zu regeln. Jetzt hat man aber nur im Art. 2 herausgenommen, daß der Mehrjahreshaushalt sich an ein Programm zu halten habe: "In Übereinstimmung mit dem mehrjährigen Tätigkeitsprogramm". Man hat aber in fünf anderen Stellen dasselbe gelassen. Es ist also ein Widerspruch zwischen dem Bezug auf das Staatsgesetz da, das man einhalten will, und mit Bestimmungen, die drinnen geblieben sind. Das ist ein vollkommener Widerspruch. Ich habe somit darauf hingewiesen.

(Nella norma finale si dice: "Per quanto non previsto dalla presente legge sulla materia dalla stessa disciplinata, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, con esclusione dell'articolo 5 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni". E queste disposizioni sulla contabilità generale dello Stato contengono ciò che ho detto innanzi; nella legge n. 468 del 5 agosto 1978 si dice all'art. 34 che la Regione stabilisce in collaborazione con gli enti territoriali locali gli obiettivi programmatici dei suoi bilanci pluriennali tenendo conto dei programmi di sviluppo regionale, che vengono dunque adattati agli obiettivi programmatici risultanti dal programma pluriennale dello Stato. Questa disposizione viene dunque dichiarata applicabile in questa norma finale. Contemporaneamente in questa legge si parla ben 5 volte in 4 articoli di un programma pluriennale, di azioni programmatiche, di qualcosa che comunque non è un programma di sviluppo. Ho fatto notare che qui si dovrebbe fare riferimento al programma di sviluppo, tantopiù che poi nella norma finale si applicano comunque le disposizioni dello Stato, per quanto non previsto dalla presente legge. Dunque si può rilevare una vera e propria contraddizione e quindi il Presidente Andreolli voleva in un certo qual modo fare il furbo, stralciando dall'art. 2 "essi sono elaborati in coerenza con il programma pluriennale di attività", come se il problema fosse in tal modo risolto. Contemporaneamente si fa riferimento alla legge nazionale, seconda la quale dev'essere predisposto un programma di sviluppo regionale. E se si fosse tolto ovunque il riferimento al programma pluriennale, allora dovrebbe venire applicata la legge nazionale, l'art. 34! Si dovrebbe quindi fare una legge, per regolare la procedura di questa programmazione. Ora però dall'articolo 2 si è stralciato solo il fatto che per il programma pluriennale deve valere un programma: in coerenza con il programma pluriennale di attività". Tuttavia in 5 altri punti del disegno di legge si è lasciato questo riferimento. C'è dunque una contraddizione tra il riferimento alla legge nazionale che si intende osservare, e le norme che sono

rimaste invariate. E`un puro controsenso. Questo è quanto volevo puntualizzare.)

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

ANDREOLLI: Credo sia la quarta volta che ripeto questo discorso al collega Benedikter. Lei dice che stiamo giocando d'astuzia, non so se quando lei era in maggioranza in Giunta provinciale a Bolzano ha giocato d'astuzia, probabilmente è stato parte determinante nell'approvare la legge n. 8 del 1980, pur in costanza della legge nazionale del 1978, la n. 468, nonché dell'art. 34 citato.

Ho dichiarato all'inizio che questa Giunta si riserva, in omaggio all'art. 34 della legge nazionale, di presentare un disegno di legge ad hoc sul piano di sviluppo, per me non c'è la contraddizione, quanto meno non la avete rilevata voi per 11 anni nella legge provinciale di Bolzano, non riesco a capire come riesca lei a trovare la pagliuzza negli occhi altrui, quando non vede la trave nei suoi.

Comunque non voglio fare polemiche, prendo atto di questo, ho già fatto le mie dichiarazioni e non c'è nulla da cambiare. Grazie.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 64 è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 6 voti di astensione.

Art. 65 Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge sulla materia dalla stessa disciplinata, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, con esclusione dell'articolo 5 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 65 Schlußbestimmung

1. Wofür in diesem Gesetz auf dem darin geregelten Sachbereich nichts vorgesehen ist, gelten, sofern anwendbar, die Bestimmungen über das allgemeine Rechnungswesen des Staates, mit Ausnahme des Art. 5 des kgl. Dekretes vom 18. November 1923, Nr. 2440 und nachfolgender Änderungen.

2. Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire? Prego, cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Meine vorherigen Ausführungen haben diesen Artikel betroffen, nicht den Art. 64. Aber, Herr Präsident: Das stimmt nicht: Im Landesgesetz ist dieser letzte Artikel nicht drinnen.

...Danke, das war immer schon da. Aber ihr habt es im letzten Artikel ausdrücklich drinnen, daß ihr das Staatsgesetz befolgen wollt und dann habt ihr 5 Mal das

Gegenteil drinnen.

(Le mie precedenti osservazioni si riferivano al presente articolo e non all'articolo 64. Tuttavia, signor Presidente, non è vero quanto da Lei affermato. Nella legge provinciale non c'è questo ultimo articolo.

...Sì, c'è sempre stato. Ma voi avete espressamente inserito in questo ultimo articolo che volete attenervi alla legge nazionale e poi avete detto 5 volte il contrario.)

PRESIDENTE: Altri intendono intervenire sull'art. 65? Nessuno. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti?

L'art. 65 è approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 7 voti di astensione.

Dichiarazioni di voto? Nessuna.

Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

votanti	55
schede favorevoli	35
schede contrarie	7
schede bianche	13

Il Consiglio regionale approva.

Riprendiamo la discussione del punto n. 2 dell'ordine del giorno: **Voto n. 32, presentato dai consiglieri regionali Benedikter, Klotz, Meraner, Tonelli e Berger concernente l'abolizione del potere di indirizzo e coordinamento dello Stato.**

Ricordo che nella precedente seduta è stata esaurita la discussione generale ed in sede di replica il primo firmatario cons. Benedikter aveva chiesto la sospensione della discussione.

Riprendiamo pertanto la trattazione con la replica del cons. Benedikter; lei ha la possibilità, in base al Regolamento, di parlare per 20 minuti. Prego.

BENEDIKTER: Ich habe heute Vormittag an alle Regionalratsabgeordneten in italienisch und in deutsch das verteilt, was ich jetzt sagen werde.

Der Vorschlag für Durchführungsbestimmungen über die Koordinierungsbefugnis, dem Magnago und Riz zugestimmt haben, enthält folgenden Satz: "Die Bestimmungen dieses Gesetzdekretes bezüglich der Beziehung zwischen staatlichen Gesetzgebungsakten und vorherigen Regional- und Landesgesetzen und der staatlichen Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis erfolgen zur weiteren Gewähr der Sonderautonomie der Region Trentino-Südtirol und der autonomen Provinzen Trient und Bozen, die gegründet ist auf dem Sonderstatut und anknüpft an das Pariser Abkommen vom 5. September 1946, das die Ausübung einer autonomen Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt auch zum Schutz der sprachlichen Minderheiten vorsieht." Die Union für Südtirol stellt fest: Es handelt sich um Durchführungsbestimmungen, die den Wert eines einfachen Staatsgesetzes haben, sodaß der Hinweis auf den Pariser Vertrag verfassungsrechtlich nichts ändert.

Anders wäre die Sachlage, wenn dieser Hinweis in das Autonomiestatut aufgenommen würde. Dazu bräuchte es aber ein Verfassungsgesetz, also genau das, was die

Union für Südtirol schon immer verlangt hat. Bekanntlich hat der Verfassungsgerichtshof in bisher 41 Südtirol betreffenden Urteilen bekräftigt, daß diese Befugnis fest in der italienischen Verfassung verankert ist. Die Bestimmung, daß der Minderheitenschutz ein nationales Interesse darstellt, ist schon seit 1972 im Autonomiestatut enthalten. Dies war für die Richter des Verfassungsgerichtshofes bei allen 41 oben erwähnten Urteilen irrelevant. Im Gegenteil!

Im Urteil Nr. 242 von 1989 gebraucht der Verfassungsgerichtshof dieselben Worte wie der erwähnte Vorschlag einer Durchführungsbestimmung. Er stellt fest: "Es kann kein Zweifel bestehen, daß die der Region Trentino-Südtirol und im besonderen der Provinz Bozen gewährte Autonomie historisch anknüpfen an die internationalen Geschehnisse in Folge der beiden Weltkriege und genauer an die internationale Verpflichtung, die der italienische Staat mit Österreich durch das sogenannte De Gasperi-Gruber-Abkommen vom 5. September 1946 eingegangen ist, der deutschsprachigen Bevölkerung der Provinz Bozen die Ausübung einer autonomen Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt zu gewähren."

Das hat ihn jedoch nicht gehindert, anschließend festzustellen, daß die Südtirol-Autonomie keine andere verfassungsrechtliche Grundlage hat als jene der anderen Regionen mit Spezialstatut und daß sie somit keinen anderen verfassungsrechtlichen Grenzen unterworfen ist. Die Antwort hat der Verfassungsgerichtshof also bereits auf diesen sogenannten Durchbruch in den Durchführungsbestimmungen gegeben. Der Pariser Vertrag sei der italienischen Verfassung unterworfen, da er ja nur mit einfachem Staatsgesetz in Kraft gesetzt worden ist. Er bilde lediglich den besten Auslegungsschlüssel, um die Besonderheit der Südtirol-Autonomie zu begreifen. Der Gerichtshof stützt sich dabei offensichtlich, ohne darauf näher einzugehen, auf die Grundsätze der Artikel 10 und 11 der Verfassung. Diese besagen, daß sich die italienische Rechtsordnung "nur" (das nur ist von mir) den allgemein anerkannten Bestimmungen des Völkerrechts automatisch anpaßt, und (nur solchen) Beschränkungen der Souveränität zustimmt, die für eine Rechtsordnung notwendig sind, um den Frieden und die Gerechtigkeit unter den Völkern zu gewährleisten, unter der Bedingung der Gleichstellung mit den übrigen Staaten. Unter diese beiden Artikel fällt selbstverständlich nicht der Pariser Vertrag.

Ausgehend von dieser Rechtslage hat das Washingtoner Völkerrechtsinstitut die Koordinierungsbefugnis in seinem Gutachten vom November 1988 auf Seite 69 als "mockery of the concept of an entrenched autonomy", "ein Hohn für den Begriff einer fest verankerten Autonomie" bezeichnet.

Die anderen Bestimmungen, die in diesen Durchführungsbestimmungen, über die man sich in der 12er-Kommission geeinigt hat, enthalten sind, sind: 6 Monate für die Anpassung, die Befugnis, daß der Staat Regionalgesetze, die bereits in Kraft getreten, anfechten kann und die Suspendierung der Wirksamkeit eines angefochtenen Verwaltungsaktes. Sie stehen im Widerspruch mit der bisher geübten Praxis, so wie sie der Verfassungsgerichtshof auch für richtig befunden hat. Sie stehen also unter der Gefahr, als verfassungswidrig erkannt zu werden. Aber abgesehen davon haben sie mit der Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis nichts zu tun, d.h. sie beschneiden in keiner Weise die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis. Wir wissen, daß aufgrund dieser Befugnis der Staat jederzeit, wann er es für zweckmäßig erachtet, trotz der sogenannten Autonomie, in allen Sachbereichen, über unsere Köpfe hinwegentscheiden kann und anstelle der Autonomie in Gesetzgebung und in der Verwaltung treten.

Ich sage sofort: Wenn heute wieder abgestimmt wird und wie es den Anschein hat, unser Antrag abgelehnt wird, dann ist das ein feierlicher Akt des politischen Selbstmordes der Autonomie. Ich habe eine lange Erfahrung in dieser Hinsicht. Der Staat kann jederzeit, wenn das Parlament ein Gesetz im nationalen Interesse als notwendig erachtet oder weil es den

sogenannten einheitlichen Erfordernissen entspricht, anstelle der Autonomie tun, was er will. Wir wissen ja, was bis jetzt geschehen ist. Im ersten Antrag haben wir es ja aufgeführt, so z.B. daß der Staat in Südtirol eigene Wohnbauhilfen und Wohnbauprogramme durchführen kann, daß er Großkraftwerke bauen kann, wo und wie er will, daß er die hart erkämpfte Industrieförderung wieder an sich gerissen hat, daß er Straßen und Eisenbahnvorhaben, wie die Alemagna-Autobahn im Pustertal oder den Verschiebebahnhof in Freienfeld gegen den Willen der Provinz verwirklichen kann, daß jegliche Werbung im Ausland, ob für Fremdenverkehr oder für die heimischen Produkte, nur mehr mit Genehmigung Roms durchgeführt werden darf, daß alle kulturellen Aktivitäten im Ausland, die mit öffentlichen Geldern mitfinanziert werden, von Rom genehmigt werden müssen, daß alle entscheidenden Bestimmungen des Raumordnungsplanes dem Ministerrat aufgrund des Bodenschutzgesetzes vorbehalten sind. Und wir wissen, es ist ja noch im März 1989 das sogenannte "La Pergola-Gesetz" dazugekommen, welches sagt: Wenn eine Region nicht EG-Richtlinien oder EG-Verordnungen, EG-Vorschriften, die in ihre Zuständigkeit fallen, nicht durchführt, dann der Ministerrat beim Regierungskommissär eine Kommission einsetzen, die anstelle des Regionalausschusses oder bei uns des Landesausschusses die EG-Richtlinie, die EG-Verordnung, verwaltet. Und wir wissen, daß bis 1975 die Gewähr, daß einheitliche Erfordernisse oder die nationalen Interessen eingehalten werden, ist bereits seit 1948 in den bestehenden Grenzen für die regionale Gesetzgebung. Bis dort haben sie genügt. Darunter war ja das eine, daß wenn ein Gesetz nach Ansicht der Zentralregierung den nationalen Interessen widerspricht, die Regierung beim Parlament den Konflikt mit dem nationalen Interesse aufwerfen könnte und das Parlament hat dann diese politische Frage zu entscheiden gehabt. Wir wissen, der seinerzeitige Verfassungsrichter und Präsident des Verfassungsgerichtshofes, Livio Paladin, hat im Jänner 1985 in Rom erklärt: Ja, anderswo hat man, wenn man gemeint hat, es ist notwendig, etwas verfassungsrechtlich zu ändern, da hat man in Deutschland 30 Änderungen des Grundgesetzes vorgenommen, in Jugoslawien auch 30 usw. Bei uns hingegen hat er gesagt, hat man mit einfachem Gesetz erfunden, also die Ermächtigung mit übertragenen Gesetzen, eine Funktion durchgeführt, wie jene der Ausrichtung und Koordinierung, die in der Verfassung – das hat Paladin damals gesagt – keinen echten Anhaltspunkt bietet. Wir wissen, daß der Hinweis, daß die Durchführungsbestimmungen eingehalten werden müssen, keinen Fortschritt bringt, denn die Durchführungsbestimmungen müssen so eingehalten werden, wie man jedes Staatsgesetz einhält, sei es, es kann wieder durch ein darauffolgendes Staatsgesetz abgeändert werden. Das ist ja geschehen, daß es eine Reihe, 41 Fälle, von Gesetzen und Verordnungen des Staates gegeben hat, die auch eine Reihe von Durchführungsbestimmungen abgeschafft haben. Dort, wo Einvernehmen zwischen Staat und Provinz vorgesehen und bereits in Maßnahmen des Paketes wie im Autonomiestatut enthalten war – und in den Durchführungsbestimmungen näher ausgeführt – ist alles zunichte gemacht worden, wie z.B. die eigenständige Gestaltung der Rundfunk- und Fernsehsendungen von kulturellem Inhalt. Z.B. muß sich die Provinz mit dem Staat einigen, wenn Konzessionen von Großkraftwerken zur Energieerzeugung verfallen und die kulturellen Aktivitäten im Ausland erstellt werden müssen. Dies gilt auch für jegliche Werbung für Südtirol im Ausland. Durch das Bodenschutzgesetz ist der Raumordnungsplan und der Wassernutzungsplan, der ja im Einvernehmen zwischen Staat und Provinz mit Dekret des Präsidenten der Republik verlautbart wird überwunden. Im besonderen die Urteile Nr. 340 von 1983 und das Urteil Nr. 85 von 1990 über Bodenschutz haben ausdrücklich gesagt: Die Koordinierungsbefugnis ist in der Verfassung fest verankert, "saldamente ancorata" und wenn sich aus der Koordinierungsbefugnis ergibt, daß bereits erlassene Durchführungsbestimmung dieser Koordinierungsbefugnis widersprechen, dann haben diese Durchführungsbestimmungen sich den Staatsgesetzen anzupassen, die im Sinne der Koordinierungsbefugnis erlassen werden. Nicht umsonst hat der Minister Maccanico

nach Verabschiedung dieser Durchführungsbestimmungen in der Kommission – das habt Ihr sicher alle gelesen –, gemäß dem Standpunkt, den die italienische Regierung immer eingenommen hat, erklärt, – und das hatten vorhin schon der Ministerpräsident und der Außenminister x Mal erklärt –, : die Verwirklichung des Pariser Vertrages ist durch das Autonomiestatut von 1948 durchgeführt und all das, was nachher erfolgt ist, ist die Frucht einer interner Verhandlung zwischen der italienischen Regierung und der Südtiroler Minderheit und es handelt sich dabei nur um eine inneritalienische Angelegenheit.

Also wir haben es noch einmal eingebracht und das letzte Mal, als wir das zu diskutieren begonnen haben, hat der Sprecher Siegfried Brugger erklärt, die Südtiroler Volkspartei sei im Begriffe, noch zu überlegen, ob sie nicht doch darauf bestehen sollte, daß man ein Verfassungsgesetz mache. Wir wissen, daß das Verfassungsgesetz heute von diesem Parlament nicht erreichbar ist, ebensowenig wie eine Umgestaltung der italienischen Verfassung in einen Bundesstaat. Statt dessen, ist jetzt allerdings herausgekommen, daß die Spitzenvertreter der Südtiroler Volkspartei in der 12er-Kommission diesen Durchführungsbestimmungen zugestimmt haben, die also nicht auf die Forderung nach der Abschaffung hinauslaufen, sondern de iure die Koordinierungsbefugnis bekräftigen, bestätigen und einige Prozedurregeln enthalten, die aber an der Koordinierungsbefugnis als solche nicht im geringsten rütteln.

Daher bestehen wir auf unseren Antrag und ich behalte mir noch vor, eine Stimmabgabebekräftigung abzugeben.

(Questa mattina ho distribuito a tutti i consiglieri un testo in lingua tedesca e italiana che riporta quanto sto per dire.

Nella proposta per le norme di attuazione sul potere di indirizzo e coordinamento, cui Riz e Magnago hanno dato la loro approvazione figura la seguente frase: "Le disposizioni del presente decreto legislativo regolanti i rapporti tra atti legislativi statali e precedenti leggi regionali e provinciali con l'esercizio del potere di indirizzo e coordinamento sanzionano una maggiore tutela dell'autonomia speciale della Regione Trentino-Alto Adige, basata sullo Statuto di autonomia e ancorata all'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946, il quale prevede l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo anche a tutela della minoranza linguistica". L'Union für Südtirol constata quanto segue: si tratta di norme di attuazione, che hanno valore di legge ordinaria. Pertanto il richiamo all'Accordo di Parigi non cambia nulla alla situazione costituzionale.

L'effetto sarebbe stato diverso se questo richiamo fosse stato ripreso nello Statuto di autonomia. Ma a tale fine sarebbe stata necessaria una legge costituzionale, ovvero proprio quello che l'Union für Südtirol ha preteso da sempre. Come sappiamo la Corte Costituzionale fino ad oggi ha statuito in 41 sentenze concernenti l'Alto-Adige, che tale facoltà è saldamente ancorata nella Costituzione. La disposizione secondo cui la tutela delle minoranze costituisce un interesse nazionale, è contenuta già dal 1972 nello Statuto di Autonomia. Ma per i giudici della Corte non si è trattato di un elemento irrilevante in tutte le 41 sentenze di cui ho parlato prima. Al contrario!

Nella sentenza n. 242 del 1989 la Corte ha usato le stesse parole riportate nel secondo comma dell'art. 1 delle norme di attuazione proposte: "Non vi può essere dubbio alcuno che l'autonomia riconosciuta alla regione Trentino-Alto Adige e in particolare quella della concessa alla Provincia di Bolzano si ricollegli storicamente alle vicende internazionali intercorse in conseguenza delle due guerre mondiali, e più precisamente, all'obbligo internazionale che lo Stato italiano ha contratto con l'Austria mediante il c.d. Accordo De Gasperi – Gruber del 5/9/1946 di concedere alle popolazioni di lingua tedesca della provincia di Bolzano l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo nell'ambito delle zone stesse."

Non per questo la Corte ha rinunciato a stabilire che in conclusione

"l'autonomia della Provincia di Bolzano non ha un fondamento costituzionale di natura diversa da quello proprio delle altre regioni a statuto speciale, nè è soggetta a limiti costituzionali diversi." Quindi la Corte ha già dato risposta a questa cosiddetta "breccia" nelle norme di attuazione. L'Accordo di Parigi, reso esecutivo con legge ordinaria, è subordinato alla costituzione italiana. Esso costituisce soltanto la migliore chiave interpretativa per comprendere la specialità dell'autonomia del Trentino Alto-Adige. Senza entrare troppo nel merito, la Corte si basa sugli articoli 10 e 11 della Costituzione. In essi è prescritto che l'ordinamento giuridico italiano si conforma automaticamente solo (e questo lo aggiungo io) alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. In questi due articoli ovviamente non rientra l'Accordo di Parigi.

Alla luce di tale situazione giuridica, l'Istituto di Diritto internazionale di Washington nel suo parere del 1988 a pagina 69 definisce il potere di indirizzo e coordinamento "a mockery of the concept of an entrenched autonomy", una beffa per il concetto di un'autonomia saldamente ancorata".

Le altre disposizioni, che sono state concordate in seno alla Commissione dei 12 e sono contenute nelle norme di attuazione, sono di ordine procedurale, ovvero: sei mesi per l'adeguamento, facoltà di impugnare leggi regionali entrate in vigore, sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo entrato in vigore. Sono contrastanti con la prassi costituzionale fino ad oggi osservata, — giustamente convalidata dalla Corte — e quindi corrono il rischio di essere dichiarate anticostituzionali. Ma a prescindere da questo non hanno nulla a che vedere con il potere di indirizzo e coordinamento, ovvero non lo intaccano assolutamente. Sappiamo che in base a questo potere lo Stato può sostituirsi all'autonomia — nonostante essa sia stata sancita ufficialmente — ogni qualvolta lo ritenga necessario, sia nella prassi legislativa che in quella amministrativa.

Dico subito: se oggi voteremo, e a quanto pare il nostro Voto verrà respinto, questo è un atto solenne di omicidio politico dell'autonomia. Ho una lunga esperienza in tal senso. Lo Stato, quando il Parlamento ritiene necessaria una legge nell'interesse nazionale oppure perchè essa risponde alle cosiddette esigenze unitarie, può sostituirsi all'autonomia in qualsiasi momento e fare quello che vuole. Sappiamo cosa è successo fino ad oggi. Nel primo Voto avevamo specificato che lo Stato in Alto-Adige, contro il volere della Provincia, può attuare programmi in materia di edilizia residenziale e di contributi all'edilizia residenziale, può costruire grandi centrali elettriche dove e come vuole, si è nuovamente riappropriato della promozione industriale — che eravamo riusciti ad ottenere dopo lunghe battaglie —, può realizzare strade e ferrovie — come l'autostrada dell'Alemagna in Val Pusteria —, oppure lo scalo di smistamento a Campo di Trens. Anche le attività promozionali all'estero, sia per il turismo che per i prodotti locali, oggi possono essere realizzate solo con il placet di Roma; tutte le attività culturali all'estero, finanziate con denaro pubblico, devono essere approvate da Roma; tutte le disposizioni fondamentali del piano regolatore sono riservate al Consiglio dei Ministri, in base alla legge di tutela del suolo. Sappiamo anche che nel marzo 1989 è stata varata la cosiddetta "legge la Pergola," che recita: "Se l'inadempimento degli obblighi comunitari (direttive o regolamenti) dipende da inattività amministrativa di una regione, il consiglio dei Ministri, dispone l'intervento sostitutivo dello Stato e a tal fine può conferire i poteri necessari ad una commissione composta dal commissario del Governo e altri membri", che subentra alla Giunta regionale o da noi alla Giunta provinciale. Sappiamo che fino al 1975 è bastata la garanzia di salvaguardia delle cosiddette esigenze unitarie o degli interessi nazionali, contenuta già dal 1948 nella legislazione regionale nei limiti attuali. In essa era previsto che se una legge, secondo il parere del governo centrale, si pone in contrasto con gli interessi nazionali, il governo può sollevare davanti alle camere la questione del conflitto di interessi. E' il Parlamento che poi decide questa questione politica. Sappiamo che l'ex Presidente della Corte e giudice costituzionale Livio Paladin

nel gennaio 1985 ha dichiarato a Roma: "In altri Stati, quando la si è ritenuta opportuna, si è avviata una procedura di revisione costituzionale: in Germania sono state attuate 30 modifiche, in Jugoslavia altrettante e via dicendo. Da noi per contro si è inventata con legge ordinaria ed attuata con leggi delegate una funzione come quella di indirizzo e coordinamento, che nella costituzione non trova alcun riscontro." Sappiamo che il richiamo all'obbligo di rispettare le norme di attuazione non comporta alcun progresso, perché gli atti amministrativi devono comunque attenersi alla legge nazionale ovvero possono essere modificati con un'altra legge ordinaria. Ed è successo proprio questo: in 41 casi leggi e regolamenti statali hanno abrogato le norme di attuazione. Nei casi in cui era prevista l'intesa tra Stato e provincia è stato annullato tutto quello che era già contenuto nel pacchetto e nello statuto, poi disciplinato in dettaglio nelle norme di attuazione, come ad esempio le trasmissioni radio-televisive locali di carattere culturale. Un altro esempio: la Provincia deve accordarsi con lo stato quando scadono le concessioni per le grandi derivazioni idroelettriche, e anche quando devono essere elaborati i programmi delle attività culturali e promozionali dell'Alto-Adige. Anche con la legge di tutela del suolo si superano il piano regolatore e il piano di utilizzazione delle acque pubbliche, che viene sancito con D.P.R. Nel caso specifico le sentenze n. 340 del 1983 e la n. 85 del 1990 sulla tutela del suolo, hanno statuito espressamente che la facoltà di indirizzo e coordinamento è saldamente ancorata nella costituzione e se da essa consegue che delle norme di attuazione già emanate si pongono in contrasto con essa, queste norme di attuazione devono essere adattate alle leggi nazionali, che vengono emanate in ottemperanza al potere di indirizzo e coordinamento. Non per nulla il ministro Maccanico, dopo l'approvazione di queste norme in seno alla Commissione, — come avrete sicuramente letto tutti —, ha dichiarato, conformemente alla posizione sempre assunta dal governo italiano, ribadita per l'ennesima volta anche dal presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro degli esteri —: "L'attuazione dell'Accordo di Parigi è già avvenuta con lo statuto di autonomia del 1948, e tutto ciò che è accaduto successivamente è stato il frutto di una negoziazione interna tra il governo italiano e la minoranza altoatesina: si è trattato quindi di atti di politica interna."

Quindi noi abbiamo ripresentato il Voto e l'ultima volta, quando avevamo iniziato la discussione, il capogruppo dell'SVP Siegfried Brugger aveva dichiarato che il suo partito stava ancora ponderando la cosa, per verificare se fosse il caso di insistere su di una legge costituzionale. Sappiamo che oggi, con questo parlamento, una legge costituzionale è irraggiungibile come del resto anche una trasformazione dello Stato italiano in stato federale. Invece è venuto fuori che gli esponenti di punta della SVP in seno alla Commissione dei 12 hanno dato la loro approvazione a queste norme di attuazione, che invece di tendere ad una richiesta di abolizione di tale potere di indirizzo e coordinamento, lo convalidano e lo attestano *de iure*: esse contengono alcune norme procedurali che non intaccano minimamente il potere di indirizzo e coordinamento come tale.

Pertanto noi insistiamo per il nostro Voto e mi riservo anche di prendere nuovamente posizione in sede di dichiarazione di voto.)

PRESIDENTE: Siamo in dichiarazione di voto. Qualcuno intende intervenire? Prego, cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Der hier vorliegende Begehrensantrag scheint überholt zu sein, wenn es stimmt, daß nach langem Hin und Her nun ein Einvernehmen über die Einschränkung der Koordinierungsbefugnis des Staates erzielt worden ist. Lange Zeit schien es ja, als sei es überhaupt nicht möglich, das Thema irgendwie auch nur positiv angehen zu können. Doch in den letzten Monaten ist ein Kompromiß geglückt, von dem Magnago und Riz ganz stolz gesagt haben, daß das mehr als ein Kompromiß sei, das sei ein annehmbares

Verhandlungsergebnis. Dem hat dann komischerweise oder vielleicht bezeichnenderweise – ich weiß es nicht – am selben Abend oder einige Abende später im Fernsehen kein geringerer als Landeshauptmann Durnwalder widersprochen und gesagt, so groß sei das Ergebnis nicht. Also es war zum erstenmal, solange ich das mitverfolge, daß Durnwalder in diesem Falle päpstlicher als Magnago war und päpstlicher als sein zukünftiger Parteiobmann und eben mitgeteilt hat: Moment, so groß braucht ihr nicht tun, es fehlt doch noch einiges und er, der Landeshauptmann, wird noch versuchen, in Rom das gutzumachen, was Magnago und Riz nicht imstande gewesen sind, zu erreichen. Das ist die Situation und natürlich kann ich mir auch nur wünschen, daß der Landeshauptmann in Rom wieder Furore macht und die Sanität noch rettet, die offensichtlich von Riz und Magnago vergessen wurden, verraten, würden andere sagen, um dem ganzen noch mehr Gewicht zu geben. Aber mir scheint oder mir schien zumindest, daß der Kompromiß oder wie immer das genannt werden soll, das ist, was erreicht werden kann.

Natürlich habe ich kein Problem, hier diesem Antrag der Kollegen der Union zuzustimmen. Aber ich äußere hier einen frommen Wunsch, den ich mir natürlich auch miterträumen kann. Es ist einfach zur Kenntnis zu nehmen, daß heute nicht die Voraussetzungen bestehen, um vom Staat ein Verfassungsgesetz zu erreichen, zu erlangen, das die Koordinierungsbefugnis abschafft oder einschränkt, ob uns das paßt oder nicht paßt. Ich glaube nicht, daß wir heute großen Erfolg hätten, wenn die Volkspartei in Rom aufmarschieren und vom Parlament ein Verfassungsgesetz verlangen würde. Die lachen uns ganz einfach aus. Oder aber wir nützen raffiniert die ganze Föderalismus- und Leghe-Welle und wenn man da so regionalistisch sein will, dann könnten ganz einfach alle Regionen sich in diese Richtung starkmachen und alle Regionen könnten vom Staat verlangen, wie zur Zeit alle möglichen dabei sind, in Regionalräten Anträge zu verabschieden, die die Umwandlung Italiens in ein Bundesland verlangen, Trentino-Südtirol-Friaul-Julisch-Venetien-Aosta. Ja, wenn diese ganzen so auf Autonomie erpichten Regionen sich auch da einsetzen würden und dieses ihr Anliegen authentisch ist, müßten sich theoretisch im Parlament auch Mehrheiten finden lassen, die in diese Richtung gehen. Aber da ist natürlich bisher überhaupt keine Vorarbeit geleistet worden, weil die ganze Diskussion um die Koordinierungsbefugnis ja zur Zeit nur als ein Privat-Techtelmechtel zwischen Volkspartei und Staat ausgehandelt werden kann, weil sich dieser Staat ja hütet und hüten wird, dieses auf sämtliche Regionen auszudehnen. Wir tun nämlich so, als sei das nur ein Problem, das Südtirol betrifft. Die Koordinierungsbefugnis betrifft ja sämtliche Regionen und deshalb hat man wahrscheinlich auch diesem Kompromiß zugestimmt, weil sich der Staat vielleicht mit uns diese Höflichkeit leistet, aber niemals gewillt sein wird, dieses Privileg – unter Anführungszeichen – auf sämtliche Regionen der Republik auszudehnen.

Deshalb müssen wir eigentlich mit dem zufrieden sein, was uns da serviert worden ist. Wenn natürlich dann der Landeshauptmann aufgrund seiner Grandeur noch was herausholen kann, umso besser. Südtirol wird ihn natürlich dann selbstverständlich ehren und entsprechend würdigen. Aber ich glaube, mehr ist hier nicht zu holen, was mich aber nicht hindert, einem frommen Wunsch zuzustimmen, der rein von der Logik her bestimmt korrekter wäre. Korrekter wäre er zweifelsohne, aber unter den heutigen Umständen und Voraussetzungen nicht machbar.

Grundsätzlich aber begrüßen wir es, daß man in dieser Materie doch zu einem Kompromiß gekommen ist, nachdem es sehr tragisch ausgeschaut hat, und vor allem wünschen wir uns, daß im Zuge dieser Einigung auch die anderen noch offenen Punkte genauso im Einvernehmen gelöst werden können.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! Questo Voto sembra non essere più

attuale, se è vero che dopo un lungo tiremolla si è giunti ad un'intesa sulla limitazione del potere di coordinamento dello Stato. Per lungo tempo non sembrava affatto possibile che nell'affrontare questo problema si sarebbero ottenuti dei risultati positivi. Negli ultimi mesi si è però riusciti a raggiungere un compromesso, di cui Magnago e Riz hanno detto fieramente che è più che un compromesso, è un risultato accettabile. Stranamente, o forse anche significativamente, la stessa sera, o alcuni giorni dopo in una trasmissione televisiva, nientepopodimeno che il Presidente della Giunta provinciale Durnwalder ha contestato questa definizione, dicendo che il risultato non è che sia poi così grande. Da quando sto seguendo questo sviluppo, per la prima volta Durnwalder è stato più papale di Magnago e del suo futuro presidente del partito. Infatti egli ha detto: "Un momento! Non esagerate, manca ancora qualcosa e come Presidente della Giunta mi adopererò per sanare la situazione e a Roma cercherò di ottenere quello che Magnago e Riz non sono riusciti a raggiungere". Questa è la situazione e posso semplicemente augurarmi che il Presidente faccia furore a Roma e salvi la sanità, che evidentemente è stata dimenticata da Riz e Magnago, e come diranno alcuni, è stata tradita, tanto per dare più peso alla situazione. Mi sembra però, o perlomeno mi è sembrato, che il compromesso o comunque lo si voglia definire, rappresenta l'unico raggiungibile.

Naturalmente non ho alcuna difficoltà a votare a favore di questo Voto dell'"Union für Südtirol". Ma così facendo esprimo anch'io un pio desiderio, un desiderio che chiaramente condivido. Dobbiamo prendere atto del fatto che oggi non ci sono i presupposti per ottenere dallo Stato una legge costituzionale che, pur non abolendo il potere di coordinamento, almeno lo delimiti – che ci piaccia o no. Secondo me non avremmo alcun successo, anche se la SVP marciasse a Roma per esigere dal Parlamento una legge costituzionale. Faremmo una figura alquanto ridicola. Un'altra opportunità, molto abile, sarebbe quella di usufruire dell'ondata federalista e del successo delle Leghe. Se volessimo essere veri regionalisti, molto semplicemente tutte le Regioni potrebbero farsi forti in tal senso ed intervenire presso lo Stato, come effettivamente stanno facendo diversi Consigli regionali, che negli ultimi tempi stanno approvando dei Voti per richiedere la trasformazione dell'Italia in uno Stato federale (e qui mi riferisco al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta). Se queste Regioni, avidi di autonomia, si facessero forti anche per il potere di indirizzo e coordinamento e se facessero sul serio, teoricamente si dovrebbero trovare anche in Parlamento delle maggioranze che seguono questa linea politica. Finora però non è stato fatto alcun lavoro preliminare, in quanto tutta la discussione sul potere di indirizzo e coordinamento per il momento si limita ad un flirt privato tra la Volkspartei e lo Stato, in quanto quest'ultimo si guarda e si guarderà bene dall'estenderlo a tutte le altre Regioni. Noi ci comportiamo come se questo problema riguardasse solamente l'Alto Adige. Il potere di indirizzo e coordinamento interessa tutte le Regioni e forse lo Stato ha aderito a questo compromesso per dimostrarsi gentile nei nostri confronti, ma non sarà mai disposto ad estendere questo privilegio – tra virgolette – a tutte le Regioni dello Stato italiano.

Quindi dobbiamo accontentarci di quello che ci viene servito. Ovviamente, se poi il Presidente della Giunta con tutta la sua abilità riuscirà ad ottenere qualche cosa di più, – tanto meglio, l'Alto Adige gli renderà onore e lo apprezzerà di conseguenza. Secondo me però non si può ottenere nulla di più, cosa che comunque non mi trattiene dal dare il mio consenso ad un pio desiderio, sicuramente più giusto dal punto di vista logico. E' senza dubbio più giusto, ma in considerazione della situazione e dei presupposti attuali, non è realizzabile.

In sostanza però mi fa piacere che si sia arrivati ad un compromesso su questo punto, visto che la situazione era assai problematica. E soprattutto ci auguriamo che sulla scia di questo accordo, possano essere risolte con lo stesso spirito anche le altre pendenze non ancora definite.)

PRESIDENTE: Altri in dichiarazione di voto? Ha chiesto di intervenire il cons. Casagrande.

CASAGRANDA: Presidente, per dire che anche noi nel 1990 abbiamo presentato una dettagliata mozione sulla gestione degli autonomisti.

La proposta di voto espressa dai consiglieri regionali Benedikter, Klotz, Meraner, Tonelli e Berger, in merito all'abolizione del potere di indirizzo e coordinamento dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano, è un'iniziativa degna di massima attenzione.

Le spinte autonomistiche e federalistiche emergenti, anche a livello nazionale ed espresse dal fenomeno delle Leghe tendono all'estendibilità di questo obiettivo di crescita democratica. In un'Europa costruttiva, di Stati, dove il federalismo è pressoché una regola, porre un'istanza regionale di concreta autonomia non è un traguardo rivoluzionario, ma un'inderogabile necessità per evitare la paralisi politico-amministrativa.

Le direttive comunitarie, infatti, costituiscono fin d'ora norme costituzionali direttamente applicabili dalla realtà regionale, senza la mediazione dello Stato, che ne ridurrebbe la tempestività.

La peculiarità della nostra realtà regionale e provinciali ci porta spesso su frontiere e normative di avanguardia rispetto allo Stato. Qui potrei cimentarmi in una miriade di esempi, mi basta citarne uno solo, la legge provinciale n. 45 del 1988 della Provincia di Trento sulla semplificazione e democratizzazione delle procedure amministrative, legge che, seppur con tutte le sue carenze, ha il pregio di aver anticipato di ben due anni l'analoga legge nazionale n. 241 del 1990. Anche la nuova legge sulle autonomie locali, la n. 142 del 1990, viene in ritardo rispetto all'ordinamento operativo per i comuni della Regione Trentino-Alto Adige.

Il potere di indirizzo e coordinamento operato dallo Stato, per quanto ci riguarda, risulta spesso una subdola espropriazione di competenza primaria. Basta infatti ricordare le affermazioni con le quali molte leggi—quadro statali giustificano l'intervento natura di riforma economica e sociale, intromettendosi di fatto nel campo dei poteri regionali e provinciali.

In proposito è fresco il disegno di legge ministeriale, contenente disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica, di locazione di immobili urbani ad uso abitativo, di riorganizzazione e gestione degli istituti autonomi per le case popolari, di concorso del risparmio privato alla realizzazione dei programmi di edilizia residenziale. Credo che questo sia uno dei punti cardini, a prescindere dal fatto che i problemi delle metropoli, dei ghetti periferici e del meridione non sono, almeno per quanto riguarda l'emergenza casa, presenti nella nostra realtà.

Il legislatore statale, con il citato disegno di legge, nella parte riguardante gli ACP, facendone passare la normativa come principi di riforma economico—sociale, soppianta la competenza primaria del legislatore provinciale, che si vede costretto a inseguire a ritroso modelli da tempo superati e a trasformare forse l'inefficiente Istituto trentino per l'edilizia abitativa in un'azienda baraccone.

Concludendo, desidero esprimere sul piano politico tutta la mia adesione alla proposta avanzata dai colleghi Benedikter, Klotz, Meraner, Tonelli e Berger, auspicando che, anche da un punto di vista puramente giuridico e costituzionale, l'ipotesi di svincolare le autonomie da potere di indirizzo e coordinamento statale nelle materie di competenza primaria risulti applicata come previsto dall'accordo De Gasperi—Gruber del 5 settembre 1946.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Ferretti.

FERRETTI: La Democrazia Cristiana vota contro questo Voto, perchè è contro lo Statuto di

autonomia. Il collega Benedikter, che pur ha avuto tanto tempo e tanta responsabilità all'interno dell'autonomia rispettivamente regionale e provinciale, non è riuscito altro che a ipotizzare l'invenzione di una legge costituzionale per abolire quello che già in una legge costituzionale è previsto e cioè quanto è già previsto nello Statuto di autonomia. Appare evidente alla DC una sorta di gioco al massacro politico, condotto dalla Union für Südtirol, bene affiancata dal Partito Trentino Tirolese, una miriade di proposte sono venute fuori dal collega che ha parlato prima di me e rimaniamo esterrefatti come questo consesso, che esiste e opera in virtù dello Statuto di autonomia e certo anche a seguito degli accordi internazionali, dibatta con periodicità, che può diventare pericolosa per gli influssi che può avere sull'opinione pubblica l'abrogazione di norme fondamentali, quali sono quelle contenute all'interno dello Statuto di autonomia, che prevedono i limiti attraverso i quali possono essere esercitate le varie competenze, che nei diversi articoli sono rispettivamente attribuite alla Regione e alle Province.

Crediamo quindi che il Consiglio regionale sia stato costretto ad una discussione pericolosa, in un momento in cui le forze politiche, che hanno le maggiori responsabilità a livello nazionale e locale, trovano delle intese che nella loro articolazione danno da intendere la complessità, la delicatezza e anche la chiara volontà di voler raggiungere un risultato costruttivo, non si trova di meglio che proporre l'abolizione, attraverso una legge costituzionale, degli articoli che non fanno comodo. Non è certo questo senso dello Stato che caratterizza né il Partito Trentino Tirolese, né l'Union für Südtirol, ma si tratta di una sorta di gioco verso il tanto peggio o tanto meglio, proponendo continuamente obiettivi diversi, non certo più avanzati, ma più pericolosi, attraverso i quali mantener presente una forma di protesta, di recriminazione, di rivalsa, che non possiamo condividere.

Crediamo che anche le altre forze politiche, che hanno responsabilità nella situazione altoatesina nazionale e anche internazionale, debbono poter assumere, all'interno di questo Consiglio regionale, non una posizione di attesa, pur sapendo noi che queste norme, licenziate dalla Commissione dei 12, sono in pendenza presso il Governo e non sono state approvate, ma una posizione di chiarezza, una posizione di condanna di un metodo che non può essere condiviso e che effettivamente, se trovasse anche in un comportamento non definito una qualche parvenza di sostegno, potrebbe far pensare che la via per la conclusione della vicenda altoatesina non finisce mai.

Abbiamo motivo invece di ritenere, proprio perchè abbiamo in mano queste norme e siamo a conoscenza delle discussioni e dei confronti che si sono verificati, che anche dal Consiglio regionale, dalle forze che si riconoscono nel risultato di questa proposta di norma d'attuazione, debba pervenire un voto chiaro, un no preciso a un tipo di proposta che proviene dal collega Benedikter e dal suo gruppo, in maniera tale che la prospettiva della conclusione, il discorso del post-pacchetto abbia dei presupposti definiti.

Non ha torto, dal suo punto di vista, il collega Benedikter, ha pervicacemente voluto che oggi si concludesse il dibattito su questo Voto, perchè sa che siamo in un momento di passaggio, in un momento in cui la norma è scritta, ma non è emanata, in un momento in cui, di fronte alla scadenza congressuale lo SVP potrebbe essere invogliata da atteggiamenti non definiti e quindi che in qualche modo potrebbero lasciare aperti degli spiragli, attraverso i quali far vedere che un qualche risultato si è ottenuto.

Credo che la forza che scaturisce da questa proposta di norma d'attuazione dovrebbe essere tale e invogliate tutti, come induce la DC a dire no a questo Voto, che è un documento di poca chiarezza, a dire di sì quindi alla proposta elaborata e a rafforzare con questo no alla proposta di Benedikter il sì alla norma di attuazione che il Governo sta per approvare.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Tonelli.

TONELLI: Ho sempre difficoltà ad intervenire dopo il cons. Ferretti, perchè nei suoi interventi usa un tono da padrone ed essendo io contro i padroni è evidente che sono indisposto...

PRESIDENTE: Cons. Ferretti, lei non ha la parola! Continui cons. Tonelli.

TONELLI: L'atteggiamento intollerante del cons. Ferretti ha ancora una volta dimostrato il suo modo di reagire.

Entro nel merito quando voglio, cons. Ferretti...

PRESIDENTE: Consiglieri, vi prego di fare silenzio! Prego, cons. Tonelli.

TONELLI: Stavo dicendo che l'atteggiamento da padrone che il cons. Ferretti assume nei suoi interventi mi mette in difficoltà, in particolare se di considera quanto è avvenuto nel nostro paese, negli ultimi dieci anni rispetto alle autonomie, rispetto al regionalismo e comunque il dibattito aperto su queste questioni ha portato questo Consiglio regionale, non più tardi di quindici giorni fa, a votare un documento sul federalismo. E' talmente vero questo che siete stati ripresi e tirati per le orecchie da Nilde Iotti e da vari dirigenti nazionali della DC, anche locali e non consiglieri regionali, che hanno mosso delle critiche nei confronti del Consiglio regionale, dicendo che avete votato un documento di sgretolamento dello Stato centrale.

Cito solo questo, non tanto perchè voglio mettere in contraddizione, anche se mi pare che sia in contraddizione quel Voto con quello che adesso, a nome della DC, ha espresso il cons. Ferretti, ma lo dico perchè quello che ci interessa è mettere in risalto il fatto che su queste questioni il dibattito è aperto, è estremamente articolato. Non crediamo che sia possibile pensare che l'attuazione del pacchetto possa significare automaticamente la fine di questo ragionamento, la fine di queste controversie, la fine di un percorso culturale, che possa affrontare l'ingresso dell'Italia in Europa, con tutte le articolazioni, culturali, filosofiche, politiche, istituzionali che questo ragionamento comporta.

Sarebbe ben grave che la concezione di chiusura del pacchetto significasse chiusura di un discorso intorno alle autonomie, regionalismo, federalismo con tutte le posizioni diverse che questo assume e può avere in futuro.

A noi sembra che, senza definirne aprioristicamente le conclusioni, anche in termini di disegno istituzionale, la facoltà di indirizzo e coordinamento del Governo, non prevista in modo esplicito all'interno di alcuna norma costituzionale, va nella direzione opposta, è un impedimento acchè questo tipo di ragionamento si possa sviluppare.

Quindi a me sembra assolutamente coerente che il Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige si esprima in termini politici, pur sapendo che non sono questi i tempi - cons. Tribus, condivido dal punto di vista del realismo politico - e nella sua eccezione peggiore, oggi si potrebbe dire che è inutile votarlo, perchè tanto i tempi che corrono sono tempi esattamente opposti a questo tipo di discussione, però noi non è che possiamo fare politica rinunciando alle aspirazioni, agli obiettivi, ai percorsi culturali e politici sui quali si vuole andare avanti.

Quindi credo che sia assolutamente coerente questo tipo di impegno e devo anche dire che sono uno di quelli che ha letto attentamente il testo dell'accordo raggiunto a Roma qualche giorno fa, per le nuove norme di attuazione sulla facoltà di indirizzo e coordinamento e non mi pare affatto di poter cantare vittoria, rispetto a questo tipo di testo. Ho sentito le interviste di Malossini molto gioiose e positive, a me non sembra che sia così, a me sembra invece che dobbiamo riflettere approfonditamente sul fatto che in queste norme è

contenuto sicuramente un forte restringimento dell'autonomia delle due Province e della Regione.

Posso capire il canto della vittoria o l'atteggiamento positivo nel momento in cui mi si dice: dovevi sapere l'atteggiamento del Governo qual è, cosa pretendeva la controparte, l'attuazione pedissequa, sorretta anche dalla sentenza della Corte costituzionale, dell'applicazione della legge 400 anche nella Regione Trentino-Alto Adige, ma questo non è sufficiente, secondo il nostro punto di vista, per giustificare, anche se questa è la mediazione realistica massima possibile, una adesione politico-culturale ad un ragionamento di questo tipo.

E' per questo che noi voteremo a favore del Voto.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Sfondrini.

SFONDRINI: Signor Presidente, colleghi, credo che bisogna esaminare questo documento, presentato dal collega Benedikter, tenendo presente anche la sua forte carica di autonomismo. Se penso al condizionamento delle leggi che il cons. Benedikter ha fatto, con il pretesto del coordinamento dei comuni, per esempio, nei confronti della Provincia per quanto riguarda i piani regolatori, dove la Provincia interviene d'ufficio a modificare i piani regolatori, per interesse provinciale naturalmente, e se penso contemporaneamente a Benedikter come uomo di governo, mi sembra che questo documento sia fortemente in contrasto con la sua filosofia.

Credo che la soluzione elaborata su un testo originario del Governo centrale dalla Commissione dei 12, sia un testo da portare a modello, proprio per la tutela delle autonomie e con questo non voglio affermare che lo Stato debba avere sempre e comunque il diritto di interferire nella legislazione regionale e di togliere con la mano sinistra ciò che ha dato con la mano destra, ma credo che la soluzione trovata è quella che garantisce ampiamente l'esercizio dell'autonomia da parte delle nostre Province e della Regione.

In Commissione si è rovesciato il concetto, che sia lo Stato ad impugnare le leggi provinciali o regionali, se entro sei mesi non si adeguano ai principi di indirizzo e coordinamento dello Stato stesso e in questo modo si ricorre al giudizio della Corte costituzionale; in tal senso credo ci si riferisca ai principi che hanno informato la emanazione di questa norma per quanto riguarda il parere che la Commissione dei 12 ha voluto dare al testo del Governo.

Se formalmente è ancora possibile approvare o respingere questo documento di Benedikter, in realtà la norma è stata licenziata dalla Commissione dei 6 e dei 12, non priva di contrasti, non è che ci sia stata l'unanimità, esistono ancora delle riserve da parte dei rappresentanti del gruppo di lingua tedesca, ma avrei voluto vedere cosa sarebbe successo se una norma, licenziata ai tempi di Benedikter, fosse stata modificata per un Voto analogo a questo da parte del Consiglio regionale.

Credo che la norma, così come è stata approvata e proposta dal Governo, sia una norma che tutela e pone rimedio anche alla facoltà di indirizzo e coordinamento da parte dello Stato e che rappresenti un esempio di questa volontà, un esempio della volontà di tutelare le autonomie e sia consona anche a quello che è lo spirito autonomistico delle nostre due Province e della Regione.

Per queste ragioni credo che non sia possibile approvare questo Voto, perchè questa norma di attuazione rappresenta un passo in avanti nei confronti delle autonomie del nostro paese. Quindi considero positiva la norma licenziata ed inutile e fuori luogo il documento presentato dal cons. Benedikter.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Brugger.

BRUGGER: Ich habe jetzt mit Aufmerksamkeit die Stellungnahmen der einzelnen Parteivertreter verfolgt und vor dieser Sitzung habe ich mit dem Kollegen Benedikter informell kurz gesprochen und ihn darauf aufmerksam gemacht, daß die Südtiroler Volkspartei sozusagen noch kein Plazet zu dieser Durchführungsbestimmung gegeben hat und zwar deshalb nicht, weil weder die Parteileitung noch der Parteiausschuß die in den Medien zwischenzeitlich bekanntgegebene Norm abgestimmt hat, also sozusagen verabschiedet hat. Deshalb schiene es mir oder hat es mir am Anfang dieser Sitzung so geschienen, daß es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, diese Verabschiedung abzuwarten, bevor hier ein weiterer Begehrensantrag in bezug auf die Ausrichtungs- und Koordinierungsbefugnis verabschiedet wird.

Wenn nun trotzdem hier abgestimmt wird, so muß ich festhalten, daß die derzeitige Fassung der Durchführungsbestimmung aus der Sicht der Volkspartei nicht die endgültige ist und daß, wie bereits Kollege Tribus vorweggenommen hat, der Landeshauptmann die Verbesserung der Durchführungsbestimmung zu erreichen versucht, aber die Südtiroler Volkspartei muß diese Durchführungsbestimmung erst noch gutheißen. Das ist noch nicht erfolgt, selbst wenn zwei sehr maßgebliche Vertreter, nämlich die Vertreter der 6er-Kommission, ihre grundsätzliche Zustimmung zu einem Text gegeben haben. Das heißt aber bitte nicht, daß damit die Volkspartei nicht ihre institutionellen Beschlüsse auf Parteebene fassen wird.

Mir scheinen aber zwei Überlegungen sehr wichtig zu sein, die hier offensichtlich von seiten der Union für Südtirol nicht als solche erkannt werden. Einmal, daß es gelungen ist, bereits zum jetzigen Zeitpunkt in der Durchführungsbestimmung den Bezug zum Pariser Vertrag herzustellen, etwas, was noch vor wenigen Wochen als aussichtslos schien, das ist erfolgt und es ist nicht erfolgt, so wie es uns heute untergeschoben wird, denn es ist immer leicht unterzuschieben, nur um irgendeinen Bezug zu machen und sich dann auch auf die verschiedenen anderen staatlichen Normen zu beziehen, sondern es ist, wenn jemand lesen kann und ich nehme an, daß die Union sehr gut lesen kann, ganz eindeutig der Bezug der Durchführungsbestimmung zur Autonomie, so wie sie laut Pariser Vertrag verabschiedet worden ist. Das scheint mir eine sehr, sehr wichtige Maßnahme, ein wichtiger Punkt, in der Durchführungsbestimmung zu sein.

Ein zweiter Punkt: Ich gebe all jenen Recht, die sagen, daß ein Verfassungsgesetz eine bessere Lösung sei, als es ein ordentliches Gesetz und als es eine Durchführungsbestimmung ist. Aber ich erinnere daran, daß auch in dieser Hinsicht die Dinge sehr relativ sind. Denn solange Kollege Alfons Benedikter Landesrat der Südtiroler Volkspartei war, hat er selbst verschiedentlich den Wert der Durchführungsbestimmung anders dargestellt wie er dies heute tut. Mit anderen Worten: daß die Durchführungsbestimmung zu einem Verfassungsgesetz einen durchaus höheren Wert hat als ein einfaches Gesetz, war damals immer klar. Ich finde es politisch zwar verständlich, aber trotzdem nicht sehr sinnvoll, heute die Durchführungsbestimmung, wie ich es hier herauslesen kann, auf die Ebene des einfachen Gesetzes herabzutun und all das innerhalb von relativ kurzer Zeit, denn es hat noch niemals der Verfassungsgerichtshof festgestellt, daß die Durchführungsbestimmung den Wert eines ordentlichen Gesetzes hat. Das habe ich noch aus keinem Urteil gelesen.

Dies alles um zu sagen, wie relativ diese Debatten sind. Ich gebe dem Kollegen Tribus in einem Punkt Recht, wenn er sagt, daß es schade ist, wenn auf der einen Seite Föderalismus-Begehrensanträge verabschiedet werden und man sich auf der anderen Seite mit begrenzenderen Maßnahmen aufhält. Aber es ist nun einmal auch eine Tatsache, daß gerade beim Föderalismus-Begehrensantrag ausgerechnet die Union für Südtirol dagegen war und da muß ich sagen, verstehe ich die Logik echt nicht mehr. Das heißt mit anderen Worten, daß alles

das, was die Volkspartei für gut befindet, von der Union sowieso als schlecht gefunden wird. Ich kann nur eines sagen. Zum einen: die Durchführungsbestimmung ist noch nicht unter Dach und Fach, also kann ich nicht heute die endgültige Durchführungsbestimmung vorstellen. Zum zweiten muß ich sagen: die derzeitige Situation in der Debatte ist so, daß wir uns keine Illusionen machen, daß das Verfassungsgesetz zwar besser wäre, aber daß es nicht realistisch ist und daß wir deshalb, so wie die Volkspartei es seit langer Zeit zu tun versucht, Lösungen sucht, die realistisch sind und die machbar sind. Nicht deshalb, weil man nicht etwas besseres in einem zweiten Moment erhalten kann.

In diesem Sinne kündige ich die Stimmenthaltung für die Südtiroler Volkspartei an.

(Ho seguito con attenzione le prese di posizione dei singoli rappresentanti politici e prima dell'inizio di questa seduta ho parlato informalmente con il collega Benedikter, facendogli notare che la Südtiroler Volkspartei non ha ancora dato il proprio placet per la norma di attuazione e non perché né il direttivo del partito né l'esecutivo allargato abbiano votato su questa norma, che tra l'altro è stata resa nota dai mass media. Per questo mi sembrava, o mi è sembrato all'inizio di questa seduta, che forse sarebbe stato più ragionevole aspettare che questa norma venisse emanata, prima di votare un ulteriore voto sul potere di indirizzo e coordinamento.

Se nonostante ciò, in questo consesso, si giungerà alla votazione, e ci tengo a precisare, che la SVP non considera definitiva la versione attuale della norma di coordinamento e che, come il collega Tribus ha già premesso, il Presidente della Giunta provinciale ha cercato di ottenere un miglioramento della norma di attuazione, che tuttavia non è ancora stata approvata dalla SVP. Lo ripeto, la norma non è ancora stata approvata, anche se due importanti esponenti della commissione dei sei hanno dato la loro approvazione a questo testo. Ciò non significa però che la Volkspartei non voti le proprie delibere a livello di partito.

Mi sembra però importante fare due tipi di riflessioni, che non vengono riconosciute come tali dall'Union für Südtirol. Da un lato si è riusciti ad inserire nella norma di attuazione il richiamo all'Accordo di Parigi, cosa che alcune settimane orsono appariva impossibile: si è riusciti ad inserire questo richiamo all'accordo di Parigi non per avere un riferimento qualsiasi, come ci viene attribuito, alle norme statali, bensì, se qualcuno sa leggere, e presuppongo che i membri dell'Union für Südtirol sappiano leggere molto bene, vedrà che nella norma di attuazione c'è il preciso riferimento all'autonomia, come essa è stata sancita dall'Accordo di Parigi. Mi sembra sia tratti quindi un'iniziativa molto importante, di un punto molto importante della norma di attuazione.

La seconda riflessione che vorrei fare è la seguente: Do a tutti ragione quando dicono che una legge costituzionale rappresenti la soluzione migliore rispetto ad una legge ordinaria ed ad una norma di attuazione. Ma voglio anche far presente che da questo punto di vista tutto è relativo. Poiché finché il collega Benedikter era assessore della Südtiroler Volkspartei ha sempre dato un altro valore alla norma di attuazione rispetto ad oggi. In altre parole, è sempre stato molto chiaro che la norma di attuazione abbia un valore maggiore di una legge ordinaria. Dal punto di vista politico trovo sia comprensibile ma non sensato che la norma di attuazione venga sminuita a livello di legge ordinaria nell'arco di breve tempo, Poiché la Corte costituzionale non ha mai stabilito che la norma di attuazione abbia il valore di legge ordinaria. Nessuna sentenza l'ha sancito.

Tutto ciò per dire quanto siano relative queste discussioni. Do al collega Tribus ragione, quando parla del fatto se sia un peccato che da un lato vengano approvati dei voti sul federalismo e dall'altro lato ci si occupi di misure limitative. Ma è anche un dato di fatto, che proprio sul voto sul federalismo l'Union für Südtirol non abbia dato il proprio consenso e debbo dire che non capisco più la loro logica. Ciò significa in altre parole che tutto ciò che la Südtiroler

Volkspartei considera espositivo, venga considerato automaticamente negativo dall' Union für Südtirol. In Posso dire solamente una cosa: in primo luogo la norma di attuazione non è ancora varata e per questo oggi non sono in grado di presentarvi la norma di attuazione definitiva, in secondo luogo debbo dire che la situazione attuale della discussione è tale, da non illuderci, si ottenere una legge costituzionale, che sarebbe senza dubbio la assoluzione migliore, ma non è realistico pensare a tale legge e che per questo noi della Südtiroler Volkspartei cerchiamo da tempo delle soluzioni che siano realistiche ed attuabili. E non perché non si possa fare qualcosa di meglio in un secondo momento.

E per questo annuncio il voto di astensione della Südtiroler Volkspartei).

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Benedikter.

BENEDIKTER: Ich möchte nur noch einmal sagen und ich habe es auch in diesen Begehrensanträgen festgestellt: Es gibt zwei Urteile, Nr. 340 von 1983 und Nr. 85 von 1990, in denen der Verfassungsgerichtshof festgelegt hat, daß gegenüber der in der Verfassung fest verankerten Koordinierungsbefugnis auch die Durchführungsbestimmungen, wenn sie im Widerspruch zu den diesbezüglichen Staatsgesetzen stehen, die er bekräftigt hat, weichen müssen. Auch ich war die längste Weile der Ansicht, daß die Durchführungsbestimmungen den einfachen Staatsgesetzen übergeordnet sind, weil auch der Verfassungsgerichtshof das immer wieder gesagt hat. Aber was die Koordinierungsbefugnis betrifft, ist der Verfassungsgerichtshof in 41 Urteilen zu dem genannten Schluß gekommen und hat sich in zwei Urteilen ausdrücklich mit dem Verhältnis der Koordinierungsbefugnis zur Durchführungsbestimmung befaßt. Er hat gesagt, daß sie weichen muß. So ist es und ich habe im italienischen Ministerrat, an dessen Sitzungen ich in der Zeit, in der die Koordinierungsbefugnis aufgekommen ist, bei der Verabschiedung von Durchführungsbestimmungen fünfzigmal teilgenommen, und ich habe erklärt (es ist ja das Protokoll da): "Diese Koordinierungsbefugnis steht im Widerspruch zum Pariser Vertrag." Das steht im Protokoll des Ministerrates. Ich kann es Euch auch bringen. Daher verlange ich, daß gegen diese Vorgangsweise etwas unternommen wird. Ferretti sagt jedoch, daß das ja immer schon im Autonomiestatut vorgesehen gewesen sei, daß die Koordinierungsbefugnis seit 1948 da sei. Seit 1948 seien die Begrenzungen, die wir kennen, vorgesehen, auch der "conflitto per interesse nazionale", aber von der Koordinierungsbefugnis war 1969, wie das Paket abgeschlossen worden ist, keine Rede, sonst hätte man das Paket nicht in dieser Form abgeschlossen. Die Befugnis ist mit Gesetz von 1975 für die Regionen ohne Normalstatut – wörtlich – eingeführt worden. Der Verfassungsgerichtshof hat sie sofort so ausgelegt, daß sie für die Sonderregionen gelten würde. Obwohl ein Gesetz für das Aostatal bestanden hat, mit dem die Regierung ermächtigt worden ist, das Autonomiestatut des Aostatales in Form von Durchführungsbestimmungen durchzuführen – die dort im Autonomiestatut nicht vorgesehen waren – stand im einfachen Staatsgesetz drinnen, daß für das Aostatal die Koordinierungsbefugnis nicht anwendbar ist. Trotzdem hat der Verfassungsgerichtshof gesagt: selbstverständlich, wenn sie fest in der Verfassung verankert ist, dann muß sie für das Aostatal gleich gut anwendbar sein wie für Südtirol usw. Das ist die Geschichte.

Nur das eine noch: Wenn wir der Ansicht sind, daß damit die Autonomie vernichtet wird – und sie ist schon zum Teil vernichtet worden – und die Regierung weiter tun kann, was sie will, wenn wir dieser Überzeugung sind, dann müssen wir uns dagegen wehren, auch wenn wir wissen, daß das heutige Parlament bestimmt nicht dieses Verfassungsgesetz verabschiedet. Aber das heutige Parlament wird auch bestimmt nicht die föderalistische Struktur Italiens einführen, wie ihr in einem Begehrensantrag vorgeschlagen habt, sondern wenn das

Parlament schon eine solche Struktur einführt, dann, wie Bossi in Straßburg gesagt hat, nur, wenn 4 Millionen Stimmen und 60 Abgeordnete erreicht werden. Dann ist es möglich, daß eine föderalistische Struktur eingeführt wird, in der keine Koordinierungsbefugnis vorgesehen ist. In einer föderalistischen Struktur Italiens wäre also keine Koordinierungsbefugnis enthalten. Wie ich den Bossi in Straßburg gefragt habe, ob er anerkennt – wenn sein Konzept mit den drei Republiken verwirklicht wird – , daß die Südtiroler, die Aostaner, die Sarden, trotz dieser Republiken Recht auf das Selbstbestimmungsrecht haben, hat er es in der großen Versammlung bejaht. Das ist die Geschichte, das sind die Tatsachen.

Wenn jetzt noch, ich weiß nicht welche Verbesserungen, ganz gleich welche, auch in die Durchführungsbestimmungen hineinkommen, wenn damit vorgesehen wird, daß die Koordinierungsbefugnis für Südtirol abgeschafft wird, so ist das eine äußerst unsichere Sache, denn nach einer derart "consolidata giurisprudenza" ist mit Durchführungsbestimmungen nicht dagegen anzugehen. Das ist der wunde Punkt. Und wenn wir uns hier und jetzt damit abfinden, dann haben wir uns eben abgefunden. Seinerzeit, 1957, als man gesagt hat: "Los von Trient", das Autonomiestatut muß radikal abgeändert werden, da hat Magnago auf Sigmundskron, im Schloßhof, auch nicht den Brief von Rumor oder von wem auch immer in der Tasche gehabt, in dem es geheißen hat: selbstverständlich werden wir das radikal abändern, ihr braucht es nur zu verlangen, und zwar so feierlich wie nur immer möglich. Diese Gewähr hat man damals auch nicht gehabt, man mußte auf seinen Forderungen bestehen und man hat darauf bestanden, weil man überzeugt war: Wir werden es erreichen, wenn wir echt darauf bestehen. Ich verhalte mich bestimmt nicht deshalb in dieser Weise, weil ich in der Opposition bin, sondern aus äußerster Sorge, denn wir vernichten sonst selber unsere Autonomie. Es ist ein politischer Selbstmord unserer Autonomie.

(Vorrei dire solamente – e l'ho scritto anche nel Voto – che sono state pronunciate due sentenze, n. 340 del 1983 e n. 85 del 1990, in cui la Corte Costituzionale statuisce che le norme di attuazione sono subordinate al potere di indirizzo e coordinamento saldamente ancorata nella Costituzione, qualora esse siano in contrasto con le relative leggi statali che ha già convalidato. Anch'io per lungo tempo ho pensato che le norme di attuazione fossero gerarchicamente superiori alle leggi statali ordinarie, poiché anche la Corte costituzionale l'ha ripetuto più volte. Ma per il potere di indirizzo e coordinamento la Corte Costituzionale in 41 sentenze è arrivata alla suddetta conclusione e in 2 sentenze si è occupata esplicitamente del rapporto fra potere di indirizzo e coordinamento e norme di attuazione, statuendo che queste ultime vi sono subordinate! Questi sono i fatti ed io stesso nel periodo in cui il potere di indirizzo e coordinamento è stato istituito ho partecipato ben cinquanta volte alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si discutevano le norme di attuazione, dichiarando (c'è pure il processo verbale): "Il potere di indirizzo e coordinamento è in contrasto con l'accordo di Parigi". Questo è scritto anche nel processo verbale del Consiglio dei Ministri. Ve lo posso portare. Quindi chiedo che si faccia qualcosa contro questo modo di operare. Ferretti dice però che il potere di indirizzo e coordinamento è previsto da sempre nello Statuto di autonomia, dal 1948. Da quell'anno ci sono le limitazioni che già conosciamo, anche il "conflitto per interesse nazionale". Nel 1969 però, quando è stato concluso il "pacchetto" non si è parlato di potere di indirizzo e coordinamento, altrimenti non si sarebbe concluso il pacchetto nella forma prevista. Il suddetto potere è stato introdotto con legge del 1975 per le "Regioni senza statuto ordinario" – questa è la formulazione ufficiale. La Corte Costituzionale ha subito interpretato la legge intendendo le Regioni a statuto speciale. Per la Valle d'Aosta esisteva una legge in base alla quale il Governo veniva autorizzato ad attuare lo Statuto di autonomia mediante norme di attuazione – del resto non previste dallo Statuto stesso – e questa legge ordinaria sanciva che nei confronti della Valle d'Aosta il potere di indirizzo e coordinamento non è

applicabile. Tuttavia la Corte Costituzionale ha detto: certo che è applicabile: se è saldamente ancorato nella Costituzione, è valido per la Valle d'Aosta come per l'Alto Adige e via dicendo. Così sono andate le cose.

Ancora un altro punto: Se siamo dell'opinione che con questo potere si distrugga l'autonomia — ed essa, in parte, è già stata distrutta —, se siamo dell'opinione che il Governo abbia il diritto di continuare a fare quello che gli pare, se siamo davvero convinti di questo, dobbiamo difenderci, anche se il Parlamento attuale sicuramente non approverà una legge costituzionale in tal senso. Il Parlamento di oggi però non sanzionerà nemmeno una struttura federalista dell'Italia, come voi avete invocato in un Voto. Lo farà solamente se — come ha detto Bossi a Strasburgo — saranno raggiunti i 4 milioni di voti e i 60 deputati. Solo allora sarà possibile istituire una struttura di tipo federalista, che non prevede il potere di indirizzo e coordinamento. In un'Italia federalista, quindi, non ci sarebbe posto per il potere di indirizzo e coordinamento. A Strasburgo ho chiesto Bossi se riconoscerebbe — ammesso che riesca a realizzare il suo programma delle tre repubbliche — il diritto all'autodeterminazione dei Sudtirolesi, Valdostani e Sardi, nonostante le 3 Repubbliche ed egli ha dato una risposta affermativa nel Parlamento europeo. Questi sono i fatti.

Se adesso si facesse una modifica di qualsiasi tipo alle norme di attuazione, abolendo così per l'Alto Adige il potere di indirizzo e coordinamento, saremmo comunque privi di garanzie, dato che le norme di attuazione non sono in grado di affrontare una simile situazione stando a questa "consolidata giurisprudenza". Questo è il punto dolente. Se accettiamo le cose così come stanno non ci sarà più nessuna via d'uscita. Nel 1957, quando si proclamava il "Los von Trient" (Via da Trento), quando si invocava una radicale riforma dello Statuto di autonomia, a Castel Firmiano, nel cortile del castello, Magnago non aveva in tasca la lettera di Rumor o di chicchessia in cui si diceva: certo che faremo una modifica radicale, basta chiederlo, chiederlo in tono quanto più solenne possibile. Anche allora quindi la garanzia non c'era, si dovevano accampare le pretese e non abbiamo mollato, perché eravamo convinti che l'obiettivo si sarebbe raggiunto se avessimo continuato ad insistere in tal senso. Io ho assunto questa posizione non perché sia dell'opposizione, ma perché temo fortemente che altrimenti noi stessi distruggiamo l'autonomia e commettiamo un suicidio politico.)

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Viola.

VIOLA: E' già stato ricordato dai colleghi che qualche settimana fa il Consiglio regionale ha approvato a grandissima maggioranza un Voto sul federalismo. Coloro che l'hanno votato erano consapevoli del fatto che si trattava soprattutto di una posizione di principio, perchè la procedura per la trasformazione di uno Stato di tipo centralistico, con alcuni aspetti di decentramento regionale, come è sicuramente lo Stato italiano, è molto complessa e di difficile realizzazione, però anche se eravamo consapevoli di questo, abbiamo ritenuto tutti assieme che fosse importante dare un segnale in questa direzione, indicare quella che potrebbe essere la soluzione ottimale del problema dell'organizzazione interna di uno Stato.

Fra l'altro va anche detto che le posizioni di principio possono anche essere efficaci ed appaganti, perchè siamo già a quota tre, noi siamo stati il secondo Consiglio regionale a dedicare un dibattito specifico ed approfondito a questa problematica; dopo il Friuli Venezia Giulia ed il nostro Consiglio, si sta muovendo anche quello della Valle d'Aosta e sappiamo che altre Regioni stanno valutando di arrivare a Voti analoghi e qualora la maggioranza delle Regioni italiane facessero una dichiarazione in questo senso, ecco che la dichiarazione di principio comincerebbe a diventare un fatto politico importante, che sicuramente dovrebbe suscitare la preoccupazione dei dirigenti politici nazionali.

Ricordo questo perchè non vedo contrasto fra un'eventuale approvazione della

futura norma di attuazione sui poteri di indirizzo e coordinamento e un Voto a favore di una soluzione più forte, che è questa proposta dal gruppo dell'Union für Südtirol, nel senso che è evidente che saremmo disponibili, dopo aver votato per una soluzione ottimale che è quella del federalismo, a votare soluzioni intermedie per quanto riguarda questo problema, vale a dire un regionalismo più forte, un aumento di competenze alle singole Regioni. Nessuno sarebbe così cieco e così poco realista da dire: siccome sono per il federalismo non accetto maggiori competenze, perchè non sono sufficienti.

Fatta questa distinzione mi sembra che la conseguenza logica sia quella di poter dare insieme un consenso di massima a questo Voto proposto dai colleghi dell'Union für Südtirol e nello stesso tempo valutare in maniera positiva la norma di attuazione sulla questione dei poteri di indirizzo e coordinamento. La cosa non è affatto contraddittoria, c'è la posizione di principio, c'è la concezione della politica come realistica arte del possibile, quindi la concezione anche di tappe intermedie. Si può benissimo essere d'accordo sull'abolizione di questo potere e contemporaneamente arrivare a valutare positivamente una soluzione intermedia, che limiti questo potere al massimo, che è quello che si fa continuamente ed è così che è nata la nostra autonomia, su posizioni intermedie.

Da questo punto di vista trovo abbastanza contraddittorio quel voto negativo alla posizione sul federalismo dell'Union für Südtirol di allora, allora uno era contro il federalismo perchè diceva di essere contro l'autodecisione, per il separatismo ed uno potrebbe rispondere: se sei per il separatismo non ti deve nemmeno interessare la questione di limitare un potere di coordinamento, che comunque sia non interessa che ci sia, dato che il mio ideale è la fuoriuscita dallo Stato.

Voterò a favore di questo Voto, pur senza essere d'accordo con tutti i passaggi delle premesse, mi interessa la sostanza e tutte le valutazioni e senza condividere la filosofia di fondo, che legittimamente i presentatori hanno e contemporaneamente ci riserviamo di esprimere anche una valutazione positiva sulla futura norma, che è in discussione in questo momento, se riteniamo che questa norma rappresenti un passo avanti e serva a limitare il centralismo romano. Ci sembra non contraddittorio esprimere una valutazione favorevole su questo e sulla norma. Del resto così concretamente lavoriamo nella Commissione dei 12, proprio per arrivare ad articolare una norma che non sarà ottimale, ma che comunque possa servire a far fare dei passi avanti a difendere la nostra autonomia dal centralismo romano e dare un contributo realistico e positivo in questo senso.

Quindi il nostro voto è a favore del documento presentato dai colleghi dell'Union für Südtirol.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Montali.

MONTALI: Signor Presidente, signori colleghi, penso che il nostro intervento in dichiarazione di voto su questa iniziativa potrebbe essere non dico inutile, ma sicuramente ripetitivo, in considerazione dell'aggettivo "fido", che in altre occasioni, quando l'attenzione e la presenza dei consiglieri in aula era piuttosto scarsa, ho attribuito alla facoltà di indirizzo e coordinamento.

Oggi non riprendo a nome del gruppo queste battute, che possono alleggerire il clima di una discussione, ma che hanno la vita che hanno, in quanto ritengo importante la questione; si parla di invitare il Parlamento a disporre con legge costituzionale, affinché la funzione statale di indirizzo e coordinamento non si applichi alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome e comunque non alla Regione Trentino-Alto Adige, in connessione con l'accordo Degasperì-Gruber del 5 settembre del 1946.

Fatta questa introduzione, vorrei inserire una parentesi nel sollevare un

sentimento di tenerezza, di patetica comprensione nei confronti del primo firmatario, il collega Benedikter, che in veste di Vicepresidente della Giunta provinciale di Bolzano ha gestito per molti anni, su delega del Presidente della Giunta Magnago, tutte le vicende della autonomia, attraverso le sue trasformazioni, interpretazioni, le 140 norme di attuazione, con responsabilità assoluta e grande validità di pensiero, di concetti e di decisioni a gestirla questa autonomia.

Da dove deriva, signor Presidente, il sentimento di solidarietà? Nel constatare che il cons. Benedikter, passato all'opposizione per decisioni sue, ma condizionato anche da decisioni altrui nei suoi confronti, non può più intervenire su una legge o su una mozione senza essere rimproverati, a volte anche giustamente; forse anche noi ci saremmo comportati così... Ho poco tempo Presidente?

PRESIDENTE: Ho cercato di essere stato abbastanza tollerante, il tempo è scaduto, se lei vuole concludere le concedo ancora un minuto.

MONTALI: Concludo in due minuti. Proviamo un sentimento patetico quando i conss. Ferretti, Frasnelli, Durnwalder lo accusano, facendo riferimento alla responsabilità con cui ha seguito per decenni le varie vicende dell'autonomia e noi opposizioni potremmo avere altrettante facili occasioni per contrastare il pensiero Benedikter, ma il passato a noi non interessa.

Importante è invece l'attualità di questa vicenda, che è rappresentata dai richiami che il cons. Benedikter fa all'accordo Degasperi-Gruber, per giustificare una legge costituzionale, per impedire, frenare, come si faccia a frenare con legge la facoltà...

PRESIDENTE: Collega Montali, la devo benevolmente richiamare perchè il tempo è scaduto.

MONTALI: Concludo, anche perchè ho premesso dicendo che su questa vicenda abbiamo già detto tutto quello che dovevamo dire. Voglio solo chiedere al firmatario Benedikter, che chiama in causa l'accordo di Parigi per disciplinare questa materia, perchè non se ne ricorda quando presenta dei disegni di legge, che grazie a Dio sono stati respinti, che riguardano le disposizioni categoriche, non quelle interpretative...

PRESIDENTE: Cons. Montali, lei dovrebbe fare una dichiarazione di voto e dire se è favorevole o meno.

MONTALI: Voteremo contro, anche perchè nel momento in cui il Governo sta per assumere la decisione definitiva su questa vicenda, riteniamo assurdo approvare questo Voto, che arriverebbe in Parlamento in agosto.

PRESIDENTE: Lei intende intervenire sul Regolamento? Prego, cons. Klotz.

KLOTZ: Herr Präsident! Verzeihen Sie, daß ich Sie in diesem Augenblick auf den Art. 116 aufmerksam mache, in dem ganz klar geschrieben steht: "Weitere Debattebeiträge sind nicht zulässig, vorbehaltlich der Erklärung zur Abstimmung für eine Zeitspanne von nicht mehr als 5 Minuten". Hier ist ganz klar gemeint, daß jeder Abgeordnete diese Möglichkeit haben soll. Im übrigen haben Sie doch auch letztthin das so interpretiert, indem Sie diese Stimmabgabeerklärung doch zugelassen haben. Dieser Absatz ist meines Erachtens sehr klar. Es muß möglich sein, daß jeder Abgeordnete, wenn er will, eine Stimmabgabeerklärung abgeben kann.

(Signor Presidente, La prego di scusarmi se in questo momento desidero richiamare la Sua attenzione sull'art. 116, che recita: "Non sono ammessi altri interventi salvo per dichiarazione di voto per un tempo non eccedente i cinque minuti". Qui si intende molto chiaramente che ogni consigliere possa godere di questa possibilità. Tra l'altro, anche ultimamente, Lei l'ha interpretata esattamente in questo modo, dando quindi la possibilità di intervenire in sede di dichiarazione di voto. Questo comma è secondo me molto chiaro: ogni consigliere deve poter dare la propria dichiarazione di voto, quando egli lo desidera).

PRESIDENTE: Cons. Klotz, abbiamo discusso in altre circostanze, è un'interpretazione che lei dà al Regolamento, il Presidente aveva cercato di chiarirla anche nella conferenza dei Capigruppo, se la Presidenza accettasse la sua interpretazione allora ogni consigliere potrebbe intervenire in dichiarazione di voto. Prima il Presidente Andreolli ha chiesto di poter intervenire e io gli ho risposto che creerei un precedente, così lui per dare un esempio all'aula ha rinunciato al suo intervento.

Ho sempre cercato di interpretare l'art. 116 in maniera molto restrittiva, per dare la possibilità ad ogni capogruppo di intervenire. Se creiamo un precedente è chiaro che d'ora in poi il Presidente concederà la parola ad ognuno di voi per dichiarazione di voto.

Ha chiesto di intervenire sul Regolamento il cons. Ferretti.

FERRETTI: C'è l'imbarazzo, signor Presidente di sapere qual è l'articolo riferito alla discussione dei voti, a me pare corretto sia l'art. 116, come ha detto la collega Klotz, però non può essere letto a commi distinti. Se è dato nel dibattito di intervenire ad uno per gruppo, è evidente che anche nella dichiarazione di voto è uno per gruppo, ma se è dato nel dibattito di intervenire al Presidente della Giunta regionale, è evidente che il Presidente della Giunta regionale può anche fare dichiarazione di voto, ma non è questa la mia osservazione.

Ritengo corretto, corrispondente non solo alla prassi, ma anche alla lettera di questo art. 116 che ci sia una sola dichiarazione di voto per ciascun gruppo politico, conseguentemente a quello che è scritto nell'art. 116, non per un'interpretazione che può variare a seconda delle stagioni.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Meraner sul Regolamento.

MERANER: Herr Präsident! Wenn wir uns den Art. 116 durchlesen, so möchte ich schon darauf bestehen, daß Sie nicht meinetwegen einen Präzedenzfall begründen. Ich möchte nämlich keine Extrawurst haben, sondern der Artikel ist so eindeutig klar, wie nicht viel in der Geschäftsordnung und er gibt mir so hundertprozentig das Recht zu reden, daß Sie absolut keinen Präzedenzfall heraufbeschwören brauchen.

Lassen Sie mich meine Behauptung kurz erklären: Zwar möchte ich ausnahmsweise gerade auf dem aufbauen, was der Kollege Ferretti gesagt hat. Im Absatz 1 wird ausdrücklich festgelegt, daß nur 1 Regionalratsabgeordneter für jede Fraktion reden darf und zwar nicht länger als 20 Minuten. Im Absatz 2 wieder sehr klar: bei den Änderungsanträgen 1 Regionalratsabgeordneter für jede Regionalratsfraktion. Es kann also nicht angenommen werden, daß man die Interpretation 1 Regionalratsabgeordneter für jede Regionalratsfraktion des ersten Absatzes auf alle folgenden Absätze auch uminterpretieren müßte, denn sonst wäre es völlig unsinnig, daß man im zweiten Absatz das nochmals ausdrücklich betont und nicht nur das: im dritten Absatz wird nochmals ausdrücklich betont, daß bei der Replik die Zeitspanne von 20 Minuten von einem der Unterzeichner nicht zu überschreiten ist. Also wird ausdrücklich, wenn die Eingrenzung auf 1 Person gedacht ist, jedesmal im Absatz, im Absatz zwei und im Absatz

drei, ausdrücklich dargelegt. Klarer könnte es gar nicht sein. Dann heißt es, daß keine weiteren Erklärungen mehr zulässig sind, für niemanden, ausgenommen die Erklärungen zur Abstimmung. Wenn das nicht klar ist, dann gibt es keine Klarheit mehr. Warum hätten wir dann drei mal in allen drei Absätzen ausdrücklich die Begrenzung auf 1 Person vorgesehen, wenn diese Begrenzung einer allgemeine Norm wäre, die auf den ganzen Artikel 116 angewendet werden sollte?

(Signor Presidente, dopo aver letto l'art. 116, insisto sul fatto che Lei non crei un precedente per causa mia. Non desidero essere trattato in modo particolare, ma l'articolo è così chiaro da non lasciare ombra di dubbio e secondo questo articolo io ho l'assoluto diritto di intervenire in dichiarazione di voto, senza che Lei crei così un precedente.

Mi lasci spiegare brevemente ciò che ho detto: in via del tutto eccezionale desidero basarmi su quello che ha detto il collega Ferretti; nel comma 1 è espressamente previsto che: "solo un consigliere per ogni gruppo consiliare può intervenire per un tempo non superiore a 20 minuti". Il comma 2 è altrettanto chiaro: "su ogni emendamento può parlare un solo Consigliere per ciascun gruppo consiliare". Non si può presupporre che l'interpretazione del primo comma e cioè di un consigliere per ogni gruppo consiliare valga anche per tutti gli altri commi, altrimenti sarebbe assolutamente superfluo che la frase "un solo consigliere per gruppo consiliare" fosse contenuta espressamente nel secondo comma. E non solo: nel terzo comma viene ripetutamente sottolineato, che il tempo concesso ad uno dei firmatari per la replica non può superare i venti minuti. Ai commi due e tre si parla di una sola persona che può intervenire. Più chiaro non potrebbe essere. Si dice anche che non sono ammessi altri interventi salvo che per dichiarazione di voto. Se non è sufficientemente chiaro così, allora nulla è chiaro.

Perché allora si parla di un solo consigliere in tutti e tre i commi? Se questa limitazione fosse una regola generale da applicare a tutto l'articolo 116, allora Perché in ogni comma avremmo la precisa menzione di "un solo consigliere..."?)

PRESIDENTE: Collega Meraner, il Presidente ha sempre cercato di applicare l'art. 116 in accordo con i Capigruppo, il problema è scaturito in altre circostanze. Vi pregherei di pazientare ancora, questa mattina abbiamo nominato una Commissione composta da alcuni Capigruppo che prenderanno in considerazione le modifiche al Regolamento. Visto che abbiamo sempre accettato questa interpretazione del Presidente, vi pregherei di non dar luogo ad una forzatura nei confronti della Presidenza e di non creare precedenti.

Mi rivolgo al collega Meraner, se lei ritira questa richiesta abbiamo risolto il problema. Il Presidente ha sempre interpretato il Regolamento, dando la possibilità soltanto ad uno per gruppo di poter intervenire.

Prego un'ultima volta il collega Meraner di non voler insistere.

Ha chiesto di intervenire il cons. Meraner.

MERANER: Herr Präsident, ich will und kann Sie nicht zwingen, aber ich bestehe auf mein Recht und ich sage Ihnen ganz klar, daß wenn Sie mir das Wort nicht erteilen, dann werde ich mich an den Staatspräsidenten wenden, denn ich lasse es mir nicht gefallen, daß mir das Wort entzogen wird, wo niemand hier im Saal klar sagen kann, daß ich im Unrecht bin. Aber ich glaube, in der Lage zu sein, beweisen zu können, daß ich im Recht bin und wenn es so wäre, wie Sie sagen, daß es zweifelhaft wäre, dann müßten Sie nach dem Grundsatz in dubio proreo, in diesem Fall im Zweifel für den Schwächeren auch noch mir das Wort erteilen und abwarten, bis diese Norm ganz genau in dem Sinne geklärt ist, wie Sie meinen, sie jetzt restriktive interpretieren zu wollen. Ich will überhaupt keinen Druck auf Sie ausüben, das sage ich ganz klar

und ich unterstelle Ihnen nicht von vornherein Böswilligkeit, Sie sollten sich aber auch nicht dem Druck der Mehrheit beugen, sondern einfach die Geschäftsordnung, so wie sie geschrieben ist, interpretieren und zwar gegenüber allen Abgeordneten, ansonsten muß ich mich – und das sei bitte nicht persönlich gemeint – einfach an jene Institutionen wenden, die dafür zuständig sind.

(Signor Presidente, non desidero e non posso costringerLa a concedermi la parola, tuttavia reclamo un mio diritto e Le dico apertamente che se Lei non mi concederà la parola mi rivolgerò al Presidente della Repubblica, poiché non ammetto che non mi si voglia concedere parola, quando nessuno in sala è in grado di dire che io ho torto. Credo di essere in grado di poter dimostrare di avere ragione e se così fosse, come Lei afferma, che il caso è dubbio, allora dovremmo procedere secondo il principio in dubio pro reo, dando quindi ragione al più debole ed in questo caso concedendomi la parola finché non sarà chiarita completamente questa norma, che Lei vuole interpretare ora in modo così restrittivo. Non voglio esercitare alcuna pressione su di Lei, lo dico apertamente, e non Le attribuisco alcuna cattiveria; Lei non dovrebbe però piegarsi così alla pressione della maggioranza, bensì interpretare e seguire il Regolamento così com'è scritto, altrimenti mi rivolgerò alle istituzioni competenti e ciò non deve valere come un fatto personale).

PRESIDENTE: Sempre sul Regolamento ha chiesto di intervenire la cons. Klotz.

KLOTZ: Herr Präsident! ...Ja, Kollege Ferretti, Du mußt es bitte ertragen, daß außer Dir noch andere Abgeordnete hier sitzen, denn sonst können wir das nächste Mal Dich allein entsenden, hier alles zu entscheiden, wenn Du nicht einmal die Geduld aufbringst, hier wirklich eine Konsensfindung mitzutragen.

Herr Präsident! Bitte, wenn Sie sich einmal genau den Art. 67 anschauen, dann werden Sie vielleicht uns zustimmen, daß in dieser Geschäftsordnung sehr wohl eine Logik erkennbar ist. Hier steht ein sehr genereller Artikel über die Debattebeiträge und hier steht z.B.: "Niemand kann in einer Debatte über das gleiche Thema mehr als zweimal und insgesamt nicht länger als eine Stunde das Wort ergreifen. Eine Wortmeldung von 10 Minuten ist immer zulässig, wenn es sich um Berufungen auf die Geschäftsordnung, auf die Tagesordnung, auf eine persönliche Angelegenheit oder um eine Stimmabgabeerklärung handelt, sofern diese erlaubt ist." Und das, Herr Präsident, ist ein eigenes Kapitel, betitelt mit dem Begriff "Die Debatte". Wenn wir jetzt in dieser Logik weitergehen, Herr Präsident, dann bitte schauen Sie sich doch einmal den Art. 88 an, wo z. B. auch ganz klar gesagt wird, wer eine Stimmabgabeerklärung geben kann und wer nicht, das heißt, wer sprechen darf. Hier steht z.B.: "An der Debatte über die Tagesordnungsanträge kann außer dem Einbringer nur ein Regionalratsabgeordneter für jede Ratsfraktion teilnehmen." Diese Logik zieht sich durch die ganze Geschäftsordnung. Es wird immer genau gesagt, ob einer für jede Fraktion sprechen darf oder sonst eben alle. Und am Schluß dieses Art. 88 lesen wir dann z.B. ganz klar: "Für Stimmabgabeerklärungen wird das Wort nicht erteilt." Im Sinne dieser wirklichen Konsequenz in dieser Geschäftsordnung steht halt eben dann im Art. 116, wie es Kollege Meraner bereits erläutert hat, ganz ausdrücklich in allen drei Abschnitten etwas Unterschiedliches bzw. im Abschnitt eins, zwei, ist genau geschrieben, daß nur ein Regionalratsabgeordneter für jede Fraktion sprechen kann, währenddem im dritten Abschnitt ganz generell von einer Erklärung zur Abstimmung für die Zeitspanne von 5 Minuten angeführt ist. Ich glaube, Herr Präsident, Sie müßten dieser Logik Recht geben, denn wir haben des öfteren hier das Wort zur dieser Angelegenheit ergriffen. Entweder muß die Geschäftsordnung in dem Sinne, wie sie es gesagt haben, abgeändert werden, nämlich daß auch hier präzisiert wird, daß nur ein Abgeordneter pro Fraktion das Recht hat, eine

Stimmabgabeerklärung abzugeben, oder Sie müssen es so applicare, Herr Präsident, wie es hier geschrieben steht, nämlich daß in diesem Fall anscheinend die Geschäftsordnung es wirklich so wollte, daß jeder Abgeordnete dieses Recht hat. Sonst stünde es nicht ausdrücklich in allen anderen corrispondenti Artikeln, daß nur einer das Recht ha.

(Signor Presidente! ...Collega Ferretti sei pregato di tollerare il fatto che in quest'aula siedono anche altri Consiglieri, perché altrimenti la prossima volta possiamo delegare a te il compito di decidere tutto, se non hai nemmeno la pazienza di aspettare che qui si ottenga un consenso da parte di tutti.

Signor Presidente, Se Lei legge attentamente l'art. 67, forse ci darà ragione sul fatto che in questo Regolamento c'è una logica. E' un'articolo molto generico sugli interventi. Tra l'altro è scritto che "Nessuno può parlare più di due volte nella discussione di uno stesso argomento e per un periodo di tempo complessivo superiore ad un'ora. E' sempre ammessa la parola per un tempo massimo di dieci minuti per un richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno, nonché per fatto personale o per dichiarazione di voto, ove questa sia consentita." E questo, signor Presidente, è un capitolo a sé intitolato "Interventi". Se vogliamo seguire questa logica, signor Presidente, allora è pregato di leggere anche l'art. 88, in cui ad esempio si specifica chiaramente chi ha facoltà di parola per la dichiarazione di voto e chi non la ha, vale a dire chi può parlare. "Nella discussione circa gli ordini del giorno non può intervenire che un solo consigliere per ciascun gruppo consiliare, oltre al proponente" Questa logica sottende a tutto il Regolamento. Si specifica sempre molto chiaramente se un consigliere oppure tutti possono parlare a nome di ogni gruppo. L'ultimo comma di questo art. 88 recita expressis verbis: "Non è concessa la parola per dichiarazione di voto". Sempre in linea con la logica coerente di questo Regolamento i tre commi dell'art. 116, come ha già spiegato il collega Meraner, prevedono ognuno qualcosa di diverso. Ai commi 1 e 2 è scritto che può parlare un solo consigliere per un ciascun gruppo, mentre al terzo comma molto genericamente per la dichiarazione di voto è ammesso un tempo non eccedente i cinque minuti. A mio avviso, signor Presidente, Lei dovrebbe confermare che questa logica è corretta, perché noi siamo intervenuti spesso su questo punto. O il Regolamento viene modificato nel senso da Lei espresso, ovvero si specifica che solo un consigliere per gruppo può parlare in dichiarazione di voto, oppure Lei, signor Presidente, lo deve applicare nella sua formulazione. E in questo caso evidentemente il Regolamento vuole effettivamente che ogni consigliere abbia facoltà di parola, altrimenti non sarebbe scritto espressamente in tutti gli altri rispettivi articoli che è solo un consigliere ad avere questo diritto.)

PRESIDENTE: Cons. Klotz, cerco di applicare il Regolamento e di interpretarlo e non voglio sicuramente togliere la possibilità al cons. Meraner e ad altri di poter intervenire, però non possiamo nemmeno fare delle forzature al Regolamento.

In caso di dissociazione – mi riferisco ad una richiesta precisa avanzata dalla collega Berger – se all'interno del gruppo un consigliere si volesse dissociare, la Presidenza potrebbe prendere in considerazione questo aspetto e dare la possibilità al consigliere di poter chiarire il motivo della sua dissociazione, altrimenti, intendendo la dichiarazione di voto un'espressione tipica della posizione politica del gruppo, il Regolamento parla chiaro: un consigliere a nome e per conto del gruppo esprime la posizione del proprio gruppo.

Mi impegno a chiarire quanto prima nella conferenza dei Capigruppo questo aspetto, onde evitare ulteriori discussioni che possono creare un certo clima, che non è certamente quello auspicato dal Presidente.

Se vogliamo derogare dal Regolamento sono disponibile, però questo argomento lo vorrei chiarire nella conferenza dei Capigruppo con serenità, senza ripetere una discussione che abbiamo sostenuto altre volte.

Ha chiesto di intervenire, sempre sul Regolamento il cons. Meraner.

MERANER: Herr Präsident! Unsere Fraktion ist im Gegensatz zu anderen eine demokratische Fraktion und kein politisches Zwangskonsortium. Uns steht es frei, daß jeder in der Fraktion so stimmen kann, wie er will. Sie können mich doch nicht zwingen, daß ich dieselbe Meinung haben muß wie sie Dr. Benedikter hat. Ich kann sie haben, aber ich muß sie nicht haben. Es ist einfach meines Erachtens nicht zulässig, daß Sie sagen, "Eine Fraktion muß immer gleich stimmen". Ja, warum muß sie das? Wir können auch drei verschiedene Stimmen abgeben im Sinne der wirklichen Demokratie. Ob wir das tun, ist dann unsere Sache, aber die Möglichkeit müßte uns doch geboten werden. Deshalb ersuche ich Sie, Herr Präsident, – nicht, weil ich irgendwie einen Druck auf Sie ausüben will, das möchte ich betonen, das liegt mir ferne –, einfach im Interesse der Demokratie und unter Berücksichtigung dessen, was ich gesagt habe – ich sehe das sehr ähnlich, wie Sie es, Herr Präsident, auch fühlen – daß Sie mir doch das Wort erteilen, um nicht einen Präzedenzfall im negativen Sinne zu begründen und nicht, weil ich stur sein will.

(Signor Presidente, Il nostro gruppo, a differenza di altri, è un gruppo democratico e non un'unione politica forzata. Ognuno di noi può votare come vuole. Per questo io non posso certamente essere costretto ad avere la stessa opinione del collega dott. Benedikter. Potrei averla, ma non sono obbligato. A mio avviso semplicemente non è ammissibile che Lei dica "un gruppo deve votare sempre allo stesso modo". Ma perché deve essere così? Noi possiamo dare anche tre voti diversi, come in un vero regime democratico. Se poi lo facciamo veramente è affar nostro, ma l'opportunità deve esserci consentita. Pertanto La prego – e sottolineo non perché intendo fare pressioni su di Lei, me ne guardo bene – perché nell'interesse della democrazia e in considerazione di quanto ho detto – mi sembra che la mia interpretazione sia simile alla Sua – Lei mi conceda facoltà di parola, ma non per dover motivare un precedente in senso negativo o perché voglio essere testardo.)

PRESIDENTE: Sul Regolamento ha chiesto di intervenire il cons. Brugger.

BRUGGER: Wirklich nur ganz kurz, weil auch ich glaube, daß man wirklich zur Abstimmung kommen sollte. Ich möchte darauf hinweisen, daß der generelle Fall der ist, der für Gesetzesinitiativen gilt und da sieht Art. 97 ganz ausdrücklich vor: "Die Regionalratsabgeordneten können vor der Schlußabstimmung über einen Gesetzentwurf ihre Stimmabgabe kurz begründen.". Also Art. 97 gilt für alle. Art. 116 betrifft Beschlußanträge und in einem Bezugsartikel wird gesagt, daß Begehrensanträge gleich behandelt werden wie Beschlußanträge. Dort ist offensichtlich eine detaillierte Regelung vorgesehen und die Regelung kann nie anders lauten, ist also keine Abänderung zur Regelung nach Art. 97, sonst hätte man sich generell auf Art. 97 beziehen können und sagen können, man wird immer bei jeder Stimmabgabeerklärung laut Art. 97 vorgehen und das Wort erteilen können. Art. 116 sieht eine Spezialregelung vor. Die Spezialregelung geht bereits im ersten Absatz los, indem festgestellt wird, daß bei Beschlußanträgen nur ein Abgeordneter pro Fraktion reden kann. Im dritten Absatz kommt man darauf zurück und erklärt wie es bei den Debattebeiträgen und auch bei der Erklärung zur Abstimmung ist. Dort wird gesagt, – wenn ich es so interpretiere, wie die Logik des Reglements, der Geschäftsordnung, es aus meiner Sicht vorsieht – daß man zu allererst auf jeden Fall niemals über fünf Minuten reden darf und zwar insgesamt. Die Logik sagt mir, daß nicht fünf Leute insgesamt fünf Minuten reden können und somit sagt mir der zweite Teil der Logik, daß eben klar ist, daß keine weiteren Diskussionsbeiträge erfolgen können, außer eben der eine, der noch zur Erklärung zur Stimmabgabe führt. Ich glaube, die Angelegenheit ist viel

logischer, als es hier von anderer Seite versucht wird, sie darzustellen.

(Molto brevemente, perché anch'io sono dell'avviso che bisognerebbe effettivamente votare. Vorrei solo sottolineare che il caso generico è quello previsto per le iniziative legislative e qui l'art. 97 prevede espressamente che "I consiglieri prima della votazione finale di un disegno di legge possono dare una succinta motivazione del proprio voto." Quindi l'art. 97 vale per tutti i consiglieri. L'art. 116 disciplina l'illustrazione di mozioni ed in un altro articolo si dice che i Voti devono essere trattati come le mozioni. Evidentemente è prevista una regolamentazione specifica, che non può essere diversa, da quella prevista all'art. 97, o da una sua modifica. Altrimenti in linea generale ci si sarebbe potuti richiamare all'art. 97 e dire: ogni dichiarazione di voto e la facoltà di parola vengono disciplinate dall'art. 97. L'art. 116 prevede una regolamentazione speciale, che è tale già nel primo comma, quando si stabilisce che nel caso di mozioni può parlare un solo consigliere per ciascun gruppo consiliare. Nel terzo comma viene ribadito questo concetto e si specifica quali sono gli altri interventi e le dichiarazioni di voto. Interpretando questo articolo seguendo la logica che sottende al Regolamento, dal mio punto di vista, innanzitutto in ogni caso non si può parlare mai più di 5 minuti in tutto. La logica mi suggerisce che non possono parlare 5 persone per 5 minuti in tutto e quindi di conseguenza è chiaro che non vi possono essere altri interventi, tranne quello per la dichiarazione di voto. A mio avviso la questione è molto più logica di quanto non cerchino di far credere alcuni.)

PRESIDENTE: Comunico al Consiglio che è stata avanzata la richiesta di votazione per appello nominale da parte dei cons. Klotz, Meraner e Benedikter. Iniziamo con il nominativo del cons. Boato.

MORELLI: Boato (*astenuto*), Bolognini (*non presente*), Bolzonello (*no*), Brugger (*astenuto*), Casagranda (*si*), Chiodi-Winkler (*non presente*), Craffonara (*non presente*), Degaudenz (*no*), Duca (*no*), Durnwalder (*non presente*), von Egen (*astenuto*), Feichter (*astenuto*), Ferretti (*no*), Franceschini (*astenuto*), Franzelin-Werth (*non presente*), Frasnelli (*non presente*), Frick (*non presente*), Giacomuzzi (*astenuto*), Giordani (*no*), Grandi (*no*), Holzmann (*non presente*), Hosp (*astenuto*), Jori (*no*), Kaserer (*astenuto*), Klotz (*ja*), Kofler (*non presente*), Kußtatscher (*astenuto*), Leita (*no*), Levegghi (*si*), Lorenzini (*no*), Malossini (*non presente*), Marzari (*non presente*), Mayr (*astenuto*), Meraner (*non partecipa alla votazione*), Micheli (*no*), Montali (*no*), Morandini (*no*), Morelli (*no*), Negherbon (*no*), Nicolini (*non presente*), Oberhauser (*astenuto*), Pahl (*astenuto*), Pellegrini (*no*), Peterlini (*astenuto*), Rella (*non presente*), Ricci (*no*), Robol (*no*), Romano (*no*), Saurer (*non presente*), Sfondrini (*no*), Taverna (*no*), Tonelli (*si*), Tononi (*non presente*), Tretter (*non partecipa alla votazione*), Tribus (*astenuto*), Valentin (*astenuto*), Viola (*si*), Zendron (*non presente*), Achmüller (*astenuto*), Alber (*non presente*), Andreolli (*no*), Andreotti (*astenuto*), Angeli (*non presente*), Bacca (*no*), Bauer (*non presente*), Bazzanella (*non presente*), Benedikter (*ja*), Benussi (*no*), Berger (*si*), Betta (*si*).

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione per appello nominale:

votanti	48
si	8
no	23
astenuti	17

Due consiglieri non hanno partecipato alla votazione.

Il Consiglio non approva.
Prego, cons. Meraner.

MERANER: Herr Präsident, wir haben mitgeschrieben: es haben 9 dafür gestimmt. Wir können die Namen sagen.

(Signor Presidente! Noi abbiamo tenuto il conto: 9 consiglieri hanno votato a favore. Possiamo anche riportare i nomi.)

PRESIDENTE: Facciamo una verifica. Ripeto l'esito della votazione:

votanti	48
sì	8
no	23
astenuti	17

Due consiglieri non hanno partecipato alla votazione.
L'esito della votazione è confermato.

Passiamo alla trattazione del punto n. 3 dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 57: Aumento della quota di partecipazione della Regione al capitale sociale della S.p.a. "Autostrada del Brennero" con sede in Trento (presentato dalla Giunta regionale).**

Prego la Giunta di dare lettura della relazione.

PELLEGRINI: Con il presente disegno di legge, la Giunta regionale propone al Consiglio regionale l'autorizzazione all'acquisto del pacchetto azionario del Comune di Reggio Emilia nella S.p.a. Autostrada del Brennero.

Come è noto ai signori Consiglieri, la Regione, unitamente ad altri enti pubblici territoriali posti sull'asse Brennero - Modena, quali le Province di Bolzano - Trento - Verona - Mantova - Modena e Reggio Emilia, nonché numerosi Comuni da Bolzano a Carpi ed anche altre Istituzioni quali Banche - Casse di Risparmio e pure l'Autostrada Serenissima, è stata promotrice e uno degli enti fondatori della Società, con ciò stesso concorrendo incisivamente al varo ed al successivo sviluppo e consolidamento di una scelta strategica di tipo infrastrutturale e viabilistico, essenziale all'espansione dei traffici turistici e commerciali e, più in generale, alla competitività dell'economia locale e, allo stesso tempo, tesa a rafforzare la funzione-cerniera ed il ruolo di crocevia geo-economico del territorio regionale rispetto al contesto mitteleuropeo.

Da allora ad oggi la Regione è intervenuta con una serie di decisioni, sul piano legislativo e di origine finanziario, decisioni che si ravvisa opportuno passare, almeno sinteticamente in rassegna, al fine di puntualizzare meglio quel fondamentale momento iniziale, ripercorrendo in sequenza retrospettiva gli ulteriori apporti della Regione alla solidità dell'assetto societario dell'Autostrada del Brennero ed al contestuale potenziamento dell'importante arteria viaria.

Con legge regionale 20 novembre 1958, n. 25, venne sancita la partecipazione alla costituzione della società, avente lo scopo di ottenere dallo Stato la concessione per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada del Brennero.

Con la medesima legge sono stati autorizzati la sottoscrizione ed il versamento di capitale sociale dell'Autostrada per la somma di Lire 30 milioni, pari ad una quota del 24% del capitale sociale, divenendo così socio rilevante nell'ambito dell'Autostrada del Brennero.

Per far fronte ai notevoli costi di costruzione del manufatto, nonché per adeguare il capitale sociale alle norme legislative in materia di concessioni autostradali, con leggi regionali 1 settembre 1962, n. 17, 30 novembre 1969, n. 16 e 11 novembre 1971, n. 40, la partecipazione regionale fu aumentata rispettivamente di Lire 345.000.000, di 37.500.000 e Lire 206.300.000, raggiungendo una quota complessiva di Lire 618.800.000.

Nel gennaio 1980, per varie motivazioni fra le quali l'aumento dei tassi di interesse, la mancata contrazione dei mutui di rotazione, l'aumento dei costi di esercizio rispetto alle tariffe di pedaggio, le perdite sui cambi in relazione alla valutazione della lira sui mercati internazionali aggravando così l'indebitamento per i prestiti contratti in valuta estera, l'Assemblea straordinaria della società, date le notevoli perdite, ai sensi dell'art. 2446 C.C., decise il ridimensionamento del capitale sociale mediante riduzione del valore nominale delle azioni da Lire 100.000 a Lire 50.000.

Conseguentemente anche la Giunta regionale, con deliberazione n. 1197 di data 18 settembre 1980 prese atto della riduzione della partecipazione azionaria della Regione al capitale della stessa da Lire 618.800.000 a Lire 309.400.000.

Nella stessa seduta l'Assemblea straordinaria della società deliberava di reintegrare il capitale sociale aumentando lo stesso da Lire 1.237.500.000 a Lire 2.475.000.000 mediante emissione di nuove azioni, del valore nominale di Lire 50.000, da offrire in opzione e prelazione ai soci in ragione di una nuova azione per ogni vecchia azione posseduta.

In base a detto aumento, l'importo da sottoscrivere dalla Regione ammontava a Lire 309.400.000, corrispondente alla quota già di proprietà della Regione.

Poiché il Comune di Mantova e la Banca Agricola e Commerciale di Reggio Emilia, rinunciarono ad esercitare il diritto di opzione e prelazione, la Regione, allo scopo soprattutto di rafforzare la propria presenza in seno alla società e per evitare la dispersione del nuovo capitale sociale, decise di sottoscrivere anche le quote dei sopramenzionati enti, ammontanti a complessive Lire 70.500.000.

Detta operazione venne concretata con la legge regionale 19 dicembre 1980, n. 13, che portò la partecipazione della Regione al capitale sociale a complessive Lire 689.300.000 aumentando la propria quota dal 24% all'attuale 27,85%.

L'Assemblea straordinaria della società Autostrada del Brennero nella seduta del 22 novembre 1985, appurata la situazione reddituale finanziaria e patrimoniale della Società, deliberava l'aumento gratuito del capitale sociale da Lire 2.475 milioni a Lire 76.725 milioni, mediante emissione di nuove azioni nominali da Lire 50.000 ciascuna, da assegnare agli azionisti in ragione di 30 azioni nuove ogni azione vecchia posseduta.

Per effetto del suddetto aumento, la partecipazione della Regione al capitale sociale della S.p.a. Autostrada del Brennero, passò da Lire 689.300.000 a Lire 21.368.300.000, pari a complessive n. 427.366 azioni da Lire 50.000 cadauna. La variazione in parola venne approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1124 di data 7 agosto 1986.

Nella seduta del 2 maggio 1988, l'assemblea straordinaria della S.p.a. Autostrada del Brennero, stante la ottimale situazione finanziaria e patrimoniale venutasi a creare, deliberava un nuovo aumento gratuito del capitale sociale da Lire 76.725 milioni a Lire 107.415 milioni mediante parziale utilizzo del fondo di rivalutazione monetaria in base alla legge 19 marzo 1983 n. 72, ed elevazione del valore nominale delle azioni da Lire 50.000 a Lire 70.000 cadauna.

Per effetto del suddetto aumento, la quota azionaria della Regione al capitale sociale della S.p.a. Autostrada del Brennero, passò da Lire 21.368.300.000 alle attuali Lire 29.915.620.000 pari a complessive n. 427.366 azioni da Lire 70.000 cadauna, aumento convalidato con deliberazione della Giunta regionale n. 2047 di data 9 novembre 1988.

Appare da tutto ciò evidente come la Regione, promotrice sin dagli anni '50 dell'iniziativa per la realizzazione dell'Autostrada Brennero-Modena, abbia ravvisato l'importanza e l'utilità pubblica dell'autostrada, sia per quanto riguarda lo sviluppo dei traffici, sia nel contesto complessivo dell'economia regionale e sia, infine, come arteria di collegamento non solo fra il nord e il sud del nostro Paese ma soprattutto fra l'Italia e il nord-Europa.

Il Comune di Reggio Emilia, che fa parte dei soci fondatori della S.p.a. Autostrada del Brennero, è intenzionato a cedere il proprio pacchetto azionario, pari all'1.67% dell'intero capitale sociale, costituito da n. 25.606 azioni, liberamente trasferibili, per l'importo di Lire 2.486.252.000, pari a Lire 97.096 circa per azione.

Il valore sopraindicato è leggermente inferiore a quello attribuito ad ognuna delle n. 1.534.500 azioni costituenti il capitale sociale dell'Autostrada del Brennero ed al loro valore contabile, pari a circa Lire 97.120.

Detto valore è desumibile dal conto patrimoniale netto di L. 141.030 milioni iscritto nel bilancio al 31 dicembre 1989, approvato dall'Assemblea generale ordinaria della società in data 11 maggio 1990 nonché dall'utile dell'esercizio 1990 che la Società Autostrada del Brennero, in base ai dati di preconsuntivo, aggiornati al mese di novembre 1990, ha stimato in circa 8 miliardi, il che fa salire il valore contabile di ogni azione, alla chiusura del corrente esercizio finanziario, a circa Lire 97.120.

Prescindendo dai cennati risultati contabili e considerata l'offerta del Comune di Reggio Emilia, si ritiene quindi opportuna e vantaggiosa per la Regione acquisirne il relativo pacchetto azionario, liberamente trasferibile.

E' doveroso evidenziare, in questa sede, il ruolo che deve svolgere la Regione per far sì che un'opera come l'Autostrada del Brennero e la connessa organizzazione vengano mantenute nell'orbita degli enti autonomi e locali su di essa gravitanti, evitando sia la privatizzazione dell'iniziativa, sia la sua gravitazione tra le autostrade a partecipazione statale.

Con detta operazione la Regione, oltre ad arricchire la propria immagine, viene a rafforzare ulteriormente la propria valenza rappresentativa nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della S.p.a. Autostrada del Brennero, con ciò stesso concorrendo, anche per il futuro, ad una politica nel settore autostradale di maggiore autonomia della Società nei riguardi dello Stato e di altri enti partecipanti, proporzionalmente al rafforzamento della propria quota sociale al capitale azionario.

Con l'articolo 1 viene autorizzato il versamento di Lire 2.486.252.000 a favore del Comune di Reggio Emilia, a titolo di riscatto al valore attuale, delle n. 25.606 azioni, liberamente trasferibili, corrispondenti alla quota di partecipazione del predetto Comune nel capitale sociale della S.p.a. "Autostrada del Brennero".

Alla copertura dell'onere derivante dall'art. 1 si fa fronte, come indicato nell'art. 2, con prelievo per pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 2300 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1990.

In relazione alle finalità che il disegno di legge persegue, si confida che il Consiglio regionale vorrà accordare allo stesso la sua approvazione.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della II[^] Commissione, per la lettura della relazione.

GIORDANI: La II[^] Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 31 gennaio 1991 il disegno di legge n. 57: Aumento della quota di partecipazione della Regione al capitale sociale della S.p.a. "Autostrada del Brennero" con sede in Trento (presentato dalla Giunta regionale in data 20 dicembre 1990).

Il Presidente della Giunta Andreolli, che ha presenziato ai lavori della Commissione, ha illustrato il contenuto del provvedimento in esame, precisando, su richiesta di alcuni commissari, che la Regione ha ritenuto opportuno accogliere la proposta del Comune di Reggio-Emilia di acquistare il pacchetto azionario di detto ente che ammonta complessivamente a L. 2.486.252.000 pari a 25.606 azioni a L. 97.100 circa cadauna, ivi compresa la rivalutazione in seguito all'utile di 8 miliardi realizzato dalla Società Autostrada del Brennero nell'anno 1990. Con questa operazione, ha proseguito il Presidente della Giunta, la Regione acquisisce il 29,52% delle azioni, che cumulate con quelle delle due Province autonome di Bolzano e Trento ed altri enti locali della regione si supera il 52%, di modo che il pacchetto azionario maggioritario trovasi in mano di enti pubblici della nostra regione, la qual cosa permette di pilotare il futuro sviluppo dell'Autostrada del Brennero.

A tal proposito il Presidente Andreolli ha informato i commissari che è in programma la realizzazione di opere atte a migliorare il servizio ed a ridurre i problemi a carattere ambientale soprattutto a favore dei centri abitati che sorgono nelle vicinanze dell'autostrada. Sono comunque previste anche la realizzazione delle note bretelle di raccordo per una maggiore razionalizzazione dell'uso dell'arteria autostradale.

Si è riservato comunque di inviare a tutti i membri della Commissione un documento della Società dell'Autostrada riguardante il programma di futuri interventi.

Alla luce delle dichiarazioni espresse dal Presidente della Giunta regionale, il cons. Meraner si è espresso a favore del provvedimento, sottolineando come sia auspicabile che detta operazione finanziaria si riveli nel tempo un cattivo investimento, ma purtroppo, viste le difficoltà recentemente sorte per la realizzazione del traforo del Brennero e la conseguente nuova linea ferroviaria, questo intervento finanziario si dimostrerà vantaggioso non essendo prevedibile a media scadenza una riduzione del traffico autostradale per l'inadeguatezza degli impianti ferroviari.

Il cons. Tribus ha annunciato voto di astensione, riservandosi di prendere posizione in aula dopo aver esaminato la documentazione annunciata dal Presidente. Ha comunque auspicato che in futuro la Giunta regionale informi annualmente il Consiglio sull'attività svolta dall'Autostrada del Brennero per permettere all'assemblea legislativa regionale di dibattere le varie problematiche e dare qualche direttiva alla Società Autobrennero, onde evitare che predetta società sia priva di un qualsiasi collegamento con l'ente che detiene un notevole pacchetto azionario.

Il cons. Morelli ha fatto notare ai commissari che nella fattispecie l'operazione finanziaria prevista dal disegno di legge in esame presenta anche degli importanti aspetti politici, evidenziando come l'autostrada del Brennero assumerà sempre più importanza come asse strategica per i collegamenti verso l'Europa ed interni, che si riveleranno essenziali per l'orientamento dei vari traffici. La Regione quindi potrà in futuro far sentire un maggior peso nell'ambito della società Autobrennero per la soluzione di questi problemi a carattere politico e considerando che la partecipazione all'Autostrada del Brennero produce un utile, l'intento della Giunta è da valutare altamente positivo.

Previo esame dell'articolato la Commissione ha infine approvato a maggioranza, con l'astensione del cons. Tribus, il provvedimento, che si rimette all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale. Ha chiesto di intervenire il cons. Boato.

BOATO: Grazie, Presidente. Non è sicuramente positivo affrontare al termine della seduta un problema che è molto più importante di quello che le poche righe della relazione lasciano pensare, dato che attualmente ci troviamo di fronte a tre vertenze aperte, riguardanti i collegamenti stradali Merano-Bolzano, Rotaliana-Val di Non e Rovereto-Riva, che risale a pochi giorni fa. Per quanto riguarda queste problematiche, sembra sussista un'ipotesi alternativa per la bretella Rovereto-Riva; forse saranno avanzate altre proposte anche sulla Rotaliana-Val di Non, seconda bretella stradale del Trentino, visto che si riscontra una certa opposizione anche all'interno degli enti locali, in considerazione dei problemi di traffico, ambientali, economici e di vivibilità sociale ed auspichiamo che in merito alla Merano-Bolzano non si compia l'errore gravissimo di sottendere una ferrovia che può essere potenziata e potrebbe diventare un servizio metropolitano tra queste due città, le più importanti del Sudtirolo, la qual cosa consentirebbe di vagliare un'alternativa leggera, che non è progettata, ma che è nella mente di chiunque voglia salvaguardare quel territorio, relativa ad una strada complementare alla ferrovia, che non crei gli scompigli che potrebbe determinare una strada a quattro corsie, in ordine a varie sottrazioni di terreni, all'incremento del traffico, agli snodi, ecc.

Chiedo scusa, non mi sono rivolto ad una delle poche persone silenziose in questo momento in sala e non parlo solo all'assessore, parlo a chi vuole sentire.

Se tutto questo è vero e non si tratta di un atteggiamento fondamentalista di rifiuto totale dell'affrontare il problema dell'infrastruttura territoriale e di quella di collegamento in particolare, ma è un rilevare la dimensione molto più complessiva dei problemi, a cui una società autostradale non potrà mai dare risposta con i criteri adottati in passato, quelli cioè della sovrapposizione al sistema territoriale, la cui dimensione sociale, economico-ambientale, oltre che fisico-viabile, tutti siamo in grado di riconoscere - ciò che non succedeva 20 anni fa - se è vero questo, l'aumento della quota di partecipazione della Regione rappresenta la possibilità di entrare come enti pubblici in maggioranza in un ruolo che è stato gestito come un atto separato rispetto alla pianificazione territoriale, rispetto al governo del territorio, ma non si tratta solo di piani, si tratta anche di decisioni che hanno un impatto politico, sociale grandissimo. Questo atto ha una grande rilevanza in rapporto al criterio con cui si subentra, non siamo per un no pregiudiziale, abbiamo moltissime perplessità e la relazione che abbiamo sviluppato come gruppo Verde, in merito alla quale preferirei cedere la parola ad Alessandra Zendron, che è l'autrice di questo componimento tecnico, mostra che i problemi che ci stanno a cuore non sono il semplice stop a queste tre iniziative sbagliate, almeno così come sono state progettate, ma auspichiamo una riconversione e un recupero delle capacità organizzative indubbie della società autostrada, delle capacità finanziarie, che però sono sostenute maggioritariamente da oneri dello Stato e quindi da oneri dei cittadini, in termini fiscali, affinché vengano reinglobate in un governo del territorio di cui l'autorità unica e separata non può più essere la società autostrada, nè a livello nazionale, nè regionale.

Quindi pensiamo che un atto di questo genere debba avvenire insieme ad una presa d'atto, ma anche ad una dichiarazione impegnativa non solo verbale, visto che abbiamo tre grosse bocce che cominceranno a correre e che sono determinanti per il futuro della società autostrada, ma ancor più per il futuro del buon funzionamento della società sudtirolese e trentina, tra l'altro sono simmetricamente disposte, talchè possiamo pensare che la Rotaliana-Val di Non sia quasi un nodo tra le due Province, anche se si svilupperà sul versante trentino; l'altra è completamente sudtirolese, una terza, la Rovereto-Riva, che coinvolge anche altre regioni, questo per rilevare l'importanza di questi interventi.

Allora un impegno dovrebbe essere anche quello di riassumere una responsabilità pubblica, in rapporto a queste tre grandi iniziative, perchè vengano ridiscusse e reinserite in un discorso più complesso, che le veda a servizio del funzionamento del territorio, del miglioramento della vivibilità dei paesi e delle città attraversate o lambite, di una fluidificazione del traffico, non di uno scatenamento di un ulteriore flusso di automezzi, come è il caso indubbio della Rovereto-Riva, ma in qualche misura anche del rapporto intercittadino fra Merano e Bolzano. Non si tratta di riassumere non la questione del verde come arredamento, ma del rapporto con il territorio e con l'ambiente naturale e artificiale, dato che non esiste nulla che in parte non sia artificiale, neanche nell'ambito degli stessi parchi naturali delle nostre regioni. Quindi non deve essere una mera assunzione di responsabilità formale, ma in ordine ad un rapporto fra autostrada e territorio, come si rileva nella relazione, pur non essendo negativo un accenno alle barriere antirumore, ma invece è necessario l'assunzione di un rapporto diverso fra il tipo di strada da costruire...

Inviterei il Presidente a fare il Presidente e chi non ha piacere di ascoltare a non restare in aula...

(Vizepräsident Peterlini übernimmt den Vorsitz)
(Assume la Presidenza il Vicepresidente Peterlini)

PRÄSIDENT: Ich bitte um etwas Aufmerksamkeit.

PRESIDENTE: Prego di voler prestare un po' di attenzione.

BOATO: Ci piacerebbe poter dare un voto non negativo a questa ulteriore partecipazione alla società Autostrada di un ente pubblico come la Regione, a fianco delle due Province, ed a tal proposito chiediamo all'esecutivo di fornirci un segnale rispetto alle iniziative che in questo momento sono a livello di progetto, di valutazione sull'impatto ambientale, di discussione con gli amministratori locali e con i sindaci, affinché questo ridiventi un problema della comunità sudtirolese e trentina nel suo insieme e non sia soltanto un problema infrastrutturale nel senso ingegneristico, che significa settoriale, ma anche non considerare sufficientemente le dimensioni ambientali, come del resto si è verificato in Valle di Fiemme.

Se per esempio l'arteria autostradale Rovereto-Riva non risolve il problema di Mori, in quanto non libera il centro dal traffico, ma viene vista in termini di grafici astratti, risultanti dai fascicoli illustrativi delle autostrade, come una bretella in linea retta utilizzata dai turisti della Germania o da quelli provenienti dal centro-sud Italia per recarsi sul Garda, debba rilevare la necessità di umanizzare in un certo senso i tratti nuovi delle autostrade, anche perchè il significato che queste tre operazioni assumono in questo momento è troppo brutalmente legato alla necessità della società Autostrada di rinnovare la propria concessione quindicennale, che viene a scadere in questi mesi, per poter sfruttare le agevolazioni dello Stato e la riassunzione della propria capacità di decidere, a prescindere dal sistema territoriale e anche amministrativo. In questo modo la Società assumerebbe l'aspetto di un'autorità affiancata, anzichè subordinata, alle autorità dell'autonomia, che sono la Regione e dal punto di vista della competenza territoriale le due Province. Non possiamo peraltro condividere il pensiero del Presidente Pancheri, che sia per guadagnare di più o auspicare la riduzione del traffico, come osa dire Kußtatscher, quale nostro rappresentante nella società autostradale, dal momento che la società gestisce un'infrastruttura il cui fine istituzionale è quello di assorbire gran parte del traffico e farlo scorrere in condizioni di maggiore sicurezza e maggiore agibilità, ma non può essere il fine istituzionale unico delle nostre Province.

Se esiste un problema di confronto fra l'Austria e il Sudtirolo e il Trentino, fra l'Austria e l'Italia e fra la Germania, l'Austria e l'Italia per quanto riguarda la vertenza dei Tir, non possiamo oggi ammettere che un responsabile Presidente di una società autostradale risponda in questi termini economicistici, aziendalistici, affermando, che non è secondario il ruolo che i livelli di traffico e le tariffe esercitano nella formazione dei nostri bilanci, al fine di garantirne non solo l'equilibrio economico, ma anche le risorse finanziarie necessarie per gli investimenti.

Fino a prova contraria la maggioranza delle risorse sono pubbliche e finalizzate e dovranno essere utilizzate per il bene comune, che è legato al funzionamento delle infrastrutture, ma che coinvolge anche una questione più generale, territoriale, economica, ambientale e sociale, per cui non ci si può limitare ad intervenire in termini di "tariffe e traffico".

Non criminalizzo nessuno, noi siamo eredi di un sistema, di un governo del territorio che risale agli anni '60, oggi dobbiamo riportare nell'alveo complessivo di un bene comune e di un interesse generale quello che è stato un interesse settoriale in una azienda, che qualcuno ha anche saputo far funzionare; non nego che questo sia stato un aspetto positivo, ma è un aspetto positivo settoriale, che deve essere subordinato a una visione più complessiva del territorio e dell'ecologia.

Prendiamo in considerazione ora la dimensione sociale, che dal punto di vista umanitario è la più importante e mi soffermo a tal proposito sulla situazione di Vipiteno, i cui abitanti convivono giornalmente con il transito dei Tir, facendo presente che una soluzione adeguata di questo problema in termini ferroviari attualmente non è ancora stata raggiunta; non auspico la grande galleria sotto il Brennero, sto auspicando il trasporto di Tir attraverso la linea ferroviaria, che rappresenta un problema di gestione dei trasporti complessiva, di rapporto fra lo Stato e le autonomie locali, di rapporto fra settori diversi della stessa economia del traffico, per cui è necessario che le società autostradali e ferroviarie si confrontino assieme agli enti pubblici su questa questione.

Non possiamo in questo momento fare una valutazione di tipo statistico, economicistico e aziendalistico, però ritengo doverosa una legge che tenga conto di questa necessità del ridimensionamento e della disettorializzazione del problema delle autostrade.

Al riguardo sussiste anche il problema dell'individuazione dell'autorità territoriale competente e in alcuni casi le differenziazioni linguistiche, se guardiamo dove sono scoppiate le vertenze stradali, ultima quella della Val Pusteria, che vive il pericolo della nuova autostrada verso Budapest. C'è qualcuno che sta pensando a queste ipotesi, anche la CEE non è indenne, non è che contribuirà a distruggere il nostro ambiente alpino, ma non lo salverà e noi dobbiamo avere voce in capitolo, la Pusteria è oggi un collegamento tra l'asse di Verona-Brennero-Innsbruck-Monaco e l'oriente, che un anno e mezzo fa si è aperto ai traffici, all'economia, speriamo anche alla sensibilità ambientale, riproponendo i problemi dei collegamenti trasversali. Chi ha orecchie per intendere intenda, sono trasversali anche la Merano-Bolzano, la Rotaliana-Val di Non e la Rovereto-Riva, per quanto riguarda la nostra regione, si sta passando da un rapporto unilaterale nord-sud ad un rapporto duplice, perchè si stanno aprendo i confini dell'est. Questo riguarda soprattutto il Veneto ed il nord-est, ma noi facciamo parte del nord-est sia in rapporto al Veneto, sia in rapporto al Tirolo, quindi la Pusteria e la Valsugana assumeranno maggiore importanza rispetto al passato.

A proposito di questo rapporto nord-sud e ovest-est vorrei citare quello che qualche anno fa poteva sembrare una autentica barzelletta, oggi la bretella Rovereto-Riva potrebbe funzionare come cavallo di Troia per la ulteriore bretella Riva-Brescia - c'è un progetto in tal senso che non è ancora pubblicizzato, ma gira fra gli addetti ai lavori - che attraverserebbe la Val di Ledro, la qual cosa rappresenterebbe un'insensibilità ambientale al di

là di ogni limite.

Tra l'altro questa società, che è quella dell'autostrada Padova-Brescia, punta al raddoppio del collegamento Vicenza-Brescia con il collegamento Vicenza-Schio-Rovereto-Riva del Garda-Brescia, cioè come un arco che sfonda il sistema alpino intorno al Garda, che mette in discussione pesantissimamente l'ecosistema del Garda, che è un prezioso elemento nel quadro alpino di respiro europeo, ma che è anche un ecosistema al limite della vivibilità in periodo stagionale per i residenti e anche per i turisti.

Quando si sente che la presenza turistica a Riva e a Torbole si è ridotta notevolmente nel corso di questi ultimi anni, in particolare quella tedesca, credo ci si debba preoccupare, anche perchè la situazione dell'economia sarebbe aggravata con la costruzione di una bretella autostradale come quella che è stata progettata. Quindi rimettere in discussione questo tipo di iniziative, che vuol dire rimettere in discussione anche la ratio della S.p.a. autostrada, significherebbe anche un grande vantaggio per un'economia vista in maniera più umana, più ecologica e più razionale. Mi sembra che la segnalazione espressa dal collega Kußtatscher, peraltro in qualità di rappresentante della maggioranza, sia ammirevole: stiamo attenti, c'è una nuova civiltà a cui stiamo innestando valori e criteri diversi ed in rapporto a questi valori dovremmo riuscire a inserire criteri nuovi in elementi determinanti come sono il funzionamento degli enti pubblici nei confronti di questo ente parapubblico, che è la S.p.a. del Brennero.

PRÄSIDENT: Damit ist es 18.00 Uhr. Wir setzen die Debatte morgen Vormittag mit Beginn um 10.00 Uhr – wie vereinbart – fort.

Die Sitzung ist damit für heute geschlossen.


PRESIDENTE: Sono le ore 18.00. I lavori proseguiranno domani mattina alle ore 10.00, come convenuto.

La seduta è tolta.

(ore 18.00)

ALLEGATI





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1991

Trento, 5 febbraio 1991

N. 62

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
T R E N T O

I N T E R R O G A Z I O N E

Il sottoscritto Consigliere regionale del MSI-DN interroga gli Assessori competenti per avere risposta ai seguenti quesiti:

- corrisponde al vero che di recente è stata assunta una nuova impiegata di lingua ladina che occuperà un ufficio al piano terreno di palazzo Rima a Bolzano?
- sono a conoscenza che due interpreti sono costrette ad operare in una polverosa biblioteca in quanto mancano locali ad uso ufficio?

In ordine ai due quesiti si chiede anche di precisare se siano a conoscenza del fatto che alla nuova impiegata verrà assegnato un ufficio precedentemente utilizzato dagli uscieri che dovranno sistemare nell'atrio tutto il materiale precedentemente riposto. Inoltre si segnala il fatto che all'ultimo piano dell'edificio in questione, dove operano le interpreti, vi sono due uffici di idonee dimensioni che la Presidenza del Consiglio provinciale ha assegnato ad altrettanti Consiglieri che non li hanno mai utilizzati dopo essere stati sontuosamente arredati.

F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
- Giorgio Holzmann -

Pervenuta alla Presidenza del
Consiglio regionale il 6 febbraio 1991, prot. n. 2898



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1991

Bozen, den 05.02.1991

Nr. 62/X

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrates

A N F R A G E

Der unterfertigte Regionalratsabgeordnete des MSI-DN erlaubt sich die zuständigen Regionalassessoren zu befragen, um zu erfahren:

- ob es der Wahrheit entspricht, daß kürzlich eine neue Bedienstete ladinischer Muttersprache aufgenommen worden ist, die in einem Büro im Erdgeschoß des RIMA - Gebäudes untergebracht wird.

- ob sie davon Kenntnis haben, daß zwei Übersetzerinnen gezwungen sind, in einer staubigen Bibliothek zu arbeiten, da es an Büroräumen mangelt.

In diesem Zusammenhang wird auch ersucht, zu bestätigen, ob sie wissen, daß der neuen Bediensteten ein Büroraum zugewiesen wird, der früher von den Amtsdienern benützt wurde. Daher werden diese gezwungen sein, das ganze Material, das in diesem Raum untergebracht war, in der Halle abzulegen. Außerdem wird darauf hingewiesen, daß im letzten Stock des obgenannten Gebäudes, wo sich die zwei Übersetzerinnen befinden, zwei Büroräume angemessener Größe vorhanden sind. Das Präsidium des Südtiroler Landtages hat sie zwei Abgeordneten zugewiesen, die sie jedoch, nachdem sie aufwendig eingerichtet worden sind, nie benützt haben.

gez. DER REGIONALRATSABGEORDNETE
- Giorgio Holzmann -

Beim Präsidium des Regionalrates
am 6. Februar 1991 eingegangen,
Prot. Nr. 2898



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

Trento, 21 febbraio 1991
Prot. n. 2999 Cons. reg.

Al signor
Giorgio Holzmann
Consigliere regionale
Via Sassari 83/1
39100 BOLZANO

Oggetto: Risposta all'interrogazione n. 62/X


Rispondo all'interrogazione n. 62 presentata dalla S.V. in data 5 febbraio 1991, intesa ad ottenere chiarimenti sull'assunzione di una dipendente di madrelingua ladina e sulla situazione degli uffici del Consiglio regionale a Bolzano.

L'Ufficio di Presidenza ha deliberato l'assunzione di una dipendente del quarto livello appartenente al gruppo linguistico ladino. La signorina risultata idonea in base ad un test attitudinale entrerà in servizio presumibilmente a metà marzo. Come Lei ha osservato, le si dovrà assegnare un ufficio al piano terreno del palazzo Rima. Mi rendo conto che questa non è una soluzione ottimale, ma il Consiglio provinciale che occupa gli altri uffici situati al piano terreno e al terzo piano del palazzo Rima, non ha messo a disposizione nessun altro locale.

Per gli stessi motivi attualmente due traduttrici, che appartengono pur sempre al settimo livello, ovvero alla ex carriera direttiva, svolgono il loro lavoro nella biblioteca del Consiglio regionale. Si tratta di una sistemazione provvisoria che però perdura già da parecchio tempo e alla quale si potrà ovviare solo quando il Consiglio regionale verrà a disporre di altri locali.

Non sono in grado di valutare se al terzo piano del palazzo Rima vi siano degli uffici inutilizzati. Con rammarico devo constatare che i miei sforzi, volti ad ottenere proprio su questo terzo piano altri uffici, di cui peraltro l'Amministrazione del Consiglio regionale ha estremo bisogno, come sopra esposto, sino a tutt'oggi hanno ottenuto risposta negativa. Non solo io, ma anche chi mi ha preceduto, da anni non fa che ottenere le stesse promesse, ovvero che gli uffici del Consiglio provinciale situati al terzo piano del palazzo Rima verranno liberati e che il Consiglio regionale verrà così a disporre di nuovi spazi.

IL PRESIDENTE
- Franco Trezzter -



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Trient, 21. Februar 1991
Prot. Nr. 2999 Reg. Rat

Herrn
Giorgio HOLZMANN
Regionalratsabgeordneter
Sassaristraße 83/1
39100 BOZEN

Betrifft: ANTWORT AUF ANFRAGE NR. 62/X


Ich beantworte Ihre Anfrage vom 5. Februar 1991, Nr. 62, mit welcher Sie um Aufklärung über die Aufnahme einer Beamtin ladinischer Muttersprache, bzw. über die Lokalität des Regionalrates in Bozen ersuchen.

Das Präsidium hat die Aufnahme eines Beamten des vierten Funktionsranges mit ladinischer Muttersprache beschlossen. Die aus den Eignungstests hervorgegangene Siegerin wird den Dienst voraussichtlich Mitte März antreten. Dieser muß, wie von Ihnen festgestellt, ein Raum im Erdgeschoß des Rima-Gebäudes als Büro zugewiesen werden. Daß dies keine gute Lösung ist, ist mir bewußt; vom Südtiroler Landtag, welcher die anderen Räumlichkeiten im Erdgeschoß und dritten Stock des Rima-Gebäudes besetzt, wurde aber kein anderer Raum zur Verfügung gestellt.

Aus dem selben Grund versehen zwei Übersetzer, welche immerhin der siebten Ebene, also der ehemaligen leitenden Laufbahn angehören, ihren Dienst in der Bibliothek des Regionalrates. Dieses sollte ein Provisorium sein, welches allerdings bereits lange andauert, und erst gelöst werden kann, wenn dem Regionalrat weitere Büroräume zur Verfügung gestellt werden.

Ich kann nicht beurteilen, ob im dritten Stock des Rima-Gebäudes, Büroräume ungenutzt sind, ich kann nur mit Bedauern feststellen, daß meine Bemühungen in eben diesem dritten Stock weiteren dringend benötigten Büroraum für die Verwaltung des Regionalrates zu bekommen, bisher immer abschlägig beantwortet wurden und ich, aber auch seit Jahren bereits meine Vorgänger, ständig vertröstet wurden, daß die Büros des Landtages vom dritten Stock des Rima-Gebäudes ausgesiedelt würden und damit Raum für den Regionalrat frei würde.

DER PRÄSIDENT
- Franco Tretter -



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1991

Trento, 14 febbraio 1991

N. 63

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
T R E N T O

I N T E R R O G A Z I O N E

per sapere dalla Giunta regionale:

- 1) per quale ragione con delibera 25/10/1990 sia stato incaricato contro compenso di lire 18.000.000 + IVA un professionista di Milano, l'ing. Carlo Tenconi, docente al Politecnico, per la stesura di una perizia di stima per l'acquisto da parte della Regione di due immobili da destinare a sede del Catasto e Fondiario di Trento (zona Nord) e di Fiera di Primiero;
- 2) per quale ragione non è stato ritenuto idoneo alcun esperto trentino o sudtirolese;
- 3) quale è stato l'esito della perizia e dunque se il prezzo dell'offerta ovvero quello ipotizzato per l'acquisto sia risultato congruo, quale sia risultato dunque il prezzo autorizzato dalla stima e quale siano gli elementi distintivi dell'operazione di acquisto a misura e a corpo;
- 4) quali alternative siano state prese in considerazione per gli acquisti in oggetto e chi siano i venditori interessati.

A norma di Regolamento si chiede risposta scritta.

F.to: I CONSIGLIERI REGIONALI
- Alberto Rella
- Wanda Chiodi
- Aldo Marzari
- Romano Viola

Pervenuta alla Presidenza del
Consiglio regionale il 18 febbraio 1991, prot. n. 2967



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE

REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1991 Trient, 14. Februar 1991

Nr. 63/X

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrates

A N F R A G E

Die unterfertigten Regionalratsabgeordneten richten folgende Anfrage an den Regionalausschuß, um zu erfahren:

- 1) aus welchem Grund - mit Beschluß vom 25.10.1990 - ein Freiberufler aus Mailand, Ing. Carlo Tenconi, Universitätsprofessor an der technischen Hochschule "Politecnico", gegen ein Honorar von 18.000.000 Lire + Mwst. beauftragt worden ist, ein Schätzungsgutachten für die Region zum Ankauf von zwei Liegenschaften, die als Sitz des Grundbuchs und Katasters von Trient (Zone Nord) und von Fiera di Primiero dienen sollten, auszuarbeiten;
- 2) aus welchem Grund kein Fachmann aus dem Trentino oder aus Südtirol für geeignet gehalten wurde;
- 3) worin das Ergebnis dieses Gutachtens bestand und ob der Preis des Angebots bzw. der für den Ankauf vorgeschlagene Preis als angemessen erschienen ist; schliesslich welcher Preis im Schätzungsgutachten angegeben wurde und welche die wesentlichen Punkte dieses Kaufgeschäftes nach Maß und im Ganzen sind.
- 4) welche Alternativen zum Ankauf der obgenannten Liegenschaft in Betracht gezogen wurden und wer die tatsächlichen Verkäufer sind.

Aufgrund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Antwort gebeten.

gez. DIE REGIONALRATSABGEORDNETEN
- Alberto Rella -
- Wanda Chiodi -
- Aldo Marzari -
- Romano Viola -

Beim Präsidium des Regionalrates
am 18. Februar 1991 eingegangen,
Prot. Nr. 2967



Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

IL VICE PRESIDENTE - SOSTITUTO DEL PRESIDENTE

Autonome Region Trentino-Südtirol

DER VIZEPRÄSIDENT - STELLVERTRETER DES PRÄSIDENTEN

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
21. MAR. 1991
PROT. N. 318

Bolzano, 18/3/1991

*Al Presidente
del Consiglio regionale
Sig. Franco TRETTER
S E D E*

e, p.c.

*Egr. Sig.
Alberto RELLA
Consigliere regionale
TRENTO*

*Gentile Sig.ra
Wanda CHIODI
Consigliere regionale
TRENTO*

*Egr. Sig.
Aldo MARZARI
Consigliere regionale*

*Egr. Sig.
Romano VIOLA
Consigliere regionale
TRENTO*

*OGGETTO: Risposta all'interrogazione nr. 63 pre-
sentata alla Presidenza del Consiglio re-
gionale in data 18/2/1991.*

*In riferimento all'interrogazione in oggetto si fa
presente che la scelta della Giunta regionale di*

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

IL VICE PRESIDENTE - SOSTITUTO DEL PRESIDENTE


Autonome Region Trentino-Südtirol

DER VIZEPRÄSIDENT - STELLVERTRETER DES PRÄSIDENTEN

affidare all'ing. Tenconi di Milano la perizia di stima per l'acquisto di immobili da destinare ad uffici regionali è stata presa nella consapevolezza di poter contare sul contributo di un qualificato professionista, estraneo all'Amministrazione regionale, che potesse consentire un esame di validità e di congruità tale da garantire la migliore decisione in termini di trasparenza amministrativa e di dimostrata convenienza economica. Si è voluto in questo modo, considerata la particolare delicatezza e complessità del problema, disporre di un ulteriore giudizio oltre a quello comunque richiesto ad una apposita commissione di tecnici, composta dal dott. Kaswalder della Provincia autonoma di Bolzano, dall'ing. Mattevi della Provincia autonoma di Trento e dal nostro funzionario geom. Grisenti.

L'insieme delle valutazioni ha indicato, per quanto riguarda il capoluogo, nell'offerta della Società Costruzioni Centro-Nord S.r.l. di Trento la soluzione più valida ed è questa che la Giunta regionale ha accolto, procedendo all'acquisto di immobili per una spesa di L. 18.426.148.020, come da delibera nr. 3435 del 28/12/1990. Si è in tal modo ottemperato alla valutazione della commissione, che riteneva congruo un prezzo di Lire 1.900.000 al mq. per i locali destinati ad ufficio situati nei piani fuori terra e di Lire 750.000 al mq. per quelli al piano interrato destinati a garages e parcheggio e nono piano destinato a locali tecnologici ed archivio.

La scelta è stata motivata anche dalla vicinanza di questo insediamento ad altri uffici pubblici, dalla collocazione in una zona completamente urbanizzata, servita razionalmente dai mezzi pubblici ed in stretto collegamento con tutte le direttrici del traffico extra-urbano; dall'ottima distribuzione degli spazi interni che ne facilitano il razionale utilizzo nonché dalle strutture portanti dimensionate alle necessità dell'Amministrazione regionale. Aspetti che solamente in parte coincidevano con le altre due offerte avanzate dalla



Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

IL VICE PRESIDENTE - SOSTITUTO DEL PRESIDENTE

Autonome Region Trentino-Südtirol

DER VIZEPRÄSIDENT - STELLVERTRETER DES PRÄSIDENTEN


Ditta Habitat S.p.a. di Bolzano, le cui proposte costituivano pertanto delle soluzioni ritenute non idonee per una razionale sistemazione logistica delle strutture regionali. Senza dimenticare il costo sensibilmente superiore: le due ipotesi alternative infatti avrebbero comportato da parte della Regione un esborso di oltre il 50% in più per la prima, e di una cifra analoga per la seconda proposta, nell'eventualità però che la proprietà si fosse resa disponibile ad alienare alla Regione le sole superfici necessarie al soddisfacimento dei propri bisogni.

Per gli uffici regionali di Fiera di Primiero, con delibera in pari data, si è proceduto all'acquisto di immobili per una spesa di Lire 2.516.356.960 della Società Immobiliare Roma di Simion Giovanni & Co. S.a.s. con sede in Fiera di Primiero.

Non erano presenti soluzioni alternative.

Distintamente.

- Sandro Pellegrini -





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Autonome Region Trentino-Südtirol
DER PRÄSIDENT
des Regionalausschusses

Trient, 18. 3. 1991

Prot. Nr. 3118 Reg.Rat
vom 21. März 1991

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrates
FRANCO TRETTER

und zur Kenntnis:

Herrn
Alberto RELLA
Regionalratsabgeordneter
TRIENT

Frau
Wanda CHIODI
Regionalratsabgeordnete
TRIENT

Herrn
Aldo MARZARI
Regionalratsabgeordneter
VILLAZZANO

Herrn
Romano VIOLA
Regionalratsabgeordneter
BOZEN

BETRIFFT: Beantwortung der Anfrage Nr. 63, die am 18. 2. 1991
dem Präsidium des Regionalrats vorgelegt worden ist

Mit Bezug auf obgenannte Anfrage teile ich Ihnen mit, daß sich der Regionalausschuß deshalb für die Anforderung eines Schätzungsgutachtens von Ing. Tenconi aus Mailand für den Ankauf von Liegenschaften für einige Ämter der Region entschieden hat, weil er sich bewußt war, daß er dadurch auf die Mitarbeit eines qualifizierten Freiberuflers, der nicht der Regionalverwaltung angehört, zählen konnte. Damit wurde eine wertvolle und zweckdienliche Überprüfung

ermöglicht, die die beste Entscheidung im Sinne einer verwaltungsmäßigen Transparenz und nachweisbaren finanziellen Tragbarkeit sicherstellte. Man wollte angesichts dieses besonders heiklen und umfassenden Problems ein weiteres Urteil, abgesehen von jenem einer eigens dafür eingesetzten Kommission von Fachleuten, die aus den Herren Dr. Kaswalder der Autonomen Provinz Bozen, Ing. Mattevi der Autonomen Provinz Trient und unserem Beamten Geom. Grisenti zusammengesetzt war, vorliegen haben.

Die Bewertungen insgesamt ergaben hinsichtlich des Hauptortes der Region als beste Lösung das Angebot des Bauunternehmens "Società Costruzioni Centro-Nord GmbH" von Trient. Der Regionalausschuß hat diese Lösung angenommen und die Liegenschaft im Betrag von 18.426.148.020.- Lire - Beschluß Nr. 3435 vom 28. 12 1990 - erworben. Damit wurde auch den Schätzungen der Kommission Rechnung getragen, die einen Preis von 1.900.000.- Lire pro m² für Büroräume in den Stockwerken über dem Boden und 750.000.- Lire pro m² in den unterirdischen Stöcken, die für Garagen und Abstellplätze bestimmt wurden, sowie für den neunten Stock, in dem Apparaturen und das Archiv untergebracht werden sollten, als angemessen hielt.

Die Entscheidung wurde auch damit begründet, daß sich dieses Gebäude in der Nähe anderer öffentlicher Ämter und in äußerst zentraler Lage befindet, in der die erforderlichen öffentlichen Verkehrsmittel zirkulieren und außerstädtische Verkehrsverbindungen unmittelbar erreicht werden können. Ein weiterer Grund war die äußerst günstige Aufteilung des Innenraumes, der eine rationelle Verwendung begünstigte, sowie die Größenordnung, die den Erfordernissen der Regionalverwaltung gerecht wurde. Diesen Aspekten wurde von den anderen beiden Angeboten der Firma Habitat AG von Bozen nur zum Teil Rechnung getragen, deren Vorschläge für eine rationelle räumliche Unterbringung der Regionalämter als nicht geeignet betrachtet wurden. Auch dürfen die bedeutend höheren Ausgaben nicht vergessen werden: Die beiden Alternativvorschläge hätten der Region eine 50%ige höhere Ausgabe für den ersteren und die gleich hohe Mehrausgabe für letzteren gebracht, vorausgesetzt, daß die Besitzer bereit gewesen wären, der Region allein die Fläche zu veräußern, die zur Deckung ihres Bedarf erforderlich gewesen wäre.

Für die Regionalämter in Fiera di Primiero wurde mit Beschluß gleichen Datums eine Liegenschaft für eine Ausgabe von 2.516.356.960.- Lire von der "Società Immobiliare Roma", Inh. Simion Giovanni & Co, Kommanditges., mit Sitz in Fiera di Primiero angekauft. Alternativvorschläge lagen keine vor.

Mit den besten Grüßen

- Sandro Pellegrini -



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1991

Trento, 18 febbraio 1991

N. 64

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
T R E N T O

I N T E R R O G A Z I O N E

per sapere dalla Giunta regionale:

- 1) Attraverso quali canali e con quali criteri si intendono utilizzare i 50 milioni di spese deliberati il 31 gennaio 1991 sul cap. 305 per traduzioni e per l'acquisizione di pubblicazioni e documentazioni inerenti l'attività europeistica e interregionale per il 1991.
- 2) Se è stata attivata qualche forma di collaborazione con altre regioni e in quale modo si intende divulgare il contenuto delle acquisizioni.

A norma di Regolamento si chiede risposta scritta.

F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
- Alberto Rella -

Pervenuta alla Presidenza del
Consiglio regionale il 18 febbraio 1991, prot. n. 2968



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1991

Trient, 14. Februar 1991

Nr. 64/X

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrates

A N F R A G E

Der unterfertigte Regionalratsabgeordnete richtet folgende Anfrage an den Regionalausschuß, um zu erfahren:

- 1) Auf welchem Wege und nach welchen Kriterien die mit Beschluß am 31.1.1991 genehmigten Ausgaben in Höhe von 50 Millionen Lire - Kapitel 305 - für Übersetzungen und für den Ankauf von Veröffentlichungen und Informationsmaterial für die / europäische und interregionale Tätigkeit für das Jahr 1991 verwendet werden sollen.
- 2) Ob irgendeine Form von Zusammenarbeit mit anderen Regionen gesucht wurde und in welcher Weise man den Inhalt dieser Veröffentlichungen bekanntzugeben gedenkt.

Aufgrund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Beantwortung gebeten.

gez. DER REGIONALRATSABGEORDNETE

- Alberto Rella -

Beim Präsidium des Regionalrates
am 18. Februar 1991 eingegangen,
Prot. Nr. 2968




Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

IL PRESIDENTE
della Giunta regionale

Autonome Region Trentino - Südtirol

DI R PRASIDENT
des Regionalausschusses

Trento, 4 marzo 1991
Prot. n. 834/G/I/3



Ill.mo Signor
Rag. Alberto RELLA
Consigliere regionale
Gruppo P.D.S.
Palazzo della Provincia
38100 TRENTO

e, p. c.

Ill.mo Signor
Franco TRETTER
Presidente
Consiglio regionale
S E D E

Oggetto: Risposta all'interrogazione n. 64/X.

Con riferimento all'interrogazione n. 64 del 18 febbraio 1991 presentata dalla S.V., qui pervenuta il successivo 26 febbraio ed intesa ad ottenere informazioni relativamente alle modalita' con cui si intendono utilizzare i 50 milioni deliberati il 31 gennaio 1991 sul cap. 305 per traduzioni e acquisizioni di pubblicazioni e documentazione inerenti l'attivita' europeistica ed interregionale per il 1991 e all'attivazione di forme di collaborazione con altre Regioni e la divulgazione del contenuto delle acquisizioni, si forniscono le seguenti precisazioni.

In riferimento alla prima richiesta, nel rilevare che la deliberazione sopracitata rappresenta un impegno di massima per il 1991, non quantificabile con precisione in sede di previsione, si evidenzia che la valutazione e' stata fatta in base agli impegni che si prevedono derivare dalla L.R. n. 10 del 2 maggio 1988 "Iniziativa per la promozione dell'integrazione europea", il cui programma di attivita' viene predisposto annualmente dalla Giunta regionale e presentato al Consiglio regionale in occasione della discussione sul bilancio annuale ai sensi degli artt. 3 e 5 della sopracitata legge.

In questo contesto, per il 1991, nella linea gia' intrapresa negli anni precedenti e nell'intento di divulgare i risultati conseguiti con l'attivita' 1990 e' prevista, in primo luogo, la pubblicazione degli atti, in lingua italiana e tedesca, dei Convegni svoltisi

nell'ambito dell'attività europeistica. In particolare si fa riferimento ai seguenti Convegni: "Mercato interno, Paesi terzi e Regioni" - Bolzano, 23 marzo 1990; "La tutela del cittadino. Il difensore civico ed il giudice di pace", attuato in collaborazione con le Regioni italiane di Alpe-Adria - Trieste, 8-9 giugno 1990; "L'identità regionale in Europa", realizzato in collaborazione con il Gruppo di lavoro "Promozione delle culture regionali" dell'Assemblea delle Regioni d'Europa, A.R.E. - Trento, 9-10 ottobre 1990; "I gemellaggi per un Europa dei cittadini", in collaborazione con il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa - Bolzano, 16 novembre 1990. Per tali pubblicazioni c'è la necessità di ricorrere a traduzioni specialistiche a seconda dei temi trattati.

Per quanto concerne le attività in Alpe-Adria, di cui la Regione è membro effettivo, è da evidenziare, tra l'altro, la divulgazione nelle cinque lingue ufficiali (italiano, tedesco, sloveno, croato e ungherese) della Comunità di lavoro, del Rapporto sull'economia in Alpe-Adria che raccoglie e sintetizza i risultati degli studi e delle ricerche sulla struttura, la congiuntura e le competenze legislative in materia economica, realizzati nel biennio 1989-1990, nel corso del quale la Regione Trentino-Alto Adige ha curato la presidenza della Commissione Economia e del Gruppo di lavoro "Informazione economica". Oltre a tali impegni, occorre tener presente le comunicazioni e i verbali delle riunioni dei singoli Gruppi di lavoro, provenienti, in lingua originale, dalle varie Regioni di Alpe-Adria, in particolare quelle iugoslave e ungheresi, che, di volta in volta, debbono essere tradotti.

Per quanto riguarda l'attività in seno alla Comunità di lavoro delle regioni di confine (AGEG) la Regione svolge, in questo contesto, un servizio di segreteria per le Regioni italiane aderenti alla Comunità che richiede, in qualche occasione, la traduzione di comunicazioni e di eventuali documentazioni.

Infine, sempre in riferimento al bisogno di traduzioni, il Servizio Studi esplica il lavoro di segreteria per il Comitato consultivo per le iniziative europee, previsto dall'art. 4 della L.R. n. 10 del 2 maggio 1988 e, in questo contesto, provvede a far tradurre i verbali e i documenti di lavoro delle riunioni.

Riferendosi all'acquisizione di documentazione sono previsti i seguenti specifici impegni di acquisto di pubblicazioni curate da Alpe-Adria che costituiscono il risultato dell'attività di gruppi di lavoro specifici: il Rapporto sulle minoranze linguistiche in Alpe-Adria; il Rapporto sullo smaltimento dei rifiuti; la Carta turistica

di Alpe-Adria. Per tali documentazioni e' prevista l'acquisizione di copie in lingua italiana e tedesca.

Tale elencazione non e' certamente esaustiva degli impegni, sia per le traduzioni che per l'acquisizione di pubblicazioni e documentazione, ma ci si e' riferiti agli impegni quantificabili; ne sono previsti altri per lo svolgimento del programma europeistico per l'anno in corso presentato il 6 dicembre u.s. al Consiglio regionale e per il quale il Servizio Studi sta mettendo a punto la fase operativa.

Tuttavia, pur non potendo quantificare tali necessita', si assicura la S.V. che e' intenzione della Giunta regionale e degli Uffici preposti, operare scelte accurate sulla base degli impegni derivanti dalla presenza della Regione nelle Comunita' di lavoro interregionali e con l'obiettivo di acquisire e porre a disposizione un'esauriente documentazione delle attivita', delle iniziative e degli studi che vengono realizzati in questo ambito.

Con riferimento alla seconda parte dell'interrogazione, si evidenzia che le pubblicazioni di carattere interregionale ed europeistico acquisite dalla Regione vengono realizzate nell'ambito di forme di collaborazione costituite dalla partecipazione della Regione Trentino-Alto Adige alle diverse Comunita' di lavoro cui aderisce (Comunita' di lavoro delle Regioni alpine orientali - Alpe-Adria, Assemblea delle Regioni d'Europa - A.R.E., Comunita' di lavoro delle Regioni europee di confine - A.G.E.G.).


Tali forme di collaborazione, avviate gia' da alcuni anni, si concretano attraverso la partecipazione a riunioni plenarie, commissioni, gruppi di lavoro, gruppi progetto e nella presenza attiva alle iniziative che collegialmente vengono di volta in volta intraprese ed avviate. In particolare, i Rapporti e gli Studi sono il risultato dell'attivita' di gruppi di lavoro ai quali la Regione e' di volta in volta richiesta di partecipare.


Per quanto riguarda, infine, la divulgazione delle acquisizioni, si fa presente che e' intenzione della Giunta regionale porre a disposizione dei Consiglieri regionali nonche' degli enti e delle associazioni interessate i Rapporti realizzati nell'ambito delle Comunita' di lavoro interregionali cui la Regione partecipa quali il Rapporto sulla situazione delle minoranze etniche nelle Regioni di Alpe-Adria, il Rapporto sull'economia di Alpe-Adria, e gli altri gia' richiamati. Detti Rapporti e studi - specificatamente evidenziati nel Rapporto annuale sull'attivita' svolta predisposto ai

sensi dell'art. 3 della L.R. 2 maggio 1988, n. 10, illustrato in Consiglio regionale e rimesso, in particolare, alle Amministrazioni comunali della Regione - sono inoltre disponibili insieme alla rimanente documentazione di lavoro presso il Servizio Studi nonche', anche per una pubblica consultazione, presso la Biblioteca regionale di documentazione europea delle autonomie e delle minoranze linguistiche.

Auspicando di aver corrisposto alle Sue richieste e restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, porgo cordiali saluti.

- dott. Tarcisio Andreolli -





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

Autonome Region Trentino-Südtirol
DER PRÄSIDENT
des Regionalausschusses

Trient, 4. März 1991
Prot. Nr.834/G/I/3

Prot. Nr. 4046 Reg. Rat
vom 6. März 1991

Herrn
Rag. Alberto RELLA
Regionalratsabgeordneter
Regionalratsfraktion der Demokratischen
Parteien der Linken
Landeshaus
38100 TRIENT

und zur Kenntnisnahme

an Herrn
Franco TRETTER
Präsident des Regionalrates

Betrifft: Antwortschreiben auf die Anfrage Nr. 64/X

In bezug auf Ihre Anfrage Nr. 64 vom 18. Februar 1991, die am 26. Februar 1991 hier eingelangt ist und mit welcher Sie erfahren möchten, auf welchem Wege und nach welchen Kriterien die mit Beschluß von 31.01.1991 genehmigten Ausgaben in Höhe von 50 Millionen Lire - Kapitel 305 - für Übersetzungen und für den Ankauf von Veröffentlichungen und Informationsmaterial für die europäische und interregionale Tätigkeit für das Jahr 1991 verwendet werden sollen, und ob irgendeine Form der Zusammenarbeit mit anderen Regionen gesucht wurde, sowie in welcher Weise der Inhalt dieser Veröffentlichungen bekanntgegeben wird, teile Ich Ihnen folgendes mit:

Was die erste Frage anbelangt, möchte ich hervorheben, daß obengenannter Beschluß eine grundsätzliche Zweckbindung für das Jahr 1991 darstellt, die jedoch nicht genau vorangeschlagt werden kann, und daß die Berechnung aufgrund der Ausgaben, die sich voraussichtlich aus der Anwendung des RG Nr. 10 von 2. Mai 1988 über "Initiativen für die Förderung der europäischen Integration" ergeben werden, vorgenommen worden ist. Es sei nebenbei bemerkt, daß das Tätigkeitsprogramm dieser Initiativen jedes Jahr vom Regionalausschuß erstellt wird und daß es anlässlich der

Haushaltsdebatte gemäß den Art. 3 und 5 des oben genannten Gesetzes dem Regionalrat vorgelegt wird.

In diesem Zusammenhang ist für das Jahr 1991 zunächst vorgesehen, in Übereinstimmung mit den in den vergangenen Jahren eingehaltenen Richtlinien und mit der Absicht, die durch diese Tätigkeit im Laufe des Jahres 1990 erzielten Ergebnisse bekanntzugeben, jene Akten in italienischer und deutscher Sprache zu veröffentlichen, die auf den Tagungen im Rahmen der europabezogenen Tätigkeit zustande gekommen sind. Insbesondere wird auf folgende Tagungen Bezug genommen: "Binnenmarkt, Drittländer und Regionen" - veranstaltet am 23. März 1990 in Bozen; "Der Bürgerschutz. der Ombudsmann und der Friedensrichter", veranstaltet in Zusammenarbeit mit den anderen italienischen Alpen-Adria-Regionen am 8-9. Juni 1990 in Triest; "die regionale Identität in Europa" veranstaltet in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe "Förderung der regionalen Kultur" der Versammlung der Regionen Europas -V.R.E. am 9.-10. Oktober 1990 in Trient; "Städtepartnerschaft für ein Europa der Bürger" veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Rat der Gemeinden und Regionen Europas am 16. November 1990 in Bozen. Es ergibt sich daher die Notwendigkeit, je nach behandelten Themen, solche Veröffentlichungen von spezialisierten Übersetzungsbüros bearbeiten zu lassen.

Was die Tätigkeiten im Rahmen der Arge Alpen-Adria anbelangt, deren effektives Mitglied die Region Trentino-Südtirol ist, muß unter anderem auf die Verbreitung des in den fünf offiziellen Sprachen (Italienisch, Deutsch, Slowenisch, Kroatisch und Ungarisch) der Arbeitsgruppe abgefaßten Wirtschaftsberichtes der Alpen-Adria Regionen hingewiesen werden, welcher die Ergebnisse von Studien und Untersuchungen, die in den Jahren 1989-1990 über die Gestaltung, die Konjunktur und die Gesetzgebungskompetenzen in Wirtschaftsfragen durchgeführt worden sind, aufzeigt. Und in diesem Zeitraum hat die Region Trentino-Südtirol den Vorsitz der Wirtschaftskommission und der Arbeitsgruppe "Wirtschaftsinformation" innegehabt. Es muß außerdem darauf aufmerksam gemacht werden, daß neben den Verpflichtungen, die aus der oben erwähnten Tätigkeit hervorgehen, auch dafür Sorge getragen wird, daß Mitteilungen und Sitzungsprotokolle der einzelnen Arbeitsgruppen, die in der Originalsprache der Alpen-Adria-Regionen abgefaßt sind, insbesondere auf Jugoslawisch und Ungarisch von Mal zu Mal übersetzt werden.

Was die Tätigkeit im Rahmen der Arbeitsgruppe für die Grenzregionen (A.G.E.G.) betrifft, leistet die Region einen Sekretariatsdienst für die italienischen Regionen, die Mitglieder der Gemeinschaft sind, und manchmal erfordert dies die Übersetzung von Mitteilungen und allfälligen Unterlagen.

Schließlich, immer in bezug auf die Notwendigkeit, Texte übersetzen zu lassen, führt der Studiendienst Sekretariatsarbeit für das Regionale Beratungskomitee für europäische Initiativen gemäß Art. 4 des RG Nr. 10 von 2. Mai 1988 aus, und sorgt in diesem Zusammenhang dafür, daß die Protokolle und die Arbeitsunterlagen der Sitzungen übersetzt werden.

Was die Anschaffung von Unterlagen betrifft, sind spezifische Ausgabenvoranschläge für Veröffentlichungen, die von der Arge Alpen-Adria herausgegeben werden, vorgesehen, wobei diese Veröffentlichungen das Ergebnis der Tätigkeit von spezifischen Arbeitsgruppen darstellen und zwar: der Bericht über die Sprachminderheiten in der Alpen-Adria; der Bericht über die Entsorgung von Abfällen und die Fremdenverkehrscharta. Für solche Unterlagen ist die Anschaffung in italienischer und deutscher Sprache vorgesehen.

Diese Aufzählung ist gewiß nicht vollständig, sowohl was die Übersetzungen als auch was die Anschaffung von Veröffentlichungen und Unterlagen betrifft, und wir haben uns nur auf die Zweckbindungen bezogen, deren Ausgabe bereits genannt werden kann. Es werden jedoch andere Veranstaltungen zur Durchführung des europabezogenen Programmes für das laufende Jahr vorgesehen, wobei besagtes Programm am 6. Dezember v.J. dem Regionalrat vorgelegt worden und im Begriff ist, vom Studiendienst durchgeführt zu werden.

Da aber diese Erfordernisse nicht in Zahlen ausgedrückt werden können, wird Ihnen zugesichert, daß es die Absicht des Regionalausschusses und der untergeordneten Ämter ist, aufgrund der Verpflichtungen, die von der Teilnahme der Region an der interregionalen Arbeitsgruppe abhängen, sorgfältig Entscheidungen zu treffen, mit dem Ziel, ausreichendes Material über die Tätigkeiten, die Initiativen und die Untersuchungen, die im diesem Bereich durchgeführt werden, zu erwerben und zur Verfügung zu stellen.

In bezug auf den zweiten Teil der Anfrage wird darauf hingewiesen, daß die Veröffentlichung interregionalen und europäischen Charakters, die von der Region erworben werden, im Rahmen von verschiedenen Formen der Mitarbeit herausgegeben werden, und zwar durch die Teilnahme der Region Trentino-Südtirol an den zahlreichen Arbeitsgruppen, von denen sie Mitglied ist (Arbeitsgemeinschaft der Ostalpenregionen - Alpen-Adria, Arbeitsgemeinschaft der europäischen Grenzregionen - A.G.E.G., Versammlung der Regionen Europas - V.R.E).

Diese Formen der Mitarbeit, die seit einigen Jahren in die Wege geleitet worden sind, kommen durch die Teilnahme an

Plenarsitzungen, Kommissionen, Arbeitsgruppen, Pilotgruppen und die aktive Beteiligung an Vorhaben, die gemeinsam vom Mal zu Mal ergriffen und in die Wege geleitet werden, zum Tragen,. Insbesondere Berichte und Untersuchungen stellen das Ergebnis der Tätigkeit von Arbeitsgruppen dar, die die Mitwirkung der Region erfordern.

Was schließlich die Bekanntgabe des erworbenen Materials betrifft, wird darauf hingewiesen, daß es Absicht des Regionalausschusses ist, den Regionalratsabgeordneten sowie den Körperschaften und der betroffenen Vereinigungen die Berichte zur Verfügung zu stellen, die im Rahmen der interregionalen Arbeitsgemeinschaften, denen auch die Region angehört, verfaßt wurden, und zwar den Bericht über die Lage der Volksgruppen in den Regionen der Alpen-Adria, den Bericht über die Wirtschaftslage der Alpen-Adria und die anderen bereits angeführten Berichte. Besagte Berichte und Untersuchungen, die im jährlichen Bericht über die durchgeführte Tätigkeit gemäß Art 3 des RG von 2. Mai 1988, Nr. 10 enthalten sind und im Rahmen der Regionalratssitzungen erläutert sowie den Gemeindeverwaltungen der Region übergeben wurden, stehen im Studienzentrum zusammen mit den anderen Unterlagen und in der Regionalbibliothek über die europäische Dokumentation der Autonomien und der Sprachminderheiten zur Verfügung.

In der Hoffnung, Ihre Fragen ausreichend beantwortet zu haben, stehe ich Ihnen gerne für weitere Erläuterungen zur Verfügung.

Mit den besten Grüßen

gez: Dr. Tarcisio Andreolli



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

Legislatura - Anno 1991

Trento, 18 febbraio 1991

N. 66

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
TRENTO

I N T E R R O G A Z I O N E

- Il 6 dicembre 1990 la Giunta regionale ha avviato la licitazione per la predisposizione degli impianti tipografici e la stampa della rivista della Regione;
- il 10 gennaio 1991 ha deliberato una licitazione privata per trasmissioni televisive inglesi per la spesa di lire 984 milioni;
- il 24 gennaio 1991 ha deliberato una convenzione con l'Ansa per informazione sull'attività della Regione per lire 36 milioni, nonché una pur opportuna inserzione nella "Guida Monaci" per lire 20 milioni;
- il 31 gennaio 1991 ha deliberato un imprecisato impegno di spesa per l'affidamento alla Sirio S.p.A. dell'incarico di realizzazione di notiziari televisivi della Regione e un altrettanto imprecisato importo di corrispettivi alle emittenti televisive per la trasmissione del notiziario;
- l'8 febbraio 1991 ha deliberato un impegno di spesa per l'acquisto di materiale di repertorio e per collaborazioni di personale tecnico e giornalistico per le trasmissioni televisive della Regione per lire 35 milioni.

Non si vuole certo mettere in discussione il rilievo e il grande interesse pubblico per le iniziative politico-istituzionali e per le notizie relative all'attività amministrativa della Giunta regionale, del suo Presidente e dei singoli Assessori.

Ma francamente colpisce la sequela di iniziative e dunque l'impressionante interesse e rilievo alla definizione di questo servizio, con corrispondente impegno di denaro pubblico.

Ciò premesso interrogo la Giunta regionale per sapere:

- 1) Quali sono le collaborazioni giornalistiche, le trasmissioni televisive e le pubblicazioni attivate o in programma, per quali soggetti e per quali rispettive spese, per gli anni '90 e '91.
- 2) Separatamente, quale sia la spesa programmata con la delibera 31 gennaio 1991 per la produzione di notiziari televisivi e la loro divulgazione.
- 3) Se non considera poco dignitosa e diseducativa l'esplosione della spesa e di tanta promozione d'immagine, che tra l'altro rischia di produrre talvolta più risultati d'immagine personali che istituzionali. Tutto ciò tenendo presente sia l'effettivo peso dell'Ente Regione che la fase che stiamo vivendo, in cui alla gente comune sono richiesti i sacrifici.
- 4) Quali osservazioni ha fatto la Corte dei Conti sulle delibere richiamate o su altre precedenti.

F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
- Alberto Rella -

Pervenuta alla Presidenza del
Consiglio regionale il 18 febbraio 1991, prot. n. 2970



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1991

Trient, 18. Februar 1991

Nr. 66/X

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrates

A N F R A G E

Am 6.12.90 hat der Regionalausschuß eine Vergabeausschreibung für den Druck der Zeitschrift der Region und somit für die Zur-Verfügung-Stellung der Druckanlagen gemacht;

Am 10.1.91 hat er eine Privatvergabeausschreibung für Fernsehsendungen in englischer Sprache für eine Ausgabe von 984 Millionen Lire vorgenommen;

Am 24.1.91 hat er ein Abkommen mit der Nachrichtenagentur Ansa für Informationsdienste über die Tärtigkeit der Region zum Betrag von 36 Millionen Lire abgeschlossen sowie einen Beschluß für ein rein opportunistische Inserat in der Publikation "Guida Monaci" für 20 Millionen Lire gefaßt;

Am 31.1.91 hat er über eine nicht genau festgelegte Ausgabenverpflichtung zur Auftragserteilung an die Sirio AG zwecks Erarbeitung von Nachrichtensendungen der Region sowie über einen nicht klar festgelegten Betrag an Fernsehsender für die Ausstrahlungen dieser Nachrichten beschlossen;

Am 8.2.91 hat er über eine Ausgabenverpflichtung für den Ankauf von Repertoirematerial und die Mitarbeit von Fachkräften und Journalisten zur Ausstrahlung von Fernsehsendungen der Region für 35 Millionen Lire beschlossen.

Die Wichtigkeit der Information und das große öffentliche Interesse an politisch-institutionellen Initiativen und an Nachrichten über die Verwaltungstätigkeit des Regionalausschusses, seines Präsidenten und der einzelnen Assessoren steht natürlich nicht zur Debatte.

Zu denken gibt jedoch die häufige Aufeinanderfolge von Initiativen und somit das nachhaltige Interesse, mit welchem dieser Dienst bedacht wird sowie die Bedeutung, die ihm beigemessen wird.

Dies vorausgeschickt, erlaubt sich Unterfertiger den Regionalausschuß zu befragen, um zu erfahren:

1. Wieviele Aufträge an Journalisten, für Fernsehsendungen und für Publikationen für die Jahre 1990 und 1991 vergeben worden oder geplant sind, für welche Auftragnehmer und auf wieviel sich die jeweiligen Ausgaben belaufen;
2. Wie hoch die mit Beschluß vom 31.1.91 veranschlagte Ausgabe für die Erarbeitung von Fernsehnachrichten und ihre Ausstrahlung ist (getrennte Angabe);
3. Ob er nicht der Ansicht ist, daß der große Kostenaufwand und eine derartige Nachrichtenförderung, bei der unter anderem die Gefahr besteht, daß sie manchmal mehr der persönlichen Imagepflege als der Institutionen dient, nicht unangebracht und erzieherisch abzulehnen ist, da auch die tatsächliche Bedeutung der Körperschaft Region und die augenblicklichen Verhältnisse in Betracht zu ziehen sind, die dem einfachen Bürger Opfer abverlangen;
4. Welche Bemerkungen der Rechnungshof zu den genannten und vorhergehenden Beschlüssen gemacht hat.

gez. DER REGIONALRATSABGEORDNETE

- Alberto Rella -

Beim Präsidium des Regionalrates
am 18. Februar 1991 eingegangen,
Prot. Nr. 2970



Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

IL PRESIDENTE
della Giunta regionale

Autonome Region Trentino-Südtirol

DER PRÄSIDENT
des Regionalausschusses

Prot. n. 845/G/I/3

CONSIGLIO REGIONALE REGIONALRAT
7. MAR. 1991
PRG. N. 3049

Egregio Signor
Rag. Alberto Rella
Consigliere regionale
Via della Pace, 42
38064 - Folgaria (TN)

e p.c.

Egregio Signor
Franco Tretter
Presidente del Consiglio Regionale
S E D E

oggetto: interrogazione nr. 66 di data 18 febbraio 1991

Rispondo alla Sua interrogazione nr. 66 di data 18 febbraio 1991, pervenuta lo scorso 22 febbraio, fornendo le informazioni richieste, riferite, rispettivamente, al 1990 ed all'anno in corso.

1990

- Predisposizione impianti tipografici per la stampa delle rivista "Regione Trentino-Alto Adige - Region Trentino-Südtirol" : ditta aggiudicataria (nel triennio '88 - '90) F.lli Tezzele, Laives L. 10.838.400

Publicazioni stampate dalla Litografica Editrice Saturnia di Trento, aggiudicatrice dell'appalto della stampa della rivista "Regione Trentino-Alto Adige - Region Trentino-Südtirol" per il triennio 1988 - 1990

- Stampa rivista

L.45.100.000

- Ristampa della parte storica del supplemento della rivista della Regione "Volto di una Regione di confine - Eine Grenzregion stellt sich vor" "History of a border region" nelle lingue italiana, tedesca ed inglese)

L.15.200.000

- Ristampa con aggiornamenti e modifiche del supplemento della rivista della Regione "Volto di una Regione di confine" "Eine Grenzregion stellt sich vor" nelle lingue italiana e tedesca

L. 32.750.000

La stampa e la diffusione di questi due supplementi, pur prevista in competenza 1990, sarà completata nell'anno in corso.

- Comitato di redazione della rivista "Regione Trentino Alto Adige - Region Trentino-Südtirol" L. 2.121.922

Produzioni televisive della Regione, curate dalla ditta SIRIO SPA di Trento, aggiudicataria dell'incarico di realizzare il notiziario televisivo della Regione "Regione oggi - Region heute" nel triennio 1988 - 1990:

- Realizzazione di 40 notiziari televisivi e di servizi di documentazione sull'attività degli organi regionali L.100.045.565

- Edizione in lingua tedesca del filmato sul sistema tavolare e catastale L. 13.000.000

- Spese per la diffusione dei notiziari televisivi:

- Teleprima	Trento	L. 3.570.000
- Europa TV	Trento	L. 13.566.000
- Videobolzano 33	Bolzano	L. 19.754.000
- RTTR	Trento	L. 23.205.000
- TVS	Bolzano	L. 9.520.000
- Teleradioamicizia	Bolzano	L. 3.427.200
- TVA	Trento	L. 34.153.000
- TVR	Rovereto	L. 8.092.000

- Collaborazioni giornalistiche e relative spese:

- Ciacciulli Giovanna	L. 283.500
- Gabrielli Claudio	L. 486.000
- Faustini Gianni	L. 12.960.000
- Gaggia Franco	L. 2.292.300
- Mauro Lando	L. 405.000
- Kucera Hansjörg	L. 324.000
- Parisi Antonio	L. 283.500
- Karsten Schoereder	L. 364.500
- Paola Sembenotti	L. 24.599.700
- Marlis Steinkasserer	L. 1.053.000
- Christian Welponer	L. 12.960.000

Per quanto riguarda l'anno in corso, gli impegni assunti riguardano:

Rivista "Regione Trentino-Alto Adige - Region Trentino-Südtirol":
 - ditta aggiudicataria della predisposizione degli impianti tipografici (triennio 1991 - 1993):
 Elios Fotocomposizione, Trento L. 85.440.000

- ditta aggiudicataria della stampa (triennio 1991 - 1993):
Litografica Editrice Saturnia, Trento

L.117.480.000

- Realizzazione dei notiziari televisivi
"Regione oggi - Region heute" ditta aggiudicataria:
Sirio Spa, Trento

spesa massima prevista per la produzione di
37 notiziari televisivi L.105.745.000

- Spese impegnate per la diffusione dei notiziari
televisivi:

- Europa TV	Trento	L. 18.500.000
- Videobolzano 33	Bolzano	L. 18.500.000
- RTTR	Trento	L. 29.600.000
- RTS	Bolzano	L. 11.100.000
- TVA	Trento	L. 33.300.000

- Spese per collaborazioni giornalistiche e tecniche e per
acquisto di materiale di repertorio per la realizzazione
dei notiziari televisivi "Regione oggi - Region heute"
L. 35.000.000

- Spese per collaborazioni giornalistiche in genere
L. 12.000.000

- Incarichi di consulenza a giornalisti
Cristian Welponer, Bolzano L. 15.552.000
Gianni Faustini, Trento L. 15.552.000

- Spesa prevista per il comitato di redazione della
rivista "Regione Trentino-Alto Adige - Region
Trentino-Südtirol": L. 10.000.000

- In ordine alle spese di cui sopra, non e' stato
registrato nessun rilievo da parte della Corte dei Conti.

Le cifre fornite, al netto da Iva e ritenuta
d'acconto, fanno riferimento, per quanto riguarda il 1990,
al consuntivo accertato alla data odierna sia in conto
competenza sia in conto residui, mentre per quanto
riguarda l'anno 1991, esse si riferiscono ad impegni
assunti con provvedimenti contrattuali o, secondo i casi,
con provvedimenti di massima, che saranno resi definitivi
di volta in volta secondo le effettive necessita' che si
evidenzieranno durante l'esercizio.

In riferimento alle Sue valutazioni circa "l'esplosione della spesa e di tanta promozione di immagine che tra l'altro rischia di produrre talvolta piu' risultati d'immagine personali che non istituzionali" desidero farLe presente che il 31 dicembre scorso sono scaduti gli incarichi relativi sia alla programmazione televisiva sia alla stampa della rivista della Regione; s'e' pertanto provveduto al rinnovo di tutti gli incarichi, il che ha portato ad una logica assunzione di provvedimenti concentrati in un breve periodo all'inizio dell'anno in corso.


Porto inoltre alla Sua attenzione il fatto che una non trascurabile parte delle spese sostenute nel 1990 e preventivate per l'anno in corso per quanto riguarda sia la rivista sia i notiziari televisivi, si riferiscono a documentazione dell'attivita' del Consiglio regionale. Per quanto riguarda in particolare i notiziari televisivi, nelle settimane in cui ci sono le sedute consiliari circa 1/3 della durata del notiziario stesso e' riservato ai lavori dell'Assemblea.

In termini complessivi, ritengo che la spesa sostenuta dalla Giunta regionale per l'informazione sull'attivita' della Regione risponda a razionali criteri operativi, idonei e necessari per soddisfare le esigenze istituzionali.

Distinti saluti.

Trento, 5 marzo 1991.

dott. Tarcisio Andreolli





CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

Autonome Region Trentino-Südtirol
DER PRÄSIDENT
des Regionalausschusses

Trient, 5. März 1991
Prot. Nr. 845/G/I/3

Prot. Nr. 3049 Reg. Rat
vom 7. März 1991

An den
Regionalratsabgeordneten
Rag. Alberto RELLA
via della Pace, 42
38064 Folgaria (TN)

und z.K.:

an den
Präsidenten des Regionalrates
Franco Tretter

Betreff: Anfrage Nr. 66 vom 18. Februar 1991

Ich beantworte die von Ihnen eingebrachte Anfrage Nr. 66 vom 18. Februar 1991 (eingegangen am 22. Februar) und gebe Ihnen die angeforderten Auskünfte, die sich jeweils auf das Jahr 1990 und 1991 beziehen.

1990

- Gebrauch von Druckanlagen für die Herausgabe der Zeitschrift "Regione Trentino-Alto Adige - Region Trentino-Südtirol". Bei der Vergabe der Arbeiten wurde folgende Firma (für den Dreijahreszeitraum 1988-90) damit beauftragt:

Gebr. Tezzele, Leifers

L. 10.838.400

Publikationen, gedruckt von der Druckerei Saturnia - Trient, die bei der Vergabe der Arbeiten mit dem Druck der Zeitschrift "Regione Trentino-Alto Adige - Region Trentino-Südtirol" (für den Dreijahreszeitraum 1988-90) beauftragt wurde.

- Druck der Zeitschrift

L. 45.100.000

- Neuauflage des geschichtlichen Teils der Sonderbeilage zur Zeitschrift der Region "Volto di una Regione di confine - Eine Grenzregion stellt sich vor - History of a border Region" (in italienischer, deutscher und englischer Sprache)

L. 15.200.000

- Neuauflage der bearbeiteten und abgeänderten Fassung der Sonderbeilage zur Zeitschrift der Region "Volto di una Regione di confine - Eine Grenzregion stellt sich vor" (in italienischer und deutscher Sprache)

L. 32.750.000

Der Druck und die Verteilung dieser zwei Sonderbeilagen, die unter den Kompetenzhaushalt 1990 fallen, wird im laufenden Jahr beendet.

- Redaktionskomitee der Zeitschrift "Regione Trentino-Alto Adige - Region Trentino-Südtirol"

L. 2.121.922

Fernsehproduktionen der Region, erarbeitet von der Firma SIRIO AG - Trient, die bei der Vergabe der Arbeiten mit der Erstellung des Nachrichtenprogramms der Region "Regione oggi - Region heute" für den Dreijahreszeitraum 1988-1990 beauftragt wurde:

- Erarbeitung von 40 Nachrichtensendungen und Dokumentations-berichte über die Tätigkeit der Regionalorgane

L. 100.045.565

- deutsche Fassung des Dokumentarfilms über das Grundbuch- und Katasterwesen

L. 13.000.000

- Ausgaben für die Ausstrahlung der Nachrichten:

- Teleprima	Trient	L. 3.570.000
- Europa TV	Trient	L.13.566.000
- Videobolzano 33	Bozen	L.19.754.000
- RTTR	Trient	L.23.205.000
- TVS	Bozen	L. 9.520.000
- Teleradioamicizia	Bozen	L. 3.427.200
- TVA	Trient	L.34.153.000
- TVR	Rovereto	L. 8.092.000

- Mitarbeit von Journalisten und betreffende Ausgaben:

- Ciacciulli Giovanna	L. 283.500
- Gabrielli Claudio	L. 486.000
- Faustini Gianni	L.12.960.000
- Gaggia Franco	L. 2.292.300
- Mauro Lando	L. 405.000
- Kucera Hansjörg	L. 324.000
- Parisi Antonio	L. 283.500
- Karsten Schöreder	L. 364.500

- Paola Sembenotti	L.24.599.700
- Marlis Steinkasserer	L. 1.053.000
- Christian Welponer	L.12.960.000

Für das laufende Jahr wurden mit den Ausgabenverpflichtungen folgende Initiativen geplant:

Zeitschrift "Region Trentino-Alto Adige - Region Trentino-Südtirol":

- Firma, die bei der Vergabe der Arbeiten (für den Dreijahreszeitraum 1991-1993) mit der Zur-Verfügung-Stellung der Druckanlagen beauftragt wurde :
Elios Fotocomposizione, Trient L. 85.440.000

- Firma, die bei der Vergabe der Arbeiten (für den Dreijahreszeitraum 1991-1993) mit dem Druck beauftragt wurde :
Litografica Saturnia Verlag, Trient L.117.480.000

- Erarbeitung des Nachrichtenprogramms "Regione oggi - Region heute",
Bei der Vergabe der Arbeiten wurde die Firma Sirio AG, Trient beauftragt.
Veranschlagter Höchstbetrag für die Erarbeitung von 37 Nachrichtensendungen L. 105.745.000

- zweckgebundene Ausgaben für die Ausstrahlung der Nachrichten:

- Europa TV	Trient	L. 18.500.000
- Videobolzano 33	Bozen	L. 18.500.000
- RTTR	Trient	L. 29.600.000
- RTS	Bozen	L. 11.100.000
- TVA	Trient	L. 33.300.000

- Ausgaben für die Mitarbeit von Journalisten und Fachkräften und für den Ankauf von Dokumentationsmaterial für die Erarbeitung des Nachrichtenprogramms "Regione oggi - Region heute" L. 35.000.000

- allgemeine Ausgaben für die Mitarbeit von Journalisten L. 12.000.000

- Beratungsaufträge an Journalisten

Christian Welponer, Bozen	L.15.552.000
Gianni Faustini, Trient	L.15.552.000

- vorgesehene Ausgaben für das Redaktionskomitee der Zeitschrift "Regione Trentino-Alto Adige - Region Trentino-Südtirol" L.10.000.000

Der Rechnungshof hat zu den oben angeführten Ausgaben keine Bemerkungen gemacht.

Die aufgezeigten Beträge, frei von Mehrwertsteuer und Steuereinhalte, beziehen sich - für das Jahr 1990 - auf die bis zum heutigen Datum auf Kompetenzrechnung und auf Rechnung Rückstände ermittelte Rechnungslegung und - für das Jahr 1991 - auf Zweckbindungen, die mit vertraglichen Vereinbarungen oder in bestimmten Fällen mit Grundsatzabkommen vorgenommen wurden. Letztere werden dann jeweils aufgrund der tatsächlichen, während des Haushaltsjahres auftretenden Bedürfnisse endgültig abgeschlossen.

In bezug auf Ihre Überlegungen zum "großen Kostenaufwand und einer derartigen Nachrichtenföderung, bei der unter anderem die Gefahr besteht, daß sie manchmal mehr der persönlichen Imagepflege als den Institutionen selbst dient" weise ich darauf hin, daß am 31. Dezember vergangenen Jahres die Aufträge für die Fernsehprogrammierung und für den Druck der Zeitschrift der Region abgelaufen sind, sodaß alle Aufträge erneuert werden mußten. Folglich fielen dadurch alle notwendigen Verwaltungsmaßnahmen auf einen sehr kurzen Zeitabschnitt Anfang dieses Jahres.

Ich mache Sie darauf aufmerksam, daß ein nicht unwesentlicher Teil der für die Zeitschrift der Region und für die Fernsehsendungen im Jahre 1990 bestrittenen und auch für das laufende Jahr veranschlagten Mittel eigens bereitgestellt wurde, um über die Tätigkeit des Regionalrates zu berichten. Was die Fernsehsendungen betrifft, so ist normalerweise in den Wochen, in denen die Regionalratssitzungen abgehalten werden, circa 1/3 der Nachrichten den Arbeiten des Regionalrats vorbehalten. Im allgemeinen glaube ich, daß die vom Regionalauschuß bestrittenen Ausgaben, um über die Tätigkeit der Region zu berichten, rationellen funktionsmäßigen Kriterien entsprechen, die für die institutionellen Bedürfnisse angemessen und notwendig erscheinen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Tarcisio Andreolli



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1991

Trento, 19 febbraio 1991

N. 67/X

Al Signor
Presidente del Consiglio regionale

I N T E R R O G A Z I O N E

Oggetto: Lavori della cosiddetta "Commissione Gladio"

Il sottoscritto consigliere regionale dott. Siegfried Brugger interroga il Presidente del Consiglio regionale per sapere quali passi abbia intrapreso a tutt'oggi in relazione alla "Commissione Gladio" e quali passi intenda ancora intraprendere entro il termine previsto per la conclusione dei lavori della suddetta Commissione.

A termine di Regolamento si chiede risposta scritta.

f.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
dott. Siegfried Brugger

Pervenuta alla Presidenza
del Consiglio regionale in
data 18 febbraio 1991, n. 2978



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1991

Trient, 19. Februar 1991

Nr. 67/X

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrates

A N F R A G E

Betrifft: Arbeiten der sog. "Gladiokommission"

Unterfertigter Regionalratsabgeordneter Dr. Siegfried Brugger befragt den Präsidenten des Regionalrates, welche Schritte er in bezug auf die eingesetzte "Gladiokommission" bisher unternommen hat bzw. welche Schritte er innerhalb der vorgesehenen Frist zum Abschluß der Arbeiten noch zu unternehmen gedenkt.

Um schriftliche Antwort wird gebeten.

gez. DER REGIONALRATSABGEORDNETE

- Dr. Siegfried Brugger -

Beim Präsidium des Regionalrates
am 18. Februar 1991 eingegangen,
Prot. Nr. 2978



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO-SÜDTIROL

Trento, 8 marzo 1991
prot. n. 3053 Cons.reg.

Ill.mo Signor
Dr. Siegfried BRUGGER
Consigliere regionale
Via Cassa di Risparmio, 6
39100 BOLZANO

Oggetto: Risposta alla interrogazione n. 67

Rispondo alla Sua interrogazione n. 67 del 19 febbraio con la quale intende sapere quali passi io abbia intrapreso a tutt'oggi in relazione alla "Commissione Gladio" e quali passi intenda intraprendere.

Innanzitutto ricordo che nella prima seduta della "Commissione Gladio" del 14 dicembre u.s. i membri della Commissione erano concordi sull'opportunità di un incontro preliminare con la Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo per poter stabilire un eventuale ambito per le ricerche proprie. Appena concordato un incontro con la Commissione bicamerale si doveva riconvocare la nostra Commissione per preparare l'incontro stesso.

Con lettera del 18 dicembre ho chiesto l'incontro con la Commissione bicamerale. Ancora purtroppo la richiesta non è stata evasa, motivo per cui ho provveduto nuovamente a sollecitare una risposta.

Appena sarò a conoscenza della disponibilità della Commissione, sarà mia premura riconvocare la Commissione regionale.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
- Franco Tretter -



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Trient, 8. März 1991
Prot. Nr. 3053 Reg.Rat

Herrn
Dr. Siegfried BRUGGER
Regionalratsabgeordneter
Sparkassenstraße 6
39100 BOZEN

Betrifft: Antwort auf Anfrage Nr. 67

Ich beantworte hiermit Ihre Anfrage Nr. 67 vom 19. Februar, mit welcher Sie in Erfahrung bringen möchten, welche Schritte ich bis heute in der Sache "Kommission Gladio" unternommen habe und welche ich zu unternehmen gedenke.


Ich erinnere zunächst daran, daß in der ersten Sitzung der "Kommission Gladio" vom 14. Dezember 1990 die Kommissionsmitglieder überein gekommen waren, daß es angebracht wäre, zunächst mit der interparlamentarischen Untersuchungskommission über den Terrorismus zusammenzutreffen. Dies um die Möglichkeiten der eigenen Untersuchungen abstecken zu können. Sobald ein Termin für eine Zusammenkunft mit der interparlamentarischen Kommission vereinbart ist, sollte unsere Kommission wieder einberufen werden, um dieses Treffen vorzubereiten.

Mit Schreiben vom 18. Dezember habe ich um Zusammenkunft mit der interparlamentarischen Kommission nachgesucht. Leider ist bis heute noch keine Antwort erfolgt, sodaß ich eine solche urgiert habe.

Sobald ich Kenntnis über die Bereitschaft der Parlamentskommission habe, werde ich sofort die regionale "Gladio Kommission" einberufen.

Mit freundlichen Grüßen

DER PRÄSIDENT
- Franco Tretter -



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1991

Trento, 26 febbraio 1991

N. 68

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
TRENTO

I N T E R R O G A Z I O N E

Il sottoscritto Consigliere del MSI-DN

i n t e r r o g a

il Presidente del Consiglio regionale per sapere quante siano state le assenze dei Consiglieri provinciali dai lavori d'Aula e dai lavori delle Commissioni nell'attuale Legislatura, con preghiera di indicazione analitica.

A norma di Regolamento l'interrogante chiede risposta scritta.

F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
- dott. Claudio TAVERNA -

Pervenuta alla Presidenza del
Consiglio regionale il 27 febbraio 1991, prot. n. 3020



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE

Prot. Nr. **REGIONALRAT TRENINO - SÜDTIROL**

X. Gesetzgebungsperiode - 1991

Trient, 26. Februar 1991

Nr. 68/X

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrates

A N F R A G E

Der unterfertigte Regionalratsabgeordnete des "Movimento Sociale Italiano" erlaubt sich, den Präsidenten des Regionalrates

zu befragen,


um zu erfahren, wie oft die Regionalratsabgeordneten den Sitzungen des Regionalrates und der Kommissionen in der laufenden Legislaturperiode ferngeblieben sind und bittet um eine aufgegliederte Angabe.

Aufgrund der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.

gez. DER REGIONALRATSABGEORDNETE

- Claudio Taverna -

Beim Präsidium des Regionalrates
am 27. Februar 1991 eingegangen,
Prot. Nr. 3020



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Trento, 7 marzo 1991
prot. n. 3051 Cons.reg.

Ill.mo Signor

Dott. Claudio TAVERNA

Consigliere regionale

Lung'Adige Marco Apuleio, 6/2

38100 TRENTO

Oggetto: Risposta alla interrogazione n. 68/X

Rispondo alla Sua interrogazione n. 68 del 26 febbraio 1991 trasmettendo in allegato l'elenco delle assenze dei Consiglieri regionali dalle sedute dell'anno 1990, nonché dalle sedute delle Commissioni legislative.

Faccio presente che per le sedute delle Commissioni legislative il Regolamento interno prevede la eventuale sostituzione di Commissario, pertanto la statistica non tiene conto di eventuale assenza ove il Commissario sia sostituito da altro.


Per quanto riguarda le assenze dell'anno 1989 faccio riferimento alla mia risposta alla Sua analoga interrogazione del maggio 1990.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

- Franco Tretter -

allegati



ASSEMBLEE CONSIGLIERI REGIONALI PROVINCIA DI BOLZANO 1990 AMMESSI ALLE SEDI DEI REGIONALMATSANGEMEINDEN PROVINZ BOZEN 1990

SEDUTE - SITZUNGEN = 30

TOT. - INSG.

%

1. ACHMÜLLER E.	08.01.90	25.01.90	16.03.90	30.03.90	19.04.90	17.05.90	18.05.90	14.06.90	11.09.90	21.09.90	10	33,33		
2. ALBER F.	18.01.90	16.02.90	16.03.90	30.03.90	19.04.90	14.06.90	15.06.90	21.09.90	10.10.90	13.12.90	10	33,33		
3. BALZARINI A.	15.02.90	14.06.90	15.06.90	05.07.90	12.07.90						5	27,78		
4. BAUER F.	17.05.90	18.05.90	09.10.90								3	10		
5. BENEDIKTER A.	29.03.90	15.06.90									2	6,67		
6. BENUSSI R.	18.01.90	25.01.90	22.03.90	23.03.90	15.11.90						5	16,67		
7. BOLOGNINI G.	14.06.90										1	3,33		
8. BOLZONELLO M.	20.12.90										1	3,33		
9. BRUGGER S.	30.03.90										1	3,33		
10. DURMWALDER L.	08.01.90	18.01.90	25.01.90	16.03.90	30.03.90	19.04.90	20.04.90	15.06.90			8	26,67		
11. von EGEN A.	08.01.90	29.03.90									2	6,67		
12. FEICHTER A.	16.03.90	30.03.90	18.05.90								3	10		
13. FERRETTI R.	25.01.90	15.02.90	18.05.90	15.06.90	14.11.90						5	16,67		
14. FRANZELIN WERTH	18.01.90	29.03.90	10.10.90	06.12.90							4	13,33		
15. FRASNELLI H.	15.06.90	10.10.90									2	6,67		
16. FRICK W.	08.01.90	18.01.90	25.01.90	16.02.90	16.03.90	29.03.90	19.04.90	20.04.90	05.07.90	21.09.90	14.11.90	15.11.90	12	40
17. GIACOMUZZI Z.	08.01.90	23.03.90	17.05.90	12.07.90							4	13,33		
18. HOLZMANN G.	08.01.90	19.04.90	20.04.90	17.05.90	18.05.90	20.09.90	21.09.90				7	23,33		
19. HOSP B.	18.01.90	16.03.90	23.03.90	14.06.90	15.06.90	14.12.90					6	20		
20. KASERER R.	29.03.90	13.12.90									2	6,67		
21. KLOTZ E.	16.03.90	19.04.90	20.04.90								3	10		
22. KOFLER A.	18.01.90	25.01.90	16.03.90	30.03.90	17.05.90	18.05.90	10.10.90	21.09.90	13.12.90		9	30		
23. KUSTATZSCHER J.	15.02.90	19.04.90	20.04.90	09.10.90	13.11.90	14.11.90	15.11.90				7	23,33		
24. MAYR J.	25.01.90	22.03.90	18.05.90	20.09.90	14.12.90	20.12.90					6	20		
25. MERANER G.											0	0		
26. MONTALI L.	18.01.90	20.04.90	11.09.90								3	10		
27. OBERHAUSER K.	16.03.90										1	3,33		
28. PAHL F.											0	0		
PELLEGRINI A.											0	0		
29. PETERLINI O.	16.03.90										1	3,33		
30. SAURER O.	08.01.90	18.01.90	16.03.90	22.03.90	29.03.90	30.03.90	15.06.90	10.10.90	14.11.90		9	30		
31. SPONDRINI G.	15.02.90	22.03.90	19.04.90	12.07.90	11.09.90	13.11.90	14.11.90				7	23,33		
32. TRIBUS A.	10.10.90										1	3,33		
33. VALENTIN H.	08.01.90	25.01.90	22.03.90	17.05.90	18.05.90						5	16,67		
34. VIOLA R.	18.01.90	30.03.90									2	6,67		
35. ZENDRON A.	17.05.90	18.05.90									2	6,67		

I COMMISSIONE LEGISLATIVA - I GESETZGERUNGSKOMMISSION ASSENZE - ABWESENHEITEN 1990

SEDFTE - SITZUNGEN 11

TOTALE - INSG.

COMPONENTI MITGLIEDER

KUBITSCHER JOSEF						0	0
MEGERSON LIVIO						0	0
CRAFFONARA ITALO						0	0
BOLOGNINI GIANCARLO	10.04.90	02.05.90				3	27,27
PUCA ALDO	18.01.90	14.03.90	10.04.90	02.05.90		5	45,45
FRICK WERNER *	18.01.90	14.03.90	10.04.90	02.05.90	07.05.90	6	75
FRANZELIN WERTH ROSA **					10.10.90	2	66,67
KOFLER ALFONS	14.03.90	02.05.90			10.10.90	5	45,45
MARZARI ALDO						0	0
PAHL FRANZ	14.03.90					3	27,27
ROKOL ALBERTO		02.05.90				1	9,09
TAVERNA CLAUDIO		10.04.90				2	18,18
TONELLI PAOLO	14.03.90				25.10.90	4	36,36
TRIBUS ARNOLD		02.05.90			15.06.90	4	36,36

* DIMISSIONI 05.07.90 - AM 05.07.90 ZURÜCKGETRETEN

** COMPONENTE DAL 05.07.90 - SEIT 05.07.90 KOMMISSIONSMITGLIED

II COMMISSIONE LEGISLATIVA - II GESETZGEBUNGSKOMMISSION ASSENZE - ABWESENHEITEN 1990

SEDUTE - SITZUNGEN 8

TOTALE - INSG. 8


COMPONENTI - MITGLIEDER

GIORDANI MARCO							0	0
KASERER ROBERT	12.02.90						1	12,50
MORELLI RINALDO							0	0
ALBER FRANZ	12.02.90	01.03.90	14.06.90				3	37,50
ANDREOTTI CARLO				13.11.90	14.11.90		2	25
BENEDIKTER ALFONS		01.03.90					1	12,50
DOCA ALDO							0	0
FERRETTI REMO					14.11.90		1	12,50
LEITA ENRICO							0	0
MERANER HEROLD			14.06.90				1	12,50
MONTALI LUTGI	12.02.90			12.07.90			2	25
TRIBUS ARNOLD	12.02.90						1	12,50
VALENTIN HUGO							0	0

MEMBRI AGG.

BEIGORD. MITGLIEDER

PAHL FRANZ	12.02.90	01.03.90	14.06.90	13.11.90	14.11.90	15.11.90	6	75
TAVERNA CLAUDIO	12.02.90	01.03.90					2	25



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-SÜDTIROL

Trient, 7 März 1991
Prot. Nr. 3051 Reg.Rat

Herrn
Dr. Claudio TAVERNA
Regionalratsabgeordneter
Lung'Adige Marco Apuleio, 6/2
38100 TRIENT

Betrifft: Beantwortung der Anfrage Nr. 68/X

Hiermit beantworte ich Ihre am 26. Februar 1991 vorgelegte Anfrage und übermittle Ihnen in der Anlage die Aufstellung der Abwesenheiten der Regionalratsabgeordneten im Jahre 1990 von den Sitzungen des Regionalrats und der Gesetzgebungskommissionen.


Ich weise darauf hin, daß die Geschäftsordnung den eventuellen Ersatz eines Kommissionsmitgliedes in den Gesetzgebungskommissionen vorsieht. In der Aufstellung wird also das Fernbleiben eines Kommissionsmitgliedes nicht angegeben, falls dieser durch einen Kollegen ersetzt wurde. Die Abwesenheiten im Jahre 1989 können hingegen aus meinem Antwortschreiben auf Ihre analoge Anfrage im Mai 1990 entnommen werden.

Mit den besten Grüßen

DER PRÄSIDENT

- Franco Tretter -

Anlagen



LENZE CONSIGLIERI REGIONALI PROVINCIA DI BOLZANO 1990 - ANWESENHEITEN DER REGIONALRATSANGEGHORENEN PROVINZ BOZEN 1990

NUTZ - SITZUNGEN = 30	TOT. - INSG.	
ACHMILLER E.	08.01.90 25.01.90 16.03.90 30.03.90 19.04.90 17.05.90 18.05.90 14.06.90 11.09.90 21.09.90	10 33,33
ALBER F.	18.01.90 16.02.90 16.03.90 30.03.90 19.04.90 14.06.90 15.06.90 21.09.90 10.10.90 13.12.90	10 33,33
BALZARINI A.	15.02.90 14.06.90 15.06.90 05.07.90 12.07.90	5 27,78
BAUER F.	17.05.90 18.05.90 09.10.90	3 10
REMEDIKTER A.	29.03.90 15.06.90	2 6,67
RENUSSI R.	18.01.90 25.01.90 22.03.90 23.03.90 15.11.90	5 16,67
BOLCAGNINI G.	14.06.90	1 3,33
BOLZONELLO M.	20.12.90	1 3,33
BRUGGER S.	30.03.90	1 3,33
DURMVALDER U.	08.01.90 18.01.90 25.01.90 16.03.90 30.03.90 19.04.90 20.04.90 15.06.90	8 26,67
VON EGEN A.	08.01.90 29.03.90	2 6,67
FELCITER A.	16.03.90 30.03.90 18.05.90	3 10
FERRETTI R.	25.01.90 15.02.90 18.05.90 15.06.90 14.11.90	5 16,67
FRANZELIN WERTH	18.01.90 29.03.90 16.10.90 06.12.90	4 13,33
FRASNELLI H.	15.06.90 10.10.90	2 6,67
FRICK W.	08.01.90 18.01.90 25.01.90 16.02.90 16.03.90 29.03.90 19.04.90 20.04.90 05.07.90 21.09.90 14.11.90 15.11.90	12 40
GIACOMUZZI Z.	08.01.90 23.03.90 17.05.90 12.07.90	4 13,33
HOLZMANN G.	08.01.90 19.04.90 20.04.90 17.05.90 18.05.90 20.09.90 21.09.90	7 23,33
INOSP R.	18.01.90 16.03.90 23.03.90 14.06.90 15.06.90 14.12.90	6 20
KASERER R.	29.03.90 13.12.90	2 6,67
KLOTZ E.	16.03.90 19.04.90 20.04.90	3 10
KOFER A.	18.01.90 25.01.90 16.03.90 30.03.90 17.05.90 18.05.90 10.10.90 21.09.90 13.12.90	9 30
KURTATSCHER J.	15.02.90 19.04.90 20.04.90 09.10.90 13.11.90 14.11.90 15.11.90	7 23,33
MAYR J.	25.01.90 22.03.90 18.05.90 20.09.90 14.12.90 20.12.90	6 20
MERANER G.		0 0
MONTALI L.	18.01.90 20.04.90 11.09.90	3 10
OBERHAUSER K.	16.03.90	1 3,33
PAHL F.		0 0
PELLEGRINI A.		0 0
PETRELINI O.	16.03.90	1 3,33
SAURER O.	08.01.90 18.01.90 16.03.90 22.03.90 29.03.90 30.03.90 10.10.90 14.11.90	9 30
SPONDRINI G.	15.02.90 22.03.90 19.04.90 12.07.90 11.09.90 13.11.90 14.11.90	7 23,33
TRIBUS A.	10.10.90	1 3,33
VALENTIN H.	08.01.90 25.01.90 22.03.90 17.05.90 18.05.90	5 16,67
VIOLA R.	18.01.90 30.03.90	2 6,67
ZENDRON A.	17.05.90 18.05.90	2 6,67

II COMMISSIONE LEGISLATIVA - II GESETZGEBUNGSKOMMISSION ASSENZE - ABWESENHEITEN 1990

SEDUTE - SITZUNGEN 8

TOTALE - INSG. 4


COMPONENTI - MITGLIEDER

NAME	12.02.90	01.03.90	14.06.90	13.11.90	14.11.90	15.11.90	TOTALE	INSG.
GIORDANI MARCO							0	0
KASERER ROBERT	12.02.90						1	12,50
MORELLI RINALDO							0	0
ALBER FRANZ	12.02.90	01.03.90	14.06.90				3	37,50
ANDREOTTI CARLO				13.11.90	14.11.90		2	25
BENEDIKTER ALFONS		01.03.90					1	12,50
DUCA ALDO					14.11.90		0	0
FERRETTI REMO							1	12,50
LEITA ENRICO							1	12,50
MERANER BEROLD			14.06.90				2	25
MONTALI LUIGI	12.02.90			12.07.90			1	12,50
TRIBUS ARNOLD	12.02.90						0	0
VALENTIN HUGO							0	0

MEMBRI AGG.

BEIGORD. MITGLIEDER

PAHL FRANZ	12.02.90	01.03.90	14.06.90	13.11.90	14.11.90	15.11.90	6	75
TAVERNA CLAUDIO	12.02.90	01.03.90					2	25



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X Legislatura - Anno 1991

Trento, 4 marzo 1991

N. 69

Al Signor
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
TRENTO

I N T E R R O G A Z I O N E

L'apprezzamento per il valore documentale e artistico del film "Die verkaufte Heimat" della regista berlinese Brandauer che é stato proiettato a fine febbraio a Trento;

l'interesse suscitato per un aspetto ai piú non conosciuto della storia del popolo sudtirolese nell'imperversare del nazi-fascismo quale, la vicenda delle opzioni tra l'italianizzazione e il trasferimento nei territori del 3° Reich;

l'auspicio uscito da piú parti in occasione del dibattito pubblico che sul film si é tenuto presso l'Istituto Trentino di Cultura con la partecipazione di valenti storici quali Fabrizio Ramera, Pierangelo Schiera e Leopold Steurer e di un testimone della tragica vicenda e di un tratto importante del cammino della minoranza di lingua tedesca in Alto Adige quale il sen. Friedl Volgger,

suggeriscono al sottoscritto Consigliere di interrogare il Presidente della Giunta per sapere se non ritenga utile e necessario un intervento presso la RAI perchè sia presto curata la traduzione della parte parlata in tedesco del film, magari con la sottotitolatura, e messa in programma la sua diffusione sia nel circuito cinematografico che sulle reti RAI. Comunque per poterlo utilizzare a fini didattici nelle scuole.

A norma di Regolamento si chiede risposta scritta.

F.to: IL CONSIGLIERE REGIONALE
- Aldo MARZARI

Pervenuta alla Presidenza del
Consiglio regionale il 4 marzo 1991, prot. n. 3040



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

X. Gesetzgebungsperiode - 1991

Trient, 4. März 1991

Nr. 69/X

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrates

A N F R A G E

Ende Februar wurde in Trient der Film "Die verkaufte Heimat" der Berliner Regisseurin Brandauer vorgeführt. Dieser fand große Anerkennung sowohl für seinen künstlerischen Wert als auch als Dokumentarfilm.

Ein den meisten unbekannter Aspekt der Geschichte des Südtiroler Volkes, wie jener der Option zwischen Italianisierung und Umsiedlung in die Gebiete des dritten Reichs, als der Nazi-Faschismus herrschte, hat großes Interesse erregt.

Bei der öffentlichen Debatte über diesen Film, die im Trentiner Kulturinstitut stattfand und an der erfahrene Historiker wie Fabrizio Ramera, Pierangelo Schiera und Leopold Steurer sowie Senator Friedl Volgger teilnahmen, ein Zeuge dieses tragischen Ereignisses und dieses wichtigen Zeitabschnittes für die deutsche Minderheit, ist von mehreren Seiten ein Wunsch ausgesprochen worden, der den

unterfertigten Regionalratsabgeordneten veranlaßt, den
Präsidenten des Regionalausschusses zu befragen,

um zu erfahren, ob er es nicht für zweckmäßig und notwendig erachtet, bei der RAI vorzusprechen, damit die italienische Übersetzung des auf deutsch gesprochenen Teils des Filmes bald angefertigt wird - eventuell mit Untertiteln - und dieser sowohl in den Kinos als auch über alle RAI-Sender ausgestrahlt wird, und damit man ihn zu didaktischen Zwecken in den Schulen benutzen kann.

Aufgrund der Geschäftsordnung wird um schriftliche Antwort ersucht.

gez. DER REGIONALRATSABGEORDNETE

- MARZARI p.i. Aldo -

Beim Präsidium des Regionalrates
am 4. März 1991 eingegangen,
Prot. Nr. 3040




Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

IL PRESIDENTE
della Giunta regionale

Autonome Region Trentino - Südtirol

DER PRÄSIDENT
des Regionalausschusses

Trento, 19 marzo 1991
Prot. n. 1049/G/I/3



Ill.mo Signore
ALDO MARZARI
Consigliere regionale

TRENTO

e.p.c. Ill.mo Signore
FRANCO TRETTER
Presidente Consiglio Regionale

SEDE

Egregio Consigliere,

in riferimento all'interrogazione n. 69 pervenuta in data 7 marzo 1991, condividendo in pieno l'apprezzamento sul profondo valore storico della pellicola "Die verkaufte Heimat" e nel contempo l'opportunità di renderla accessibile al maggior numero possibile di persone, Le comunico che ho preso contatto con il Direttore Generale della terza rete RAI a Roma e con il direttore della Sede Rai di Trento per sollecitare la trasmissione a livello regionale di questo film. Sono certo che la proiezione di questo documento storico rappresenti un importante sussidio ad una più approfondita conoscenza di questo travagliato momento storico della nostra Regione.

Distinti saluti.

- dott. Tarcisio Andreolli -



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

Autonome Region Trentino-Südtirol
DER PRÄSIDENT
des Regionalausschusses

Trient, 19. März 1991
Prot. Nr. 1049/G/T/3

Prot. Nr. 3105 Reg.Rat
vom 19. März 1991

Herrn
ALDO MARZARI
Regionalratsabgeordneter

T R I E N T

und zur Kenntnis:

An den Herrn
Präsidenten des Regionalrats
FRANCO TRETTER

Sehr geehrter Herr Abgeordneter,

in bezug auf die Anfrage Nr. 69, die ich am 7. März 1991 erhalten habe, teile ich Ihnen mit, daß auch ich voll und ganz den einschneidenden historischen Wert des Films "Die verkaufte Heimat" anerkenne. Somit halte auch ich es für zweckmäßig, ihn einer größtmöglichen Anzahl von Personen zugänglich zu machen. Ich habe deshalb mit dem Generaldirektor des Dritten Fernsehkanals der RAI in Rom und mit dem Direktor des RAI-Sitzes in Trient Kontakt aufgenommen, um nachdrücklich auf die Sendung dieses Films in der Region hinzuweisen. Ich bin überzeugt, daß die Ausstrahlung dieses zeitgeschichtlichen Zeugnisses eines leidvollen Kapitels der Geschichte unserer Region wesentlich zu einem besseren Verständnis desselben beitragen wird.

Mit den besten Grüßen

Dr. Tarcisio Andreolli